

CLXXII.

TORNATA DI MARTEDI 24 MARZO 1903.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI**.**INDICE****Comunicazioni** della Presidenza:**Disegno di legge:**

Ordinamento giudiziario (<i>seguito della prima lettura</i>)	6679
ABIGNENTE	6704
BERIO	6692
COCCO ORTU (<i>ministro</i>)	6679
FALCIONI	6697
GUERCI	6688
MAJORANA	6706
SALANDRA	6695
SPIRITO BENIAMINO	6698
STELLUTI SCALA	6688
VILLA	6700

Interrogazioni:

Palazzo delle scuole di Varese.

BOSSI	6670
RONCHETTI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6669

Convenzioni ferroviarie:

BALENZANO (<i>ministro</i>)	6671-77
BRUNICARDI	6676
DE MARTINO	6673
NOFRI	6674
PANTANO	6675
RICCIO	6673

Osservazioni e proposte:

Domanda di autorizzazione a procedere all'arresto del deputato Todeschini.

DE MARTINO	6678
SANTINI	6678

Verificazione di poteri (*annullamento*). 6678

Elezione di Lucca (Martini).

La seduta comincia alle ore 13,15.

Del Balzo Girolamo, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta id ieri, che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

6117. Il Consiglio comunale di Riola (Cagliari) esprime il voto che sia mantenuta l'attuale competenza negli appelli civili e penali ai tribunali circondariali ora esistenti e venga istituita a Cagliari una Corte di Revisione.

6118. La Deputazione provinciale di Avellino trasmette un memoriale che riassume i provvedimenti invocati a sollievo delle condizioni economiche di quella provincia.

Interrogazioni.

Presidente. Passiamo ora allo svolgimento delle interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

La prima è quella dell'onorevole Bossi al ministro dell'interno, « per sapere se non ritenga necessario ed urgente arrestare l'opera antididattica, antigienica e dannosa alla pubblica edilizia, che la Giunta municipale di Varese sta compiendo per rapporto al palazzo delle scuole, contrariamente ai desiderati espressi dai più autorevoli cittadini d'ogni ordine ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Ronchetti, sottosegretario di Stato per l'interno. Nelle sedute del 23 settembre e 12 novembre dell'anno 1901 il Consiglio comunale di Varese approvava in prima e seconda lettura il progetto per la costruzione di un nuovo grandioso edificio scolastico, da erigersi su terreno comunale posto fra la via Verdi e la via Luigi Sacco.

L'ingegnere capo del genio civile approvava in massima il progetto con modificazioni che furono accettate; il Ministero della pubblica istruzione alla sua volta mandava un piano planimetrico insieme con disegni ed istruzioni, delle quali fu tenuto conto.

Nel frattempo la Giunta provinciale amministrativa approvava il piano finanziario per

sostenere la spesa complessiva dell'edificio di lire 100 mila, tenuto conto del mutuo di favore di lire 70 mila da concedersi dal Ministero della pubblica istruzione.

Ma per ben altre quattro volte il progetto dovette ritornare, per l'adempimento delle formalità di rito, innanzi al consiglio comunale, e non fu che nel gennaio di quest'anno che il Ministero della pubblica istruzione diede la sua definitiva approvazione e concesse il mutuo di lire 70 mila.

Il Municipio fece subito indire le aste, aggiudicò i lavori, ne affrettò immediatamente l'esecuzione.

Fu a questo punto che rispettabili cittadini, ritenendo che con qualche modificazione del progetto e soprattutto coll'arretramento dell'edificio dalle linee su cui doveva sorgere, si potessero ottenere grandi miglioramenti tanto dal punto di vista dell'igiene, come da quello dell'estetica, fecero caldo appello alla rappresentanza comunale di Varese ed alle autorità perchè si riesaminasse il progetto e si studiasero le vagheggiate modificazioni.

Reclami in questo senso furono rivolti al prefetto di Como e mandati al Ministero dell'interno.

E il Ministero dell'interno, considerata serenamente la vertenza, per quanto almeno era a lui dato, si rivolse alla sua volta al Prefetto perchè facesse buona opera fra le due parti contendenti nel comporre la controversia nell'interesse pubblico. E soprattutto, essendogli stato riferito che il progetto di edificio scolastico, e per l'ubicazione e per il suo metodo di costruzione, non era stato sottoposto alla approvazione del Consiglio provinciale sanitario, come dispone l'articolo 98 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica approvato col Decreto 3 febbraio 1901, chiese al prefetto che, ove la cosa fosse vera, mandasse senz'altro sul luogo, per la visita e il collaudo prescritti, una Commissione di quel Consiglio.

Per l'intromissione del Prefetto fu radunato di nuovo il Consiglio comunale di Varese il 15 di questo mese per discutere della sospensione dei lavori in corso e della revisione del progetto; ma il Consiglio a maggioranza respinse un ordine del giorno presentato in questo senso.

Il Prefetto poi, poichè non era stato fatto prima, mandò la chiesta Commissione sanitaria a visitare la località ove deve sorgere lo edificio e ad esaminare il progetto; ma la

Commissione con la relazione 18 marzo corrente concluse testualmente così: « Che il nuovo edificio scolastico progettato soddisfa alle prescrizioni igieniche e che riguardo a migliorarne le condizioni di luce vi si può provvedere facilmente ancora. Si soggiunge che un arretramento del fabbricato per pochi metri non sarebbe mezzo sufficiente a mettere il fabbricato stesso in condizioni migliori delle attuali; giacchè, data la pianta come fu progettata, le aule sono verso levante e ponente; bisognerebbe cambiare l'orientamento e modificare la pianta ».

E il Consiglio provinciale sanitario nella seduta di ieri approvava in ogni singola parte la relazione dei Commissari facendo soltanto voti che al lato sud del nuovo fabbricato lo spazio libero venga nei limiti del possibile aumentato.

Qui naturalmente si doveva arrestare e si arrestò l'azione del Ministero dell'interno. Ogni ulteriore intervento, anche in nome della pubblica igiene dopo quanto da tale punto di vista si era fatto dalle autorità sanitarie locali, ci era precluso.

Non mancammo però nuovamente di invitare il Prefetto a continuare nella sua azione quale vigile intermediario ed a cooperare, occorrendo, perchè venissero eseguite le modificazioni additate dal Consiglio provinciale sanitario e dalla sua Commissione per esigenze igieniche e didattiche. La nobilissima città di Varese meritava e merita bene ogni nostra maggiore attenzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bossi per dichiarare se sia, o no, sodisfatto della risposta ricevuta.

Bossi. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato dell'interno degli schiarimenti dati sui fatti accennati. Io debbo ammettere che, date le condizioni in cui le cose sono giunte al Ministero, non poteva farsi di più di quanto il Ministero fece; ma debbo però andare a ritroso a vedere i fatti precedenti e far rilevare come la questione fu compromessa dal Prefetto.

Ronchetti, sottosegretario di Stato per l'interno. Non c'era il Prefetto attuale.

Bossi. Comunque sia, l'autorità prefettizia non ottemperò al suo dovere, perchè prima di dare l'approvazione per gli edifici scolastici avrebbe dovuto far rivedere il progetto da una commissione sanitaria. Invece si limitò a richiamare l'attenzione del Consiglio comunale, che in maggioranza è clericale, sulla necessità

di portare un arretramento nei locali scolastici in modo che invece di avere una via dinanzi larga metri dieci ne avesse invece una larga diciotto; ora non è necessario di essere medici o ingegneri per comprendere come il fabbricato avrebbe così meglio corrisposto almeno dal punto di vista dell'igiene.

Ma nonostante tante proteste e promesse fatte anche dalla Giunta provinciale amministrativa, la Giunta comunale quasi di sorpresa iniziò i lavori dell'edificio scolastico; e quando insorsero la cittadinanza ed il Ministero dell'interno, perchè io ne richiamai appunto l'attenzione, intervenne, come poteva intervenire, il Prefetto, il quale mandò una Commissione che in fondo, si può dire, doveva rivedere le buccie alla prefettura stessa cioè all'azione già spiegata dal Prefetto rispetto a questi locali scolastici. E la Commissione sanitaria non fu interpellata per rapporto al fatto che fosse più o meno igienico e didattico l'arretrare il fabbricato scolastico su un terreno di proprietà del Comune, ma fu interpellata semplicemente in questo senso: è antigienico il locale scolastico là dove si trova? Ora in realtà non è antigienico, ma sarebbe molto più opportuno ed igienico che venisse arretrato di dieci metri, come ognuno che lo veda può e deve ammettere.

Quindi il responso della Commissione mandata dal Prefetto è stato semplicemente un verdetto che salva, dirò, un atto antilegale del prefetto, ma non risolve la questione.

Ora io non insisto su questo caso speciale, ma poichè dai fatti speciali è bene assurgere alle generalità, vorrei che il Ministero dell'interno richiamasse l'attenzione dei prefetti su queste questioni, invitandoli, quando si trovano di fronte a delle amministrazioni clericali, a sorvegliare meglio, perchè queste amministrazioni clericali in generale, mentre spendono e spandono per la costruzione di chiese e di cappelle, quando si tratta di edifici scolastici igienici lesinano inesorabilmente.

Presidente. Viene ora la seguente interrogazione dell'onorevole Materi al ministro dell'interno « se a seguito dei buoni risultati che ha dato la prova fatta da lui eseguire in Basilicata della vaccinazione dei suini col siero Sreiber, è disposto ad adottare provvedimenti intesi ad assicurare il deposito del detto siero presso gli istituti sieroterapici italiani, ed a farlo vendere a prezzo più mite onde renderlo alla portata di tutti ».

È presente l'onorevole Materi?

(Non è presente).

Questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue ora un'interrogazione dell'onorevole De Martino al ministro dei lavori pubblici « per sapere qual fondamento abbia la voce corsa di trattative con le Società ferroviarie per una proroga delle attuali Convenzioni ».

A questa interrogazione si connettono le altre degli onorevoli:

Riccio. « Al ministro dei lavori pubblici intorno alle voci di trattative per una proroga delle Convenzioni ferroviarie. »

Nofri, Turati. — Al ministro dei lavori pubblici. Per conoscere se non gli sembri ormai opportuno e necessario provvedere alla disdetta delle Convenzioni ferroviarie senza attendere il 30 giugno prossimo, scadenza del termine utile a ciò fare, e se non gli sembri per lo meno poco conveniente il trattare adesso, come viene assicurato da tutta la stampa, colle Società esercenti le tre grandi reti ferroviarie, di eventuale rinnovazione di contratti e, quello che è peggio, di proroga più o meno lunga di quelli attualmente in corso.

Pantano. « Al ministro dei lavori pubblici e al Presidente del Consiglio. Per conoscere quali siano le ragioni che li fanno indugiare a sottoporre alla Camera in tempo debito il quesito: se allo scadere del 1° periodo delle convenzioni ferroviarie si debba adottare l'esercizio privato. Ed in ogni caso perchè si ritarda a denunciare sin da ora le Convenzioni ferroviarie senza attendere l'ultimo momento, trattandosi di argomento che interessa i più vitali problemi dell'economia nazionale. »

E si connette pure un'altra interrogazione, annunciata ieri, dell'onorevole Brunicardi al ministro dei lavori pubblici « sulle voci corse di una proroga delle Convenzioni ferroviarie. »

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare per rispondere a queste interrogazioni.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Anche per le convenzioni ferroviarie, l'esperienza di diciotto anni ha dimostrato che non tutte le previsioni sono destinate ad avverarsi. Dall'esercizio le Società non hanno tratto gli utili che presumevano di trarre, lo Stato ha avuto gravi danni, e l'esercizio procede in modo che non vi è nessuno che ne desidera la continuazione.

Basta ciò per dimostrare l'impossibilità dell'ipotesi, a cui si accenna dagli onorevoli interroganti; che il Ministero tratti per la pro-

roga delle attuali Convenzioni. (*Approvazioni - Commenti.*)

Esclusa l'ipotesi della proroga delle attuali Convenzioni, l'onorevole Nofri vuole sapere perchè non notificiamo la disdetta oggi invece di attendere il 30 giugno prossimo, scadenza del termine legale.

In verità non vedo ragione, che consigli, almeno nell'interesse dello Stato, di dover notificare una disdetta tre o quattro mesi prima del termine. Ad ogni modo, non mi pare immodesto il desiderio che l'onorevole Nofri lasci al Governo almeno il diritto di giudicare della convenienza per la forma e pel tempo in cui notificare la cessazione di un contratto che dichiara formalmente che non deve proseguire.

L'onorevole Nofri insiste a domandare « se non sembri inopportuno o per lo meno poco conveniente il trattare ora con le Società esercenti. » Onorevole Nofri, è bene che ci intendiamo: pur non ritenendo utile la continuazione delle attuali convenzioni, il Ministero però crede che, nei limiti del possibile, debbasi evitare l'esercizio di Stato; e quindi il Ministero è fermamente convinto di dover trattare per nuove convenzioni sperando di concluderle in modo da ottenere il plauso del Parlamento e del Paese. Se dunque l'intendimento del Governo è di concludere nuovi contratti, io credo che, al pari di ogni privato che voglia stipulare una convenzione, anche per negozio di non grande importanza, noi pure dobbiamo sentire, discutere e trattare. E non mi pare quindi sconveniente il sentire, il discutere e trattare anche con le attuali Società. Anzi se ciò non facessi, io avrei la coscienza di mancare ad un dovere, imperocchè le Convenzioni ferroviarie non si possono improvvisare: e quindi il Governo sente, discute e tratta con le Società attuali, come con altre Società e con altri individui per poter raccogliere quanti più elementi sarà possibile al fine di formulare appunto delle convenzioni migliori con condizioni accettabili, il che, si noti, non è cosa poi neppur molto facile. (*Segni di attenzione.*)

Ma a tutto questo come si potrebbe giungere, onorevole Nofri, senza fare le pratiche e le trattative necessarie?

L'onorevole Pantano non trovasi, pare, presente alla Camera; potrei quindi non rispondergli; ma tengo conto anche della sua interrogazione per non ritornare forse domani su questo argomento. Egli, col solito suo acu-

me penetrante, dice: venite prima innanzi al Parlamento e fateci il quesito: si vuole l'esercizio privato o l'esercizio di Stato? E dopo la risposta potrete trattare. Ma io confesso sinceramente che non so se le consuetudini parlamentari permettano al Parlamento di rispondere a quesiti, invece che far le leggi, per modo che il Governo debba venire anticipatamente alla Camera a domandare se vuole questa o quell'altra risoluzione. Perchè in questo caso, come per le convenzioni ferroviarie, si dovrebbe, anche per altri gravi problemi, venire innanzi al Parlamento a chiedere in anticipazione il suo beneplacito a formulare progetti. Se si chiede il preventivo parere per la questione ferroviaria, e perchè non si domandò per la riforma giudiziaria, o per gli sgravi? Il Governo ha un dovere, quello di portare innanzi al Parlamento proposte per convenzioni ferroviarie, determinate e precise; alla Camera il diritto sovrano di approvarle, o no. Io comprendo che l'onorevole Nofri, per i suoi convincimenti, dica con studiato proposito: a qualunque costo io voglio l'esercizio di Stato. Ma la Camera in questa materia potrebbe invece avere un giudizio più ragionevole e positivo, cioè: se io avrò delle convenzioni buone e possibili, le voterò; in caso diverso voterò contro, dovendosi la Camera preoccupare soltanto di quello che al paese può essere più utile. E al di fuori di ciò, come si potrebbe dare un giudizio qualunque, se prima non si determinano precise basi per nuovi contratti? Io quindi credo di assicurare la Camera che sarà dichiarata alle Società la cessazione del primo periodo delle convenzioni ferroviarie, e ciò nella forma e nel tempo che è più utile nell'interesse dello Stato. Credo altresì di dovere in proposito trattare con quante più Società e persone sarà possibile, e sarò grato allo stesso onorevole Nofri se, da parte le sue convinzioni contrarie all'esercizio privato, mi vorrà anch'egli onorare dei suoi consigli affinché sull'argomento si possano raccogliere, per il Parlamento, i maggiori e più illuminati elementi su cui tracciare eventualmente le migliori possibili convenzioni. E mi permetta la Camera: giacchè in questi giorni si è detto che su questo problema ferroviario, il Governo non aveva ancora propositi determinati e precisi fra i due sistemi, di potermi meravigliare del solo sospetto di questa indeterminatezza. Nei Governi di gabinetto, o signori, nelle questioni più gravi di Governo, non è possibile ad un ministro non avere l'opinione che ha

il Presidente del Consiglio in cui s'impersona lo indirizzo per le questioni più gravi e fondamentali del Governo.

Ora l'onorevole Zanardelli, e dal suo banco di ministro e da quello di deputato, ha più volte dichiarato anche recentemente di avere poco affetto per le attuali convenzioni, pochissimo per i sistemi di esercizio di Stato; ed a poco affetto alle attuali convenzioni, ed a pochissimo affetto all'esercizio di Stato devono ispirarsi e si ispirano gli studi del ministro dei lavori pubblici. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole De Martino ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

De Martino. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici che egli considera i contratti attuali dannosi allo Stato e che una proroga di queste convenzioni è lontana dal suo pensiero, io non potrei far altro, vista la natura della mia interrogazione, che dichiararmi soddisfatto.

Ma l'onorevole ministro dei lavori pubblici, parlando di trattative e di negoziati in corso con le Società attuali, ha dichiarato che egli, implicitamente, non escludeva di potere con le attuali Società rinnovare, sopra altre basi, le convenzioni stesse. Ora a me pare che sopra un punto l'onorevole ministro dei lavori pubblici non sia stato abbastanza esplicito, e questo punto è la disdetta delle convenzioni attuali. Dappoichè, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, è chiaro che le attuali convenzioni non si debbono prorogare, la naturale conseguenza dovrebbe essere l'immediata disdetta delle convenzioni stesse per lasciare al Governo e al Parlamento piena libertà d'azione sopra quella qualunque soluzione che debba poi venire.

Onorevole ministro, io credo mio debito in questo momento osservare che un servizio migliore delle ferrovie, che un utile maggiore o minore dello Stato debbono assolutamente passare in secondo ordine, davanti ad una più grave questione, quale è quella di far sì che l'ordinamento ferroviario diventi la funzione economica più importante dello Stato con tariffe che non ostacolino, ma agevolino il movimento commerciale. Io certo escludo nel modo più assoluto che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, nel suo discorso fatto a Modugno nel 1902, abbia voluto fare quasi un programma elettorale, anzi credo sia stato quello un vero e proprio programma di Governo, ch'egli abbia esposto al Paese. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha infatti detto che chi si

trova alla Direzione del Dicastero dei lavori pubblici, nel fare il nuovo ordinamento ferroviario, deve « trovare anzitutto modo che le merci destinate all'estero *siano soggette allo stesso costo di trasporto qualunque sia la stazione di partenza* ». Sicchè egli ha alluso nel modo più categorico, nel modo più esplicito, alla riduzione delle tariffe sulla base delle così dette zone di tariffa.

Io mi auguro che nelle trattative alle quali egli ha alluso tenga questo concetto a base di qualunque negoziato, perchè mi pare che sia la questione più vitale in questo momento per l'avvenire economico d'Italia.

Di sfuggita, perchè vedo che il presidente mi richiamebbe ai cinque minuti, ho ancora due sole cose da dire: la prima, che il servizio dell'esercizio delle ferrovie non sia coinvolto nel suo nuovo organamento col servizio delle costruzioni, poichè noi sappiamo i danni enormi che ciò ha prodotto al Paese e non vorrei che cattive convenzioni passassero al Parlamento con questo falso passaporto d'interessi singoli politici. La seconda dichiarazione che intendevo fare, ed ho finito, è questa: io non mi lamento che il Governo abbia voluto rimandare e rimandi anche la proposta di sgravi ad un'epoca nella quale il bilancio dello Stato consolidato possa far sì che la proposta stessa non diventi elemento di screezio fra le varie regioni d'Italia, ma possa essere risoluto il problema economico di ogni regione nell'interesse generale e nell'armonia di tutti. Io non lo biasimo di questo suo intendimento, anzi altamente lo lodo del coraggio che esso ha verso sè stesso e verso la Camera; ma ad una condizione ed è che il risultato di questa politica, savia ed opportuna, non sia compromesso con convenzioni ferroviarie affrettate e non meditate, e che non corrispondano a questo alto concetto; che le tariffe ferroviarie, cioè, sieno veramente il mezzo, per cui i nostri commerci possano efficacemente ed utilmente risorgere in Italia. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio, per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Riccio. Il ministro dei lavori pubblici non deve meravigliarsi se da ogni parte della Camera sono state presentate interrogazioni intorno alle convenzioni ferroviarie, perchè evidentemente si tratta di uno dei più importanti, e forse del più importante problema della vita pubblica italiana nel momento attuale. A risolvere questo problema Governo e Parlamento bisogna che siano preparati. Ora a me pare,

che le conclusioni della risposta dell'onorevole ministro siano queste: disdetta prima del 30 giugno, e in quel giorno ed in quei modi che il Governo crederà opportuno, ma certamente prima del 30 giugno: trattative per rinnovare le convenzioni, ed il Governo dice con le attuali o con altre Società, ma evidentemente accenna a rinnovazione con le Società attuali perchè non è possibile trovare altre grosse Società. Però, dice il ministro, la rinnovazione deve farsi su altre basi, perchè le convenzioni vigenti hanno fatto cattiva prova. Ora io sono soddisfatto della prima risposta. La disdetta è una misura precauzionale, di cui certamente non potrebbe farsi a meno, ed io sono lieto che il ministro dia la disdetta. Però a me pare, me lo perdoni l'onorevole ministro, che egli abbia corso un po' troppo nella seconda parte delle sue dichiarazioni, ossia nell'affermare, come punto fisso del programma del Ministero attuale, la preferenza da darsi all'esercizio privato. Queste dichiarazioni mi sembrano imprudenti. Vi possono essere necessità che consiglino l'esercizio privato: può essere che le Società richieggano patti per cui può parere non conveniente, sia al Governo, sia al Parlamento, che si venga all'esercizio privato. Bisogna dunque prepararsi ad un'altra ipotesi, bisogna non proclamare la necessità assoluta di un esercizio privato...

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Io ho detto: per quanto è possibile.

Riccio. Io prego l'onorevole ministro di considerare che è avvenuta una trasformazione nell'opinione pubblica e nella Camera sulla grave questione.

Quest'esercizio privato, approvato 20 anni fa come espressione della grande maggioranza della Camera, trovò allora difesa su moltissimi banchi della Camera. Adesso invece è successo un gran mutamento nel paese e nella Camera, e non è escluso che la Camera possa non accettare le convenzioni che saranno concluse. Bisogna dunque che il Governo si prepari anche alla possibilità di un esercizio di Stato, bisogna che sappia che l'esercizio privato, dopo la prova fatta, non sorride più a moltissimi di noi, e che saranno necessari patti molto buoni, perchè si possa venire alla rinnovazione delle convenzioni ferroviarie. Perciò da questo lato mi pare che il ministro abbia fatto un passo più avanti, di quello che forse sarebbe stato opportuno; e, perciò, se mi fosse permesso, io gli consiglierei di studiare l'ipotesi dell'esercizio di Stato, ipotesi che trova su questi banchi molti fautori. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri, per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Nofri. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro, in questa Camera, sono state questa volta più esplicite di quelle che gli interroganti potevano immaginare. Aggiungerò anche troppo esplicite, e troppo gravi soprattutto; tanto gravi, da compromettere, dirò così, l'avvenire della soluzione del problema ferroviario.

Infatti, l'onorevole ministro, mentre ha dichiarato, e di questo gliene dò lode, che non c'è nemmeno da supporre, che si possa parlare di proroga delle attuali convenzioni, ha anche aggiunto, (indipendentemente dall'opportunità o meno di disdire oggi piuttosto che domani, ma sempre prima del 30 giugno le attuali convenzioni) ha aggiunto che crede opportuno fino da adesso, trattare con le attuali compagnie o con altre, per evitare ad ogni costo l'esercizio di Stato. Ora mi pare che il dichiarare oggi ciò, equivalga semplicemente non solo a compromettere, come dissi, il problema per l'avvenire, ma quasi ad imporre, in certo qual modo, alla Camera un indirizzo piuttosto che un altro per la risoluzione del problema stesso. Ora, l'onorevole ministro ha invocato a sostegno di questa tesi l'opinione del Presidente del Consiglio, onorevole Zanardelli; opinione che rimonta, se non erro, al 1876. (*Commenti*) Io non voglio, nè posso ora discutere quest'opinione; solo faccio osservare che, dal 1876 ad oggi, dell'acqua sotto i ponti ne è passata abbastanza; (*Commenti*) ed osservo altresì che, qualsiasi voglia essere l'opinione del Presidente del Consiglio, un Governo illuminato e prudente non può, secondo me, e non deve compromettere, con dichiarazioni simili, la risoluzione del più vasto e del più importante problema economico che interessi oggi la Nazione. Io non ho voluto e non voglio, dappoichè l'interrogazione ed i cinque minuti consentitimi per la replica non si presterebbero, fare nessuno appunto all'esercizio privato, esaltato dall'onorevole ministro, in confronto a quello di Stato; ma voglio semplicemente invitare l'onorevole ministro a presentare qui uno studio che possa metter la Camera in condizione di giudicare e dell'esercizio privato e dell'esercizio di Stato, lasciandola libera di pronunciarsi piuttosto per l'uno che per l'altro. Se però l'onorevole ministro intende invece, come ha dichiarato, di presentare alla Camera dei nuovi contratti, fin d'adesso, e quindi delle nuove compromissioni, per poi

lasciare la Camera libera solamente di fare dell'accademia sull'esercizio privato e sull'esercizio di Stato, allora, onorevole ministro, si ritorna al 1885; e si tornerà quindi a commettere gli stessi errori che si commisero allora. Le Compagnie attuali non possono, secondo me, concedere allo Stato condizioni migliori di quelle che oggi ha; lo Stato, dalla sua parte, non può e non vorrà, io spero, diminuire la sua potenza economica e finanziaria, col concedere alle Compagnie condizioni migliori; dimodochè l'esercizio di Stato s'imporrà al di sopra delle teorie e delle opinioni di ciascuno. Questo pensi l'onorevole ministro; egli, ripeto, venga dinanzi a noi con la questione completamente impregiudicata, e lasci libera la Camera e libero il Paese di risolvere il problema come meglio conviene alla coscienza dell'una e all'interesse dell'altro. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente L'onorevole Pantano ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

Pantano. Sono dolente che, per mia ignoranza, non sapendo che la Camera si riunisse all'una, e non alle due, io sia arrivato tardi per udire le parole dell'onorevole ministro dei lavori pubblici; ma, dalle risposte che ho sentito e da qualche accenno degli amici, ho perfettamente compreso che il suo pensiero è assolutamente difforme dal mio. Ora io ritengo che sia venuto, pel Parlamento italiano, il momento in cui questa questione, sollevata modestamente, sotto forma di semplici interrogazioni, debba prendere un posto assai più alto ed importante. Allorchè io e l'onorevole Colajanni ci facemmo iniziatori, un anno circa fa, di un disegno di legge per un'inchiesta parlamentare sull'esercizio delle ferrovie, allo scopo di integrare l'azione incompleta della Commissione Reale sull'ordinamento ferroviario, l'onorevole Presidente del Consiglio, con lettera motivata diretta alla Commissione parlamentare, dichiarò di non poter assecondare la nostra iniziativa, perchè l'inchiesta ci avrebbe condotti al di là dei sei mesi da noi previsti, e che sarebbero scaduti nel dicembre scorso, impedendogli di portare innanzi alla Camera, entro l'anno 1902, il problema ferroviario. Ora noi abbiamo di già sorpassato il 31 dicembre 1902, ci affacciamo all'aprile del 1903, siamo alla vigilia del termine perentorio prefisso per la denuncia delle convenzioni ferroviarie, e nulla ancora si sa dei propositi del Governo, fuorchè ciò che è trapelato oggi dalle parole dell'onorevole

ministro dei lavori pubblici relativamente al pensiero che ha guidato sempre in questa materia l'onorevole Zanardelli, o che è venuto fuori attraverso le informazioni di qualche giornale ufficioso; mentre nulla ci viene ancora da quella Commissione Reale la quale si allarmava dell'inchiesta nostra, quasi offesa ed oltraggio alla sua, e che invece prolunga da tre anni i propri lavori ed ammonticchia volumi sopra volumi sulla complessa materia, per scaraventarli un giorno addosso ai deputati che non avranno più il tempo, nonchè di studiarli, neppure di leggerli utilmente. (*Approvazioni*).

Ciò è deplorabile, per non usare parole assai più aspre; ma, giunte la cose a questo punto, noi chiediamo che il problema venga risolutamente posto dinanzi alla Camera e che le convenzioni siano intanto denunciate; poichè la denuncia non può essere subordinata al beneplacito di nessun ministro o di nessun Ministero, poichè qui si tratta di uno degli interessi più gravi della vita economica del paese.

Non dimentichiamo, o signori, che le Meridionali non denunciate a tempo, costituirono la catena principale che avvinse il paese al monopolio ed alla tradizione più dolorosa e più vergognosa del nostro regime ferroviario. Ebbene, noi non vogliamo rinnovare gli errori passati; e ciò non dico per lei, onorevole ministro, perchè chi non denunciò le Meridionali, quando le azioni erano in ribasso e si potevano riscattare a basso prezzo, non fu il ministro che aveva ideato le prime linee del nuovo ordinamento ferroviario. Ma lei non è padrone del domani, come non lo siamo noi, ed è perciò che chiediamo la immediata denuncia delle Convenzioni; anche per l'effetto morale che tale denuncia avrà sul paese dopo che le Società fecero annunziare sui giornali che erano pronte esse a denunciare le Convenzioni, ciò che non hanno mai fatto, perchè la loro minaccia era intesa a paralizzare soltanto l'inchiesta parlamentare da noi proposta.

Urge altresì che il problema venga al più presto innanzi alla Camera, perchè, qualunque sia il risultato che sarà per emergere dalla discussione, esercizio di Stato o esercizio privato, bisogna che sia preso in tempo un provvedimento legislativo (come fu fatto nella Svizzera in previsione del riscatto ferroviario), che stabilisca uno speciale riscontro sugli ultimi anni dell'esercizio ferroviario, a tutela degli interessi dello Stato; riscontro effettivo, che finora ci è stato negato, e senza il quale correremo il pericolo di trovarci dinanzi ad un

disastro economico di cui non si saprebbe trovare il responsabile diretto.

Che se pur dovesse prevalere ancora una volta il concetto dell'esercizio privato, noi abbiamo egualmente il bisogno di discutere i capitoli anticipatamente a qualsiasi impegno contrattuale, riprendendo le tradizioni di Baccarini; il quale fu profeta inascoltato di pubbliche jatture quando volle, ma non ottenne, che fossero discussi antecedentemente alle Convenzioni l'indirizzo dell'esercizio, le tariffe e tutto quanto potesse sottrarci al giogo di patti già prestabiliti e difficilmente modificabili.

Noi abbiamo espiato per venti lunghi anni l'errore gravissimo allora commesso; perchè la questione del problema ferroviario non è tanto questione di bilancio quanto di economia nazionale, di cui le tariffe costituiscono, per così dire, la spina dorsale.

E ciò m'induce, onorevole ministro, a rivolgerle un'altra domanda che già le rivolsi nello scorso anno. Io le domandai allora, appena votata la legge sulle ferrovie complementari, che ci fossero presentati i capitoli in base ai quali avrebbero dovuto aprirsi gli appalti; ma ella rispose che ciò le avrebbe legate le mani, perchè la Camera stava per chiudersi e lei sarebbe stato così impedito di procedere agli appalti durante le vacanze.

Ma le vacanze sono passate, la Camera è aperta da sei mesi, le concessioni non sono state date, ma non sono venuti nemmeno i capitoli innanzi a noi per sapere con quali criteri si intenda procedere; perchè, mentre le popolazioni attendono con ansia le ferrovie complementari, se non si adottano tariffe in armonia ai bisogni dei nostri commerci, le nuove costruzioni non faranno altro che aprire un nuovo buco nelle finanze dello Stato e segnare una nuova delusione nello sviluppo economico del paese. (*Approvazioni*).

Da ciò la necessità di armonizzare le ferrovie complementari con le linee esistenti in un concetto uniforme, razionale e completo di tariffe. E quale momento più opportuno di questo per farlo, posti, come siamo, di fronte alla imminente rinnovazione dei trattati di commercio e alla non lontana revisione delle Convenzioni marittime? In un momento di risveglio della vita economica del paese, in cui il problema ferroviario si riconnette e si allaccia con tutto quanto il problema collettivo della nostra vita economica?

È un'alta e grave responsabilità che Governo e Parlamento assumerebbero tentennando

ed indugiando. Vi ha di più. Noi non possiamo discutere convenientemente la riforma tributaria senza sapere quale sarà il nuovo indirizzo da dare al problema ferroviario. Come venite a parlarci di sgravi, quando, probabilmente, 15, 20 milioni all'anno, tolti al bilancio, ci possono mettere in condizioni di fare il riscatto ferroviario pagando gl'interessi dei capitali che ci saranno necessari? Che importa al paese di un pugno di farina e di un pizzico di sale (*Bravo! Bene!*) quando sono in gioco i più alti problemi economici della patria? (*Bravo! Bene!*). Noi non vogliamo ripetere la storia di Esaù che barattava i più vitali interessi economici del paese con un piatto di lenticchie! Noi domandiamo che il Governo ponga al più presto dinanzi al Parlamento il grave problema; se non lo farà, lo faremo noi con una mozione e la Camera deciderà. (*Bene! Bravo! - Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunicardi, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Brunicardi. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha ripetuto oggi qui una frase che io ritengo inesatta. Le convenzioni ferroviarie, egli ha detto, non sono state un buon affare nè per le Società, nè per il Governo. Mi permetta l'onorevole ministro di dire che certamente non sono state un buon affare per il Governo; di questo possiamo essere sicuri. Ma il dire che non sono state un buon affare per le Società mi pare un giudizio alquanto azardato. Innanzi tutto è facile osservare che fino a questo momento è stato distribuito un discreto interesse al capitale impiegato: ma vi è un'altra importante considerazione da fare. L'onorevole ministro sa meglio di me che le Società hanno già affacciate varie pretese; hanno fatto già far capolino a vertenze importantissime, come quella, ad esempio, riguardante la percorrenza dei carri, che, si dice, importerà parecchi milioni. Ora aspettiamo che sia fatta la liquidazione di queste vertenze per dire che le convenzioni siano state un cattivo affare per le Società.

L'onorevole Ministro, nella dichiarazione fatta oggi alla Camera, è stato molto più esplicito, che in quella fatta il 12 febbraio al Senato. Infatti il 12 febbraio al Senato egli diceva: « Il Governo non può far nulla, non può dichiarar nulla, anche per riguardo alla Commissione Reale, che non ha presentato la relazione ». Mentre questo dichiarava il 12

febbraio al Senato, si diceva d'altra parte (e sembra che fosse vero, perchè è stato confermato dalle dichiarazioni che egli ha fatto oggi alla Camera), che fino dal luglio dell'anno passato l'onorevole ministro aveva invitato le Società a presentare le loro proposte. Ora stando così le cose, io domanderei all'onorevole ministro se questo lavoro, che verrà presentato dalla Commissione Reale di inchiesta, è stato messo da parte e non se ne terrà più conto. Questo mi pare che sia un punto interessante perchè, ripeto, le dichiarazioni fatte oggi alla Camera dall'onorevole ministro non sono concordi con quelle fatte al Senato.

L'onorevole ministro poi mi permetta di fare una osservazione. Egli ha affermato la quasi certezza di venire all'esercizio privato; ebbene, io dubito molto che, non ostante tutta la sua buona volontà, dati i fatti nuovi, date tante circostanze, egli possa arrivare a stipulare delle convenzioni per l'esercizio privato; perchè egli è troppo premuroso dell'interesse dello Stato. Ma, ad ogni modo, onorevole ministro, anzichè invitare le Società a presentare proposte per poter arrivare ad avere, come ella ha detto, convenzioni determinate e precise, sarebbe meglio che ella si formasse un concetto chiaro, tenesse conto di tutte le circostanze, dei termini precisi del problema, e poi indicasse ella, se non altro, i caposaldi di questo contratto da stipulare.

A questo proposito mi permetto di farle un augurio, ricordando un aneddoto storico. Agostino Depretis trattava le convenzioni direttamente coi direttori, così alla buona, in famiglia, nella sua villa di Stradella. In quella villa c'era un grande fico, le cui larghe foglie proiettavano un'ombra piacevole. Ora, sotto quell'albero si riunivano appunto i direttori per studiare le convenzioni del 1885.

Presidente. Un fico che diventa un'interrogazione! (*Viva ilarità*).

Brunicaudi. Onorevole presidente, creda che l'aneddoto calza veramente. Un giorno cadde un frutto maturo sopra un articolo e ci fu uno di questi direttori che gaiamente disse: questo articolo varrà un fico! Quell'articolo era l'articolo che riguardava l'allegato B, che è costato tanti milioni all'Erario. Onorevole Balenzano, quando tratta coi direttori le faccio un augurio caldissimo, di non fare articoli che valgano un fico! (*Commenti animati*)

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Mi si permetta di non raccogliere l'aneddoto dell'albero di fico, all'ombra del quale il capo del Governo discuteva con i direttori delle Società. Se mai dovesse toccare a me il grave e non ambito onere di concludere convenzioni, eviterò certo con tutte le mie forze di avere i danni della caduta del fico; e ad evitarli ricorrerò ai consigli dell'onorevole Brunicaudi.

L'onorevole Pantano, soltanto perchè non era presente quando io parlai, con voce forte intimò al Governo di denunciare le convenzioni. Se si fosse trovato presente, avrebbe udito le mie esplicite dichiarazioni, che le attuali convenzioni saranno in termine denunciate, senza che occorra intimazione da parte di alcuno.

Teme l'onorevole Nofri che, col trattare per nuovi e possibili contratti, il Governo pregiudicherebbe la questione, ed avrebbe l'aria d'imporci alla Camera. Me lo perdoni; ciò non è esatto. Se, con la presentazione di un progetto di legge, nessuna imposizione può ravvisarsi da parte del Governo, molto meno può esservi tale concetto nel caso di preparare le convenzioni. La Camera le approverà se approva il sistema di esercizio privato, e se riconosce utili al paese le convenzioni che il Governo presenta; ed il Governo non può, nel caso che le sue proposte sieno respinte, non comprendere il suo dovere, che è inerente alla mancata fiducia della Camera.

Voci all'estrema sinistra. Sarebbe tardi.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Prego la Camera di ricordare che abbiamo ancora due anni di tempo; non è quindi esatto che la Camera sarebbe sorpresa, impreparata. Mi si consenta di rettificare un'affermazione dell'onorevole Pantano, il quale crede che, cullandoci nella ipotesi delle convenzioni, potremo non esercitare in questi ultimi tempi quel controllo speciale che è necessario per l'eventuale passaggio dall'esercizio privato a quello di Stato. In risposta ad un'interrogazione dell'onorevole Libertini dichiarai ieri che, in vista della scadenza delle convenzioni ferroviarie, il Ministero intende rafforzare la sorveglianza governativa sull'esercizio delle reti ferroviarie. Cotesto provvedimento è necessario sì nella ipotesi dell'esercizio di Stato, che in quella di nuove convenzioni; imperocchè in qualsiasi ipotesi abbiamo bisogno di liquidare tutto il passato, affinché Camera e paese sappiano quali sieno le condizioni vere delle nostre ferrovie, anche per evitare esagerazioni in qualunque

senso. L' onorevole Pantano dichiarò di voler rinunziare anche alla diminuzione della tassa sul sale per dedicare 14 o 15 milioni all'anno al riscatto delle ferrovie. Se la Camera fosse chiamata a discutere di codesti riscatti, vedrebbe che non è necessario sacrificare alcuno dei proposti sgravi.

Non è neppure esatto che io abbia detto che a qualunque costo vogliamo l' esercizio privato. Dissi che nei limiti del possibile intendiamo preferire le convenzioni all' esercizio governativo; locchè non significa voler rimanere a qualunque costo soggetti alle Società, se non ci riuscirà di stabilire convenzioni utili ed opportune. Comprendo che alcuni degli interroganti abbiano il proposito determinato di volere a qualunque costo l' esercizio governativo; ma essi non possono pretendere che la loro idea debba essere la nostra. Trattasi di due concetti opposti, fra i quali la Camera dev'esser giudice.

Recentemente Jaurés espresse la sua opinione di doversi fare ogni sforzo affinché le ferrovie, invece di appartenere a compagnie private, si esercitino dallo Stato, affinché i ferrovieri che hanno soltanto mezzi deboli di resistenza contro le Società, potrebbero fare maggior resistenza contro lo Stato.

Indubitatamente l'onorevole Pantano, e gli altri interroganti, parteggiano per l'esercizio di Stato per ragioni del tutto diverse da quelle di Jaurés; ma devono riconoscere che trattasi di problema gravissimo, che non può risolversi in sede d'interrogazione. È pagina splendida nei nostri annali parlamentari la discussione che ebbe luogo a proposito delle convenzioni del 1885. (*Commenti animati e dinieghi dell'estrema sinistra*)

Non può negarsi che quella discussione onora il Parlamento italiano. Basterebbe il ricordo dei nomi di Spaventa e di Baccarini, che lottarono tenacemente per sostenere le loro idee. E sono sicuro che l'attuale Camera farà una discussione egualmente degna di sé su questo gravissimo problema. Durante il 1903, il Governo adempirà il suo dovere di chiamare la Camera a giudicare su questa vitale questione; e confido che gli onorevoli interroganti e noi, nella discussione del gravissimo problema, c'ispireremo all'unico concetto, che tutti ci unisce: trovare la soluzione più utile e più favorevole agli interessi del paese. (*Benissimo! Bravo!*)

Verificazione di poteri.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta

minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno il quale reca: Verificazione di poteri, elezione del collegio di Lucca (eletto Martini).

Le conclusioni della Giunta delle elezioni sono le seguenti: « A voti unanimi vi proponiamo senz'altro di dichiarare nulla l'elezione « del deputato Ferdinando Martini nel collegio « di Lucca ». (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare su queste conclusioni, le pongo a partito. Chi le approva si compiacca di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Dichiaro quindi nulla l'elezione del deputato Ferdinando Martini e vacante il collegio di Lucca.

Domanda di autorizzazione di procedere all'arresto del deputato Todeschini.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Domanda di autorizzazione per procedere all'arresto del deputato Todeschini.

De Martino. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Martino. Propongo alla Camera di rimandare di otto giorni questa discussione.

La relazione ci è stata distribuita da poco tempo e l'argomento è gravissimo. Già altra volta per simili casi fu rimandata la discussione a due o tre giorni. Del resto io credo che, nel momento presente, convenga procedere oltre nella discussione della riforma giudiziaria.

Santini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Santini. Essendomi iscritto per parlare su quest'argomento, acconsento il differimento ma non ad otto giorni, sibbene a dopo l'esaurimento della discussione sulla riforma giudiziaria.

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole De Martino propone che la discussione sia rimandata a martedì prossimo.

Onorevole Santini, accede ella alla proposta dell'onorevole De Martino?

Santini. Pregherei piuttosto l'onorevole De Martino di accettare la mia proposta, che è più larga.

Presidente. Vuol dire che metterò a partito la proposta dell'onorevole De Martino. Se non sarà approvata, metterò a partito quella dell'onorevole Santini.

Dunque l'onorevole De Martino propone che la discussione sulla domanda di autorizzazione per procedere all'arresto del deputato Todeschini sia rimandata di otto giorni.

Pongo a partito questa proposta. Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della prima lettura del disegno di legge: Ordinamento giudiziario.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della prima lettura del disegno di legge: Ordinamento giudiziario.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

(Segni di attenzione).

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Onorevoli colleghi. Se mi fosse lecito obbedire a un sentimento di soddisfazione egoistica, anzi che alle esigenze del tempo e dei lavori parlamentari, che incalzano, vorrei ancora indugiare a prendere la parola; perchè io meno di ogni altro saprei giudicare stanca ed esaurita questa discussione e non attendere che anche gli altri autorevoli iscritti rendessero più largo il contributo che essa, pur giunta a tanta altezza, porta all'opera della riforma. E non poteva accadere altrimenti, poichè, esempio non frequente negli annali dei Parlamenti, qui tacquero le dissensioni politiche e dagli opposti settori sorsero concordi le voci confortatrici di adesione e di plauso. L'indole stessa delle critiche, venute del pari da avversari e da amici, forse per dimostrare che è umana la leggenda idumea degli amici di Giobbe, palesa che non sono mosse da spirito d'opposizione, ma che domina in tutti il pensiero della responsabilità egualmente sentita nell'ora in cui ci accingiamo a riordinare una delle più alte istituzioni dello Stato.

È sorta, è vero, qualche voce isolata, sfiduciata e diffidente, a muoverci rimprovero di aver posto questo problema; ma fu condannata a perdersi inascoltata e senza eco nel concerto unanime delle voci concordi di tutti gli oratori, i quali riconobbero e mostrarono che la riforma è imposta da circa 40 anni di studi, di lavori, di preparazione, da tutto un lungo passato che molti di noi hanno ricercato nelle mute pagine dei libri, negli atti dei congressi forensi e nei documenti parlamentari: tutto un passato vivificato nell'odierno dibattito non inferiore ai precedenti per dottrina ed altezza di aspirazioni e di intenti e

fortunatamente meno travagliato da profondi e quasi irreconciliabili dissensi di programmi, di sistemi e di scuole, e meno perturbato dal grido di interessi offesi.

Dopo questi precedenti, dopo quarant'anni di speranze, di voti e di promesse, riconfermate in quattordici discorsi della Corona, venire innanzi al Parlamento con limitate proposte di ritocchi parziali, sarebbe stata una irrisione, soprattutto di fronte al paese, che aspetta fin dal giorno in cui l'ordinamento giudiziario delle antiche provincie fu esteso alle nuove e da queste accettato solo perchè ebbe carattere temporaneo e fu detto che doveva essere provvisorio. La stessa magistratura, quella che si chiude nella sua dignità e lavora, la quale è indifferente alle vanità irrequiete che le si agitano intorno e che non possono pretendere di rappresentarla, la stessa magistratura, se avesse l'abitudine di indirizzarsi al Parlamento, potrebbe parlare a noi il linguaggio di quel Procuratore generale che in tempi non lontani, quando la magistratura in Francia era molto discussa, rivolgendosi ai poteri dello Stato, diceva:

« Se mi fosse permesso di far udire al Governo una preghiera, da questo seggio in cui gli è piaciuto di collocarmi, io gli domanderei di affrettare l'ora del riordinamento giudiziario. Non è lecito lasciare che l'incertezza pesi a lungo sulle istituzioni della giustizia. Gli uomini ai quali ne è confidato il deposito non debbono essere esposti alle incertezze ed allo scoraggiamento ».

Il Governo ha compiuto il suo dovere. Dovere indeclinabile; poichè io domando alla lealtà stessa di coloro che osarono dubitarne, se sia lecito al Governo e al Parlamento di lasciare mal sicura di sè, indebolita, una istituzione tanto discussa nella quale tutti si trovano a disagio e malsicuri, come si deve essere in un ambiente di sospetti e di sfiducia.

Non è esatta l'affermazione dell'onorevole Bianchi Emilio, che la relazione ministeriale sia stata la prima a denunziare al paese questa condizione di cose. No; essa fu esposta nelle relazioni che accompagnano gli anteriori disegni di legge, di iniziativa del Governo e dei Deputati; essa fu ripetutamente affermata in tutte le discussioni parlamentari del bilancio di grazia e giustizia, ed ebbe qui nuovamente eco nei discorsi di questi giorni.

I magistrati quindi avrebbero ragione di rivolgerci l'appello di quel procuratore generale, soprattutto quanti sentono altamente di sè; e non sono pochi. Niuno lo sa meglio

di me; ed io posso associarmi alle parole con le quali l'onorevole Mariotti, nel suo elevato discorso, riassumeva l'opinione quasi concorde della Camera; che cioè non mancano nel corpo giudiziario numerosi funzionari integri e colti, giovani valorosi che adempiono con coscienza e zelo i loro doveri, tanto più mirabilmente in quanto li devono compiere nella penosa condizione nella quale oggi si trovano.

Ma, d'altra parte, appunto queste condizioni ammoniscono che non si deve ritardare la riforma; ammoniscono che è passata l'ora dei ritocchi parziali, i quali, quand'anche valessero ad eliminare alcuni difetti, ne lascerebbero sussistere altri, e con essi la cagione dei mali che si lamentano. Questi ritocchi, oltre che inadeguati, sarebbero vani: l'esperienza ha dimostrato che sarebbero, invero, condannati all'insuccesso.

Non naufragarono forse, e tutti lo rammentiamo, le proposte del ministro Costa e d'altri, intese a dare alla magistratura garantigie anche minori di quelle che proponiamo? E ciò perchè gli animi erano mal disposti a concederle se non ad una magistratura posta in condizione di valersene, non a privilegio d'impunità, ma per i fini sociali che le rendono necessarie.

Non avrebbe, d'altra parte, la Camera consentito ai più alti stipendi, se non per darli a magistrati che dessero affidamento di possedere, nella grande maggioranza, i più alti requisiti di capacità e di carattere. E meno poteva concederli a quelli tra essi che dovessero restare in uffici scarsi di affari, a godersi, inoperosi ed inerti, gli aumentati stipendi. Certo sarebbe parso eccessivo ed inutile domandare ai contribuenti un sacrificio (quel sacrificio che gli onorevoli Ferri, Girardi, Caratti, Libertini G. e tanti altri ci incoraggiarono a chiedere) ove non servisse a migliorare la magistratura, a liberarla dai vizi, per i quali le istituzioni decadono, ad impedire i travimenti individuali e con essi i sospetti e le facili accuse; sarebbe stato ingiusto, dico, domandare un sacrificio ai contribuenti, se non si potesse raggiungere lo scopo voluto dalla riforma.

Quando, or volgono due anni, dopo lunga discussione, alla quale presero parte parecchi nostri colleghi, io assunsi l'impegno di presentare questo disegno di legge feci ciò, mosso dalla considerazione della condizione di cose alle quali ho accennato, e che furono poste in luce dai nostri colleghi; ma tale impe-

gno assunsi anche perchè sapeva di essere interprete sincero del pensiero e degli intendimenti del Presidente del Consiglio. E al pari di me la promessa riforma, che oggi viene sotto gli auspici di lui, sotto gli stessi auspici poneva l'onorevole Sacchi nella relazione del bilancio di grazia e giustizia. Egli, infatti, domandava che la riforma fosse ispirata agli alti e radicali concetti manifestati dall'onorevole Zanardelli e accolti con plauso universale da tanti eminenti giuristi d'Italia, riuniti a congresso in Torino. Questi concetti coi quali sono in perfetta armonia i principî informativi della riforma e le norme fondamentali del disegno di legge, questi concetti saranno posti in luce dalla sua dominatrice parola e dalla sua autorità di giurista e di uomo di Stato, cui resero giusto omaggio, con unanime consenso, tutti gli oratori.

Tale concordia però di sentimenti, ai quali mi associano 25 anni di devota amicizia, sarebbe vana come sarebbe meno che niente il ricordo della potente impronta lasciata nelle riforme legislative e giudiziarie da lui compiute, delle quali parlarono molti nostri colleghi, se la rappresentanza nazionale non aiutasse al compimento dell'opera cominciata, corrispondendo alle speranze ed ai voti dell'opinione pubblica, della quale in questi giorni la stampa s'è resa interprete pressochè unanime.

A me nell'odierna discussione spetta un ufficio meglio confacente alla parte assunta nell'opera della riforma e pur troppo insieme noioso per me e soprattutto per chi deve ascoltarmi, essendomi imposto di esaminare le osservazioni, le obiezioni e le critiche sollevate nella discussione stessa: e per questo ufficio chiedo anche l'indulgenza dei colleghi che alla discussione partecipano, poichè non è difficile che alcunchè mi sfugga di quanto fu detto da quarantacinque oratori.

Tanto più io potrò e dovrò non tener conto di tutte le osservazioni, dopo che i vari oratori, con alterna vicenda accettando questo o quello dei punti sostanziali della riforma, li difesero contro le critiche degli altri; sicchè le mutue confutazioni rendono più facili e spesso non necessarie le mie. E di ciò, oltre che essere grato, traggo anche argomento a sperare che, contrariamente ai presagi di alcuni rari oppositori, si realizzi l'augurio di molti, perchè quanti consentono nei principî fondamentali del disegno di legge sacrifichino alcunchè delle proprie opinioni tecniche e scientifiche. Questa speranza è confortata dagli esempi degli onorevoli Riccardo Luzzato, Mariotti, Pozzi Domenico, Gallo, Fortis, Finocchiaro Aprile

Carlo Del Balzo, i quali, seppure espressero alcuni dubbi su una od altra disposizione della riforma, manifestarono il fermo proposito di trovarsi, in qualunque evenienza, concordi nel voto con gli onorevoli Fani, Gallini, Colombo Quattrofrati, Sorani, Matteucci e quanti altri si dichiararono pronti a votare il disegno di legge, anche se non fossero accolti gli emendamenti da essi consigliati.

Non andrà certo perduto, nè sarà vano il consiglio autorevole del deputato Marcora, il quale, non sospettabile certo di esser timido amico d'ogni progresso, pure saggiamente ammoniva che le Assemblee legislative devono avere la prudenza di contemperare l'ideale della perfezione tecnica e dottrinale con le leggi della opportunità e dell'adattabilità di fronte alle condizioni reali del paese.

Questi criteri furono di guida nel preparare e nel concretare il disegno di legge che, come ha dimostrato, con la sua frase incisiva, l'onorevole Gallo, non si propone che uno scopo precipuo: quello di migliorare l'ordinamento esistente. L'oblio di questo concetto fondamentale è stato la cagione principale di molte critiche, come influi ad allargare il campo delle aspirazioni e dei desiderî, solo spiegabili e giustificabili di fronte a proposte volte ad attuare un piano organico del tutto nuovo.

È vero che il piano presentato da noi, nel quale molti oratori riconobbero genialità, armonia di linee ed unità di organismo, abbraccia e tocca molteplici e vitali problemi della materia giudiziaria, disciplina l'ordine delle competenze e delle giurisdizioni, risolve i quesiti delle nomine e delle promozioni, degli stipendi e della gerarchia. Però lascia integra la struttura generale dell'odierno ordinamento e sopra tutto rispetta e mantiene inalterate tutte le sedi giudiziarie.

Non distrugge, quindi, per riedificare, ma trasforma, guidato da quella legge di evoluzione, della quale l'onorevole Fani, nel suo felice discorso, ricordò le fasi e il graduale svolgimento nelle riforme che si andarono a mano a mano proponendo o compiendo, affine di migliorare il corpo giudiziario e liberarlo dai vizi che lo indeboliscono e lo guastano.

Il piano che discutiamo provvede ad eliminarli. La ferrea gerarchia napoleonica è spezzata. Il magistrato padrone di sè, non tormentato dalla febbre continua delle promozioni, da speranze e da timori che lo rendono sospetto, tolto alle strettezze della vita con gli stipendi equamente remunerativi, è costituito indipen-

dente e in tale dignità che lo rialza ai propri occhi e lo colloca alto nella estimazione e nel rispetto del pubblico.

Questa salutare e benefica trasformazione ha l'unanime adesione perfino dei pochi i quali, al pari dell'onorevole Ferrero di Cambiano, guardano il disegno di legge con timore e sospetto.

Ma il consenso di alcuni comincia a venire meno quando si tratta di accettare le altre norme ugualmente dirette all'intento di costituire una magistratura che raggiunga un più alto livello intellettuale e morale.

Per conseguire tale scopo è condizione essenziale ridurre il numero superfluo ed eccessivo dei magistrati. E ciò è indispensabile per rendere agevole la scelta dei più idonei, di coloro cioè che possiedono la coltura, il criterio sano, la sagacia, la conoscenza degli uomini e degli affari: doti tanto necessarie per l'arte di giudicare, ora soprattutto che si fanno ogni dì più complicate le relazioni sociali e la legislazione muta rapida come la legge del progresso.

Importava quindi limitare quel numero eccessivo di magistrati che è vizio principale e causa non ultima della debolezza del nostro ordinamento giudiziario. E il disegno di legge vi pone riparo con quell'insieme di norme che ne formano l'organismo, e che permette di raggiungere colla riduzione del personale un complesso di utilità e di benefici altrimenti non conseguibili e alcuni dei quali, mentre altri passarono inosservati, furono notati.

E qui mi viene in mente un addebito che ci fu mosso e del quale l'onorevole Gallo fece sommaria giustizia.

Secondo alcuni, si sarebbe potuto egualmente conseguire lo scopo con la riduzione e la soppressione di collegi ed uffici giudiziari, superflui od inutili, soppressione che non avremmo osato proporre, vinti dal timore di urtare contro gli interessi locali anche i meno legittimi.

Non è certo tale coraggio che sarebbe mancato ad un Ministero presieduto da Giuseppe Zanardelli, il quale fu il ministro che propose la prima e forte riduzione delle preture inopere, ottenne dal Parlamento la legge per sopprimere i tribunali di commercio, offendendo molti interessi che protestavano, e riuscì a far approvare l'altra che unificava in Roma, per la materia penale, la Corte di Cassazione, toccando gli interessi e le tradizioni delle più grandi città italiane.

Se oggi come allora l'interesse generale avesse imposto altre soppressioni, oggi come

allora non avremmo invano fatto appello al patriottismo illuminato dell'Assemblea nazionale.

Ma il sacrificio sarebbe stato inutile ed insufficiente al fine voluto, inquantochè una riduzione di tribunali e di preture avrebbe consentito solo di eliminare uno scarso numero di magistrati, inadeguato per quella selezione senza la quale non si può avere una buona magistratura e porre una diga alla inondazione delle mediocrità.

Ecco perchè noi abbiamo creduto che non fosse utile procedere per la via delle soppressioni, le quali avrebbero imposto un sacrificio, un danno a numerose popolazioni con effetti tanto inadeguati ai fini della riforma.

Ed è facile immaginarlo: se oggi vediamo sollevarsi così larga agitazione, in nome di giudicabili che non si vorrebbero allontanati dalla sede del circondario per pochi appelli che vi si possano discutere, quale e quanta sarebbe stata l'eco di queste doglianze e come sarebbero state trovate più degne di essere accolte ed ascoltate dalla Camera, se avessimo offeso gli interessi dei giudicabili da centinaia di preture e da parecchie decine di tribunali?

Noi quindi abbiamo concretata la riforma sopra altre basi e con altri intendimenti, che, meno perturbando tradizioni, abitudini, interessi, consentono di raggiungere meglio lo scopo di sollevare la magistratura a quella altezza nella quale noi tutti desideriamo di collocarla.

Giunto a questo punto, poichè, come ho dichiarato, le linee fondamentali della riforma saranno, più che dalla mia, illustrate dalla parola del Presidente del consiglio, a me non resta che scendere dai concetti generali per venire all'esame delle varie obiezioni mosse a punti singoli e staccati della riforma, cioè alle questioni concernenti, l'istituto del conciliatore e del giudice unico; l'ordine delle giurisdizioni e delle competenze e gli interessi locali; la riduzione del personale ed i conseguenti effetti finanziari delle riduzioni medesime; l'istituto del Pubblico Ministero; in ultimo le disposizioni transitorie.

Mi indugero solo ad esaminare le critiche e le osservazioni riferentisi ai punti sostanziali i quali importa siano chiariti prima di deliberare o no il passaggio alla seconda lettura; poichè il voto che la Camera è chiamata a dare non equivale, come disse l'onorevole Bianchi Emilio, alla presa in considerazione

delle proposte di iniziativa parlamentare, ma significa approvazione dei concetti informativi del disegno di legge, che lo studio della Commissione e le successive deliberazioni della Camera potranno, ove lo reputino opportuno, solo emendare nelle disposizioni secondarie che attuano quei concetti. Quindi non raccoglierò tutte e singole le osservazioni che sono state fatte nella Camera, ma quelle che si riferiscono a dispute le quali possono influire sulla essenza stessa della riforma, poichè tutte le questioni di modalità secondarie potranno essere discusse in seconda lettura. Incomincerò dai conciliatori.

Voci. Riposi, riposi!

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Poichè non sto troppo bene in salute, se me lo permettono, riposerei pochi minuti.

Presidente. Riposi, riposi pure, onorevole ministro. (*L'onorevole ministro si riposa due minuti*).

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, desidero continuare.

Presidente. Parli, parli pure.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Incomincio dal giudice degli umili sebbene l'innovazione che limita la sua competenza sia stata quella che sollevò meno vivo contrasto, poichè ebbe più fautori convinti, che avversari. Parecchi oratori, dall'onorevole Gallini all'onorevole Cerri, dall'onorevole Galluppi all'onorevole Cavagnari e all'onorevole Ferri, che volle pure far udire la sua robusta parola in favore dei modesti litiganti, sollevarono obiezioni su questa parte della riforma. Si disse che essa toglie alle classi meno abbienti il giudice vicino e lo costringe a cercarlo in sedi lontane con notevoli disagi e maggiore dispendio. L'onorevole Ferri, anzi, ha inneggiato all'idea di un domani, che egli intravede lontano, e che, per questo riguardo almeno, potrebbe anche non esserlo, un domani in cui alle contestazioni giudiziarie si sostituisca la giustizia degli arbitramenti sull'esempio della legge olandese e di altre, secondo le quali in ogni grado di giurisdizione, il giudice deve, *in limine litis*, tentare la conciliazione tra le parti: idea morale e sociale che risponde al concetto vagheggiato molti anni sono dal Pisanelli, il quale aspirava ad attuare questo istituto, che, del resto, ha avuto un principio di pratica attuazione nell'obbligo a pretori di tentare la conciliazione e con l'istituto stesso del giudice conciliatore.

Infatti secondo il concetto originario, quest

conciliatore avrebbe dovuto essere il cittadino rispettato ed autorevole, incaricato di comporre amichevolmente i modesti litigi, di far opera intesa a troncare le contestazioni, e indurre le parti a non litigare. Ma che è avvenuto dopo le leggi del 1891 e del 1892? Per ragioni di opportunità politica, si aumentò la competenza dei conciliatori non solo per attenuare gli effetti derivati dalla abolizione di alcune preture, ma per la previsione di possibili abolizioni future. E così il giudice conciliatore, invece di essere solo chiamato a risolvere e comporre le controversie *ex æquo et bono*, divenne un magistrato che deve decidere *ex lege et jure*. Le sue sentenze per valore al disopra di 50 lire divennero appellabili. Ora è noto, fu constatato nei discorsi dei Procuratori Generali, e dimostrato con la scorta delle notizie raccolte dalla Commissione generale della statistica giudiziaria, e lo ricordò l'onorevole Matteucci, che il primo effetto di tale riforma fu questo: scemarono le conciliazioni e crebbero le sentenze, specialmente le interlocutorie. Davanti il conciliatore, diventato giudice, i faccendieri, con più frequenza chiamati a difendere i litiganti, appunto per l'aumentato valore delle cause, sollevano spesso le più audaci e complicate questioni di diritto; ed il magistrato popolare, nell'imbarazzo di risolverle, le sfugge con le interlocutorie, quando non si trovi nelle condizioni di quel conciliatore del quale un Procuratore Generale riferiva che, chiamato a render conto dell'indugio a pronunziare la sentenza, diede questa giustificazione: « ho chiesto il parere a un giornale giuridico, ma ha tardato a mandarmi la risposta e non ho potuto fare la sentenza ». (*Si ride*).

Con tale sistema, il conciliatore non è più il cittadino autorevole che compie una missione di pace: è un giudice chiamato a dare con metodo scientifico i motivi della sua decisione, sicchè diventano maggiori le difficoltà di trovare chi offra le garanzie o si senta di possedere i requisiti necessari per l'arte di giudicare.

I procacciatori o coloro che sono l'anima e l'espressione dei partiti locali offrono il maggior contingente delle persone disposte ad accettare l'ufficio. Perciò l'autorità giudiziaria, come asserì l'onorevole Colombo Quattrozzi, è spesso costretta, nella difficoltà della scelta, a lasciare vuoti i posti, quante volte le liste proposte non contengano altri nomi che di persone che non offrono garanzie di capacità o di imparzialità.

Non mancano certamente i benemeriti cittadini, soprattutto nei centri più popolosi, i

quali adempiono con zelo e abnegazione il nobile ufficio; ma è nei piccoli Comuni, ossia nel maggior numero, che diventa necessario provvedere, perchè cessi una condizione di cose che non torna a vantaggio della pacificatrice azione della giustizia.

Inoltre, l'appellabilità delle sentenze contribuisce molto, anch'essa, a snaturare l'istituto della conciliazione poichè produce l'effetto di costringere il conciliatore a motivarle con un ragionamento di diritto, a risolvere con interlocutorie questioni d'indole puramente giuridica. E così accade che, per controversie di minimo valore, si arriva a spese che toccano le 15, le 20, le 30 e le 40 lire. Laonde tutti i vantaggi che si vorrebbero ottenere con questa istituzione, di evitare cioè lungaggini e spese, di giovare ai litiganti, vanno perduti. Ecco brevemente le ragioni, le quali ci consigliano, memori di un antico ammaestramento che quando le istituzioni decadono conviene ricondurle alla loro origine, a restituire il conciliatore tale quale era nei primi tempi, limitando la sua competenza alle cause del valore di 50 lire. Nè questa limitazione nuoce agli umili. Essi non saranno costretti più ad adire il pretore in appello e così a sostenere le spese di due giudizi, ma per le cause di valore eccedente le cinquanta lire ricorreranno al pretore direttamente, ed avranno una decisione la quale risolva definitivamente la vertenza, perchè, contrariamente a quello che alcuni dei nostri colleghi hanno pensato o creduto, le sentenze in cause di valore fino a 100 lire, pronunziate dai pretori, sono inappellabili.

L'onorevole Ferri ha riconosciuto gli inconvenienti che presenta l'istituto così come oggidi funziona; ed ha proposto di porvi riparo col retribuire i conciliatori. Il rimedio mi pare che riuscirebbe poco efficace. Tralascio di considerare la spesa non lieve di parecchi milioni, che sarebbe necessaria, il pericolo di eccitare a gare e ad intrighi di cacciatori di stipendi. Mi basta notare che persisterebbero le cause del male aggravato da una forte spesa che influirebbe, più che a toglierlo, ad accrescerlo. Infatti, resterebbero le stesse difficoltà della scelta, poichè non è facile trovare parecchie migliaia di persone fornite delle attitudini per esercitare l'ufficio di giudice chiamato sempre a risolvere controversie di diritto; sicchè, ove il conciliatore serbasse le funzioni odierne, non si potrebbe sfuggire al dilemma di Bentham: « la decisione del conciliatore sarà pronunziata in base a ragioni insufficienti o sufficienti. Nel

primo caso sarà ingiusto, nel secondo l'ufficio del conciliatore avrà usurpato quello del tribunale».

Non si reca, ripeto, pregiudizio alcuno agli interessi degli umili, ma si rende loro un vero servizio con le proposte disposizioni le quali assegnano al conciliatore il vero ufficio suo, che è quello, non di far litigare, ma di impedire di litigare, di essere un amichevole compositore, non un giudice di diritto. Essi, attribuendosi alla competenza del pretore le cause di maggior valore, avranno lo stesso giudice degli altri cittadini, che può egualmente conciliare, mentre offre maggiori garanzie di una giustizia meno incerta, meno dispendiosa e più sollecita col decidere inappellabilmente. Spero che queste spiegazioni faranno consentire con noi anche i reluttanti ad accettare questa parte della riforma.

Ed ora mi avventuro, senz'altro, nel pelago delle questioni che sorgono e s'intrecciano nella materia complessa dell'ordine delle giurisdizioni e delle competenze, prima fra le quali viene quella del giudice unico. Giova notare, anzi tutto, che il maggior numero degli oratori, dall'onorevole Fani all'onorevole Girardi, dall'onorevole Pozzi all'onorevole Finocchiaro, dall'onorevole Fortis all'onorevole Girardini, dall'onorevole Perla all'onorevole Gualtieri, all'onorevole Matteucci, hanno riconosciuto il nesso armonico e l'inscindibilità che lega i vari istituti tra loro e questi con l'organismo intero del nostro progetto a base del quale sta il giudice unico; ed al vertice, la Cassazione unica. Perciò non mi fermerò sopra una obiezione pregiudiziale mossa da coloro, i quali hanno affermato che l'istituto del giudice singolo sia unicamente voluto per diminuire il numero dei magistrati e aumentare gli stipendi senza aggravio del bilancio. Se valesse la pena di insistere nella confutazione di questo argomento, basterebbe ricordare che l'idea del giudice unico si è affacciata e poi concretata in molti dei progetti di legge sinora presentati, spinti dalla tendenza della società moderna, che, secondo l'opinione di Massimo d'Azeglio, è dominata da un bisogno universale di responsabilità. A questa tendenza si è venuta adattando la nostra legislazione giudiziaria mediante riforme successive, per effetto delle quali è andata man mano aumentando la competenza dei pretori. E quindi non solo si affacciava ovvio, ma si imponeva di compiere l'evoluzione con un provvedimento più ardito, quale è quello che attribuisce definitivamente al giudice unico la piena competenza in prima istanza.

La controversia, sollevata durante questa discussione, se debbasi preferire il giudice unico al giudice plurimo, pone la questione in termini diversi da quelli in cui si affaccia nel disegno di legge ed è posto innanzi al Parlamento.

La teoria e la dottrina possono spaziare su più ampi orizzonti, disputare e pronunziare a favore dell'uno o dell'altro sistema; ma ciò che bene non sia stato e non sia privo d'interesse a trattare scientificamente un argomento che interessa i cultori delle discipline giuridiche pure credo opportuno contenere da parte del Parlamento il dibattito entro il suo confine pratico, segnato dalle proposte concrete del disegno di legge.

Le adesioni, le argomentazioni eloquenti e numerosi colleghi in favore del giudice unico contro gli scarsi fautori della collegialità in prima istanza, mi dispensano dal dilungarmi sopra questo tema, non ostante le apprensive riserve di alcuni. Quelli che lo accettano con entusiasmo, mi spianano la via; gli altri, per natura dei dubbi e delle obiezioni loro, rendono agevole di mostrare che dall'attuazione data al principio stesso col disegno di legge non possono nascere i pericoli indicati e temuti. Tanto gli oppositori quanto quelli che circondarono il loro consenso e la loro adesione di paurose riserve, conviene non dimentichino anzitutto una considerazione di ordine organico; ed è che anche in questa parte il disegno di legge rispetta la struttura organica delle giurisdizioni, mantiene la collegialità, e contempera i due sistemi migliorandoli e conciliandoli. Come ho detto poc' anzi, i fautori della collegialità sono ben pochi; e mi pare che soli e decisi di essa siano stati gli onorevoli Cerri, Mango, Raccuini e, se non sbaglio, insieme con essi, i colleghi Girardini, Sinibaldi, Ceronelli, Ferrero di Cambiano, Cuzzi e Romagnolo che la difesero con ragioni sulle quali non debbo insistere, perchè furono efficacemente confutati. Non debbo però tacere che alcuno di loro sosteneva la collegialità quale garanzia di libertà e come conquista della civiltà. Ora è facile dire che questa affermazione non è confermata dalla storia. Il giudice unico e il giudice plurimo hanno coesistito nel tempo e nello spazio, poichè li ebbero contemporaneamente tutti i popoli civili in tutti i tempi incominciare dai più antichi fino ai giorni nostri. I collegi di prima istanza così come li abbiamo noi furono ordinati in Francia allorchè si abolirono i Parlamenti, che avevano lasciato di sé così nobili tradizioni, e si cercò di tranquillare il sentimento delle popolazioni

vedevano malvolentieri sparire quella antica istituzione, dando ad esse il vantaggio d'aver vicino un tribunale collegiale anche per cause di tenue valore. I collegi restarono ed erano una garanzia soprattutto con la magistratura costituita col sistema che fu ricordato e stigmatizzato da parecchi oratori, per effetto del quale il magistrato, per la nomina e per le promozioni, dipendeva dal beneplacito del Governo.

Con tale ordinamento si volle che la responsabilità collettiva del collegio coprisse quella dei singoli giudici per timore che la loro coscienza non fosse vinta dalle pressioni o dai favori del potere esecutivo da cui dipendevano. Ma la necessità di tale garanzia svanisce con una legge che pone il magistrato al di sopra di ogni paura di pregiudizio e d'ogni speranza di favori, quando nell'organizzazione vigorosa e potente del corpo a cui appartiene trova la forza per resistere a qualunque pressione, per adempiere con ogni sicurezza al proprio dovere. È vero che nessuna legge scritta varrà ad eliminare tutti i caratteri deboli e fiacchi, le anime dubbiose e incerte, le quali, come fu osservato dall'onorevole Cimorelli, credono di essere in pace con sè stesse, con la loro coscienza e con la giustizia quando delle loro decisioni più o meno studiate dividano la responsabilità con altri. Ma ponete queste coscienze oneste e timorate nell'assoluta necessità di assumere intera la responsabilità della sentenza, e state pur sicuri che ad ogni modo studieranno la causa con cura e diligenza, affine di giudicare per la verità e la giustizia; e giudicheranno meglio di tre mezze coscienze pieghevoli e fiacche, ciascuna delle quali si affida o si abbandona al giudizio dei colleghi.

Il giudice unico, quale noi lo vogliamo, elevato per sapere e valore, fortificato dal sentimento della propria responsabilità, darà garanzie migliori per l'amministrazione della giustizia di quelle che possa dare la pompa del collegio, specialmente come può essere costituito in numerosi tribunali del Regno.

Ma le più gravi diffidenze verso il giudice unico nascono dalle preoccupazioni espresse da numerosi oratori, fra i quali gli onorevoli Girardi, Fiamberti, Girardini, Barzilai, Daneo, Del Balzo, Facta e parecchi altri, che, pur consentendo che si dia la più alta competenza al giudice unico in materia civile, reputano pericoloso concedergliela intera in materia penale. A tutti pare troppo grave che l'onore e la libertà dei cittadini possano essere affidati a questo ma-

gistrato che, secondo l'onorevole Lucchini, non offrirebbe le garanzie di serietà, di spirito, di riflessione e di sapere che si debbono richiedere a chi è investito dell'alto ufficio di giudicare.

Prima di trattare la questione dei giudizi penali, reputo non inutile fermarmi brevemente sopra queste obiezioni, le quali meritano di essere considerate e sulle quali è opportuno dare qualche spiegazione.

L'onorevole Lucchini, sebbene non contrario all'istituto del giudice unico, purchè rispondesse al tipo di quello inglese, non lo accetta qual'è proposto nel disegno di legge, col quale, secondo lui, non si fa altro che dare maggiore competenza agli uditori, i quali, dopo un breve tirocinio, diventano giudici, con l'inesperienza della giovanile età, con la modesta coltura che domandiamo nei concorsi e senza le doti necessarie per l'arte difficile del giudicare.

Ora, quando io udiva critiche tanto severe e sconcertanti alle quali si associarono pochi oppositori, poc'anzi ricordati, il mio pensiero ricorreva alla sorte di 300 mila e più cittadini, calcolando che non vi sia che un solo attore ed un solo convenuto, i quali debbono ricorrere al giudizio di questo giudice unico per gli affari civili, e di 600 mila cittadini circa dei quali le sostanze, l'onore e la libertà sono in balia di tali giudici.

Se le critiche e il giudizio severo dell'onorevole Lucchini reggessero, noi avremmo il debito di provvedere immediatamente a che cessasse uno stato di cose così pericoloso e che si sostituisse senz'indugio al giudice unico il giudice collegiale. Fortunatamente non è così, anzitutto perchè, come hanno ricordato parecchi oratori, e fra gli altri l'onorevole Gianturco, il personale dei pretori, dopo l'attuazione della legge 1890, è notevolmente migliorato; inoltre, perchè io potrei soggiungere (e l'onorevole Lucchini, il quale ha portati qui i dati degli esami dei pretori davanti alle commissioni consultive, non potrebbe negarlo) che, mentre in tempo non molto lontano non erano molto numerosi gli ottimi tra i pretori reclutati secondo le norme della legge 1865, ora, sopra dieci pretori, almeno la metà sono dalla commissione consultiva classificati buoni a pieni voti, ottimi ed alcuni anche meglio, e sono in minima proporzione i semplicemente buoni o i non promovibili. (*Interruzioni dell'onorevole Lucchini*).

Le ho vedute io le classificazioni delle quali parlo....

Rispetto ai concorsi, se è vero quello che

fu osservato, che i dichiarati idonei lo sono in media col minimo della votazione necessaria, è pur vero che un numero, sebbene più limitato, di essi raggiunge le più alte votazioni. La riforma influirà indubbiamente a far sì che aumentino, poichè saranno in maggior quantità i valenti che non rifuggiranno dal dedicarsi agli uffici giudiziari, il giorno in cui vi trovino quella dignità e quelle utilità morali ed economiche, che oggi cercano nell'insegnamento e in altri pubblici uffici.

Inoltre giova osservare che il giudice unico, quale è da noi ideato, sarà diverso dal pretore attuale, perchè verrà sottoposto a norme più severe ed a più rigido tirocinio e perchè non potrà diventare giudice unico senza prima aver dato, secondo le norme stabilite dalla legge, le più sicure garanzie di essere adatto a disimpegnare il delicato ed arduo ufficio.

Non si può negare che, secondo il disegno di legge, diventano più severe e tutelari le norme del tirocinio in confronto di quelle stabilite per i pretori odierni. Mi perdoni la Camera se mi fermo sopra questi particolari; lo farò rapidamente.

Oggi bastano i pochi mesi d'uditorato, ai quali allusero parecchi oratori, perchè si affidi ad un giovine la potestà di essere giudice autonomo in un mandamento.

Dopo l'esame pratico l'uditore diventa aggiunto. E in tale qualità trascorre pochi anni, spesso appena due, in un modesto mandamento o negli uffici del Pubblico Ministero o d'istruzione penale, e poi diventa senz'altro pretore ossia giudice unico.

Invece, secondo le norme del disegno di legge, l'uditore o l'aggiunto compiono il tirocinio in una pretura, ma sotto la direzione e la vigilanza del titolare, e l'aggiunto è promosso solo dopo aver dato tutte le garanzie di capacità e di carattere volute dalla legge.

E non bastano gli esami di concorso, nè la durata del tirocinio. Una sindacatura, affidata ad alti magistrati, si esercita, anno per anno, sull'opera dell'aggiunto.

Nè basta il triennio di prova a farlo riconoscere fornito dei requisiti necessari di capacità, di operosità e di cultura; poichè non può essere assunto all'ufficio di giudice che dopo un giudizio riassuntivo della stessa Commissione la quale lo dichiara promovibile.

E qui si palesa quanto sia difficile la concordia delle opinioni, poichè, mentre da un lato tali rigide norme non sembrano abbastanza rassicuranti, dall'altro si reputano eccessive.

Gli onorevoli Perla e Daneo temono che norme così rigide e severe allontanino i migliori. Ma perchè questi dovrebbero impaurirsi d'uno scrutinio epuratore, del quale, eliminando la concorrenza degli inetti e dei fiacchi, essi non avranno che ad avvantaggiarsi? Invece, tale sindacatura sarà per tutti stimolo ed eccitamento allo studio ed al lavoro, sempre utili in un'età nella quale più facilmente si sviluppano le feconde attività della mente.

Ma si è pure obiettato che si diventa giudice singolo in giovine età, prima di acquistare la maturità del criterio, lo spirito di riflessione ed altri requisiti necessari alla funzione di giudice.

L'onorevole Sorani ha opportunamente osservato che non si potrà arrivare a questo posto prima di aver compiuti trent'anni. Ora, se a questa età non si ha il criterio, nè il senno nè l'abilità di giudicare, gli anni non potranno conferire nè accrescere tali facoltà.

L'onorevole Del Balzo a coloro che non vorrebbero i giudici a trent'anni, giustamente rispose che tale diffidenza male si spiega in un paese dove è ammesso che a trent'anni si possa essere legislatori. Egli avrebbe potuto anche ricordare che scrittori politici eminenti attribuiscono una delle cause della decadenza di Roma alla legge la quale vietava prima di quarant'anni l'accesso a molti uffici pubblici, poichè quella legge allontanò da essi i giovani, dimenticando che questi avevano scritto negli annali della repubblica i fatti più gloriosi. (*Approvazioni. Commenti*).

E torno al giudice unico in materia penale. Non spero mi sia ugualmente facile persuadere quegli oppositori, che, sebbene favorevoli al principio del giudice unico, pur mostrano che le loro obiezioni ed i loro timori derivano solo da abitudini più inveterate e giustificata. Ma, d'altra parte, le difficoltà che essi sollevate non mi sembrano tali che formino un ostacolo insuperabile ad accettare eziandio la più alta competenza penale, anche perchè si allarmano soltanto e soprattutto al pensiero che il giudice avrebbe la facoltà di infliggere le gravi pene sancite per reati, che un tempo erano di competenza dei Corti d'assise o stabilite nei casi del cumulo giuridico.

La loro opposizione rimane quindi circoscritta entro confini limitati, a differenza di quella degli altri, che escludono assolutamente qualunque mutazione della competenza odierna del collegio in materia penale.

Anche qui potrei ripetere le principali considerazioni svolte intorno al giudice unico in materia civile, poichè anche nella competenza penale dei magistrati mandamentali si è manifestata ed attuata mano a mano la tendenza, che ha condotto ad elevarla qual'è oggi, in cui il pretore può infliggere condanne fino a due anni di restrizione della libertà personale.

Ed invero non dobbiamo dimenticare che esso è il giudice nel maggior numero dei processi penali, poichè, secondo le più recenti statistiche, gli imputati giudicati dai pretori ascendono a circa 600.000 e sono circa 120.000 quelli tradotti in giudizio davanti i tribunali.

E si noti che le sentenze dei pretori riparate in appello non superano le sentenze dei collegi di prima istanza riformate dalle Corti.

D'altra parte, l'onore e la libertà non si possono commisurare dalla maggiore o minor pena, ma da quelle stigmate, che l'altro ieri l'onorevole Ferri diceva che una condanna penale infligge ai cittadini; grave specialmente agli operai, ai quali chiude la porta del lavoro ed è incitamento all'ozio e alla recidiva. Ma alcuni temono che il giudice unico nei dibattimenti lunghi e passionati, posto tra le gagliarde e vive lotte della difesa e della parte civile, in mezzo a schiere interminabili di testimoni, non riesca a serbare la serenità di spirito necessaria perchè la sua sentenza sia l'espressione della verità e della giustizia.

E non basta; si è altresì soggiunto che al giudice unico potrebbero venir meno la fermezza e l'energia per resistere alle correnti dell'opinione o a potenti influenze locali. Ora, l'esperienza dimostra che tali apprensioni sono punto o poco giustificate. Anzitutto, oggi, davanti il tribunale è solo il presidente che ha l'indirizzo e decide del buono o del cattivo esito della causa: è quindi il giudice unico che ha la responsabilità del risultato del giudizio. Inoltre, anche nei mandamenti posti spesso in sedi lontane ed isolate, si svolgono processi nei quali le passioni, le ingerenze e le lotte locali possono influire a perturbare l'ambiente e ad eccitare gli animi. Eppure i pretori danno prova, anche in tali frangenti, di saper compiere il proprio dovere.

O mi inganno, o mi pare che senza timore possiamo affidare la più alta competenza ad un magistrato cui domandiamo maggiori requisiti di capacità e di carattere, tali che lo rendano consapevole della propria responsabilità e atto a compiere, con dignità ed energia, la missione

affidatagli. Certamente, non potremo presumere nè pretendere, che di tutti e singoli i componenti un numeroso corpo giudiziario si possa ripetere il giudizio del cardinale di Retz rispetto a un magistrato dei suoi tempi: « se non fosse una bestemmia dire che vi è nel secolo nostro alcuno più intrepido del gran Gustavo e del principe di Condè, questi direi essere Matteo Molè »; ma quando circondiamo il magistrato delle più salde garanzie, lo poniamo in condizione di sentire altamente la dignità del suo ufficio e di sè, egli sarà ben capace di disimpegnare con ferma e serena coscienza l'arduo ufficio di giudice unico penale. Ed anche sopra questo punto importa non dimenticare ciò che oggi avviene. È vero che alcuni esprimono l'opinione che sia più difficile giudicare in materia penale che in civile, ma questa non è l'opinione prevalente. Infatti, voi lo sapete e ricordate, tutti i progetti che non ardivano spingere l'audacia fino a dare la piena competenza al giudice unico, la limitavano fino a tremila lire in materia civile, la davano intera in materia penale. Si reputava quindi più facile l'arte di giudicare in penale, che in civile. Non voglio far torto ad alcuno; ma tutti sappiamo come si formino le sezioni penali e come si formino le sezioni civili; tanto che raramente, per le commissioni consultive, acquistano titolo alla promozione i componenti una sezione penale.

All'opposto, noi intendiamo che il magistrato del giudizio penale dia ogni garanzia di sè, affidi di possedere in uguale grado la capacità e le attitudini che si domandano per il giudizio civile.

Ma, spiegate le ragioni delle nostre proposte, debbo soggiungere, che sarebbe poco saggio non tener conto della opinione e del giudizio di tanti autorevoli nostri colleghi, i quali si impensieriscono, non tanto dell'estensione della competenza in materia penale, quanto della potestà, data al giudice unico, di infliggere pene gravi, superiori ai cinque anni di reclusione. Ora se essi, pur essendo fautori convinti del giudice unico, hanno l'animo tormentato da tali dubbi, non potremmo non sentirli anche noi per un'altra ragione. La giustizia deve essere circondata dalla massima fiducia delle popolazioni. Ora, se questa fiducia nel giudice unico per i gravi delitti viene a mancare ed è scossa qui, certamente noi non potremo pretendere che l'abbia il Paese. Si può quindi procedere per gradi nell'estensione della competenza, aspettando che il tempo, come è avvenuto per quella più alta data in passato ai pretori, dimostri che non sia poi tanto

pauroso darla piena al nuovo giudice unico. Intanto, si può studiare qualche temperamento per i giudizi penali sopra i reati più gravi. (*Benissimo! Vire approvazioni.*)

Ciò non riuscirà molto difficile, anche se piacesse sceglierlo tra i vari suggeriti e proposti, e specialmente soffermarsi a quello che si presenta di più facile attuazione, e cioè di rinnovare *ex integro* il dibattimento in appello per le condanne superiori ai tre anni di pena restrittiva della libertà personale. Infatti, basta notare che sopra circa 84 mila condannati dai tribunali del Regno, appena 1615 lo furono a pene che variano dai 3 ai 5 anni e circa 509 a pene oltre i 5 anni. Disposti a trovare una soluzione, (e ciò dichiaro d' accordo col Presidente del Consiglio) si potrà studiare e intendersi per una proposta concreta con la Commissione, la quale dovrà riferire alla Camera per le deliberazioni in seconda lettura.

Sgombrati così, almeno lo spero, i dubbi e i timori sollevati intorno alla competenza di prima istanza in materia penale, confido che il giudice singolo ripiglierà, conquistando l'universale fiducia, il posto d'onore che ebbe negli antichi nostri ordinamenti.

Questo giudice, che noi daremo uguale a tutti i giudicabili, non riuscirà inferiore all'antico, a cui si volgevano i desideri e i voti dei giuristi convenuti al primo congresso giuridico di Roma dalle provincie, dove l'avevano veduto alla prova. Non sarà inferiore all'antico, poichè lo costituiamo in condizioni tali che affida di giudicare per la verità e la giustizia, se non vuoi si meglio, almeno quanto i collegi che non possono essere mantenuti senza moltiplicare i magistrati e assicurare la maggioranza ai meno capaci.

Se la Camera consente...

Voci. Si riposi, si riposi.

(*Il ministro si riposa.*)

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di riprendere il suo discorso.

Cocco Ortù, ministro di grazia e giustizia. — (*Segni di attenzione.*)

Il disegno di legge, come ho già notato, non pone l'uno di fronte all'altro i due sistemi, del giudice unico e del giudice plurimo, poichè il principio della collegialità rimane con tutti i suoi vantaggi, liberato da tutti i suoi inconvenienti per le controversie più disputate, quelle cioè che si sogliono portare in appello, e rimane con la certezza che il giudizio sarà affidato a giudici più illuminati, quali devono essere quelli

che ascenderanno alle Corti, dopo una lunga esperienza, dopo essersi abituati allo studio coscienzioso d'ogni singolo affare, ad assumere intero il peso e la responsabilità delle sentenze, quali giudici unici in primo grado.

Alcuni colleghi, l'onorevole Facta, l'onorevole Sinibaldi ed altri dubitano che, invece, con tale sistema, si allarghi l'inconveniente di prolungare le liti; ed insieme, secondo notò quest'ultimo, si renda pressochè inutile la giurisdizione di primo grado che diventerà una sterile schermaglia. Or mi è facile rispondere che non accade diversamente adesso e che anzi questa è la ragione, la quale rende necessario l'istituto della revisione; ragione esposta con molta efficacia ed evidenza nel dotto discorso dell'onorevole Finocchiaro.

Infatti, fu dimostrato che, in un gran numero di cause, la procedura di prima istanza non è che un'avvisaglia, poichè le parti non si valgono di tutti i mezzi nè adducono tutte le prove utili a suffragare le domande o le eccezioni rispettive. Inoltre, è pur vero, e fu opportunamente notato, che in prima istanza finiscono sempre le liti semplici, non controverse, di facile soluzione. Ciò è dimostrato dalle medie annuali della statistica per il quinquennio 1897 - 1901. In fatti, furono circa 11.000 le sentenze pronunziate in appello dai tribunali in relazione alle 100.000 circa pronunziate dai pretori e ugualmente poco più di 11.000 quelle delle Corti di appello in confronto delle 62.000, poco più dei tribunali in prima istanza. Ed è questa la prova più evidente che non è necessario avere un collegio per giudicare delle facili vertenze. In appello, continueranno ad essere impugnate le sentenze, sulle quali oggi si domanda la decisione del giudice di secondo grado; nè v'è ragione per supporre che il nuovo ordinamento influisca a mutare questa condizione di cose.

L'istituto del giudice unico esercita un'altra influenza utile, poichè trae, come conseguenza logica, la riduzione del numero dei votanti nei gradi superiori della giurisdizione collegiale, secondo si propone per le Corti d'appello e per la Cassazione, con disposizione encomiata dall'onorevole Gualtieri, la cui opinione è conforme a quella di eminenti giuristi nostri e forastieri. I collegi troppo numerosi sono inutili e spesso dannosi alla bontà delle decisioni anche quando non si verifichi il caso che provocò il monito del presidente De La-Haye, che, rivoltosi nell'udienza ai colleghi, osservava: «se quelli che conversano facessero meno rumore

di quelli che dormono, gli altri che ascoltano sarebbero in condizioni di adempiere meglio il proprio dovere ».

I giudici numerosi talvolta possono portare un maggiore contributo di lumi alla decisione, ma hanno contro l'inconveniente della diminuita responsabilità. Anche per i collegi giudiziari è il caso di ripetere: non sono i molti i quali danno la fiducia che dal loro voto esca la verità, ma il valore, il sapere, il criterio dei singoli votanti.

E riesce più facile trovare buoni magistrati, per formare i collegi, quando la scelta debba cadere sopra un minor numero. L'esperienza altrui dimostra con l'evidenza della statistica delle sentenze riformate o riparate, che negli Stati dove i collegi giudiziari furono ridotti alle proporzioni del nostro disegno di legge, non soffrì ma si giovò la buona amministrazione della giustizia.

In ultimo, col sistema del disegno di legge si dà un identico giudice in tutti i gradi di giurisdizione e per tutte le cause.

Ma l'attuazione del concetto di stabilire un ugual giudice anche in grado d'appello, tanto per quelli che litigano per valore notevole quanto per i più modesti litiganti, ha sollevato malumori e proteste, che ebbero eco potente anche qui. Se ne fecero vivaci interpreti parecchi oratori, secondo i quali la disposizione che attribuisce alla Corte la cognizione di tutti gli appelli civili perturba gli interessi locali, danneggia i cittadini, costretti, si disse, a ricorrere ad un magistrato più lontano per ottenere giustizia.

Dico il vero, non immaginavo che l'agitazione sollevata da queste disposizioni, sebbene fino ad un certo punto prevedibili, si allargasse a così vaste proporzioni ed eccitasse tanto fortemente gli animi e il risentimento degli interessi locali. Io, che pur sono nato nell'isola, per la quale con tanto calore parlò l'onorevole Pala, non mi aspettava che un lieve spostamento di pochi affari allarmasse e fosse cagione a tante e così forti doglianze. Tale spostamento, come dimostrarono gli onorevoli Barzilai e Sorani, sarebbe lievissimo nel maggior numero delle sedi di circondario e quasi insignificante se la quantità degli affari specialmente si ponga in relazione con la popolazione. Soprattutto, poi, il pregiudizio lamentato non solo è attenuato, ma trova largo compenso negli altri vantaggi che traggono dalla riforma anche gli abitanti dei luoghi dove hanno sede i tribunali. Basti ri-

cordare le penose condizioni nelle quali i più di questi si trovano e il continuo pericolo che ne minaccia l'esistenza

Io che ho passato lunghi anni nel ministero di grazia e giustizia so che non v'è quasi giorno nel quale non vi giungano reclami e lagnanze per il modo con cui funzionano o, per dir meglio, non funzionano molti tribunali, e soprattutto i piccoli, dove i giudici buoni non vogliono andare né rimanere, né i mediocri o peggio riesce facile toglierli o trasferirli ai tribunali più importanti. Il periodo feriale, i frequenti tramutamenti vi sospendono ogni tanto l'amministrazione della giustizia; e spesso a formare i collegi si ricorre anche ai vice pretori. Ora, è questa condizione disagiata dei piccoli tribunali che giustifica e spiega le proposte e i voti insistenti per sopprimerli. Essi, inoltre, stanno continuamente sotto l'incubo d'un altro pericolo quello, cioè, dell'aumento della competenza dei pretori, di cui si fece autorevole sostenitore, con la efficacia della sua chiara parola, l'onorevole Fiamberti: aumento di competenza, che, in un gran numero di tribunali, ridurrebbe gli affari a meno della metà. All'uno e all'altro pericolo possono sfuggire solo con la odierna riforma. Essa, infatti, assicura loro l'esistenza con la giurisdizione, col territorio e con gli affari più notevoli che hanno oggidi. E non è tutto: l'amministrazione della giustizia vi sarà esercitata da buoni magistrati, non inferiori a quelli di tutti indistintamente gli altri tribunali in prima istanza. Infatti, la disposizione della legge, in forza della quale il magistrato che consegue la promozione, non può scegliere la residenza, ma deve accettarla là dove siavi il posto vacante, e rimanervi, farà sì che, anche nei tribunali meno importanti, vadano e restino i magistrati buoni aspettando che venga il momento in cui possano aspirare, per diritto di anzianità, ad altra sede più ambita. Ora, come ci si può muovere rimprovero di aver manomesso gli interessi di tribunali, ai quali assicuriamo l'esistenza e la buona amministrazione della giustizia, solo perché, a conseguire questo intento, abbiamo creduto che fosse lieve sacrificio per essi quello di perdere i pochi appelli che vi si discutono? E, soprattutto, non sarebbe stato danno maggiore se, avvenuta la soppressione, non per le otto, le dieci o le undici cause, ma per tutte le altre cause che vi si trattano in quantità di gran lunga maggiore, i giudicabili fossero stati costretti ad adire un tribunale più lontano?

Ma anche sopra questo punto, (*Attenzione*) sebbene mi sembri di aver giustificato la proposta concernente gli appelli in questione, pure non credo debba essere mantenuta in tutta la sua rigidità. Il Governo e il Parlamento non debbono dimenticare che il disegno di legge si propone di perturbare meno che sia possibile le abitudini, le tradizioni, gli interessi. E quindi (anche qui in pieno accordo col Presidente del Consiglio) dichiaro che studieremo con la Commissione i temperamenti opportuni a fine di conciliare i principi della riforma con voti e desideri che non possono cadere inascoltati, nè rimanere insoddisfatti. (*Benissimo! Bravo!*).

Le dispute sugli interessi locali mi richiamano ad un tema del quale potrei, con più ragione dell'onorevole Daneo, ripetere che *incedo per ignes*, perchè ha sollevato agitazioni e conflitti, eccitato passioni egualmente perturbatrici: il timore di perdere e la speranza di guadagnare.

Il disegno di legge non solo ha voluto calcolatamente evitarle, ma si ispira ad un concetto opposto: quello di non toccare nè mutare le sedi e le circoscrizioni odierne degli uffici giudiziari.

Anche questo problema merita indubbiamente di essere a sua volta studiato e risoluto. Nessuno, infatti, potrebbe disconoscere, e furono segnalati nella relazione ministeriale, i gravi inconvenienti, le sperequazioni delle circoscrizioni odierne rispetto a tutti i pubblici servizi; e non si può dissentire dagli onorevoli Sacchi, Ferri, Gallo, Cerri, Pala, Mango ed altri, che ne mostrarono la gravità, specialmente per alcune regioni della penisola. Ma è ingiusto il rimprovero di non avere allargato il campo della riforma fino ad affrontare così arduo problema il quale non conviene che sia e non deve in nessuna maniera essere complicato coll'altro, già di per sé grave e complesso, della riforma giudiziaria; perchè il volerli riunire e contemporaneamente risolvere, oltre che essere impossibile, avrebbe per effetto di non risolvere nè l'uno, nè l'altro. D'altra parte, quello delle circoscrizioni giudiziarie difficilmente si potrà scindere dall'altro delle circoscrizioni amministrative, poichè altrimenti resterebbero maggiori, più gravi e più stridenti gli inconvenienti odierni, ove si avessero due circoscrizioni diverse. Ora, di fronte a tale necessità di cose, mi domando se questo sia proprio il momento opportuno di affrontare il grave e ponderoso problema. A

me pare di no. E esso, l'ho già detto, non si può risolvere che in due modi: o con una delegazione di poteri dati al Governo, che noi non ci sentiamo di chiedere, e che la Camera difficilmente concederebbe, oppure con speciale disegno di legge sottoposto alla deliberazione del Parlamento. Questo però non può essere improvvisato, ma deve essere preceduto da lunga preparazione di studi. L'idea di provvedere con un emendamento o con un articolo aggiuntivo non sarebbe attuabile nè serio. Non parlo della proposta di costituire una Corte d'appello in ogni provincia, che porterebbe nella circoscrizione giudiziaria gli errori, gli inconvenienti della amministrativa e aumenterebbe quelli delle stesse circoscrizioni giudiziarie con lo stabilire magistrati d'appello in sedi che avrebbero punto o pochi affari.

Del resto, il disegno di legge, debbo dirlo per tranquillare gli animi, non pregiudica in nessun modo la questione, contrariamente a quanto fu detto da alcuni. È vero che l'ordinamento giudiziario rispetta le sedi e le circoscrizioni esistenti; ma, se dopo l'attuazione della riforma, perdurasse l'opportunità di correggere queste ultime o di mutarle, il disegno di legge non crea e non costituisce un ostacolo.

Ma soprattutto, ed anche astraendo di ogni altra considerazione non si potrebbe consentire ad alcuna delle ideate innovazioni per una ragione decisiva la quale osta a che si modifichino le circoscrizioni delle Corti d'appello. — Queste istituzioni secolari le quali, con nome vario, esistevano in tutte le parti del Regno, prima che fossero riordinate come oggi, a imitazione delle francesi stabilite col Decreto Imperiale del 1810, furono sempre investite di notevoli ed estese funzioni giudiziarie e disciplinari; furono il centro di direzione e vigilanza dell'amministrazione della giustizia nei singoli distretti. Intorno a questi istituti che rimasero fermi e saldi mentre mutavano tutte le altre magistrature, sorsero e si formarono le fiorenti curie locali.

Ora il disegno di legge, pur rompendo l'odierna gerarchia, affida ancora ad essi la direzione, la vigilanza dei servizi giudiziari, la designazione dei magistrati per lo stesso collegio e per gli uffici di prima istanza del rispettivo distretto. Se cessassero di essere come sono costituite, o fossero frantumate o indebolite, perderebbero l'autorità morale e la forza che attingono dal loro odierno organismo e che sono indispensabili per l'esercizio efficace di quelle funzioni giudiziarie e disciplinari, ne-

cessarie soprattutto quando si mutano e si trasformano gli altri ordini di giurisdizione. Toccare, anche in parte, questo organismo, sarebbe opera imprudente che potrebbe compromettere la pratica attuazione della riforma.

E con ciò parmi di avere dato le spiegazioni desiderate intorno alla questione degli appelli che ebbe nell'onorevole Camera un posente agitatore in nome degli interessi locali, da lui con tanta pertinacia difesi, e di avere esposto nettamente il pensiero del Governo intorno alla questione delle circoscrizioni, la quale, lo ripeto, non conviene in questo momento affrontare, nè risolvere.

Molto meno gravi e meno estese furono le dispute intorno alla istituzione delle Corti di revisione. Essa ha avuto per sé il favore della maggioranza degli oratori, perchè, coordinata come è con la restituzione della Corte regolatrice alle sue vere e naturali funzioni, tutte due rispondono ad un alto concetto giuridico, ad un bisogno dei nostri tempi. La coscienza pubblica, infatti, reclama un magistrato che possa in ultima istanza correggere gli errori di fatto, come ve ne è uno per correggere gli errori di diritto. Si potrebbe anche affermare che con la Corte di revisione si colma una lacuna. Infatti, chiunque è versato in cose giudiziarie sa che le Corti regolatrici spesso si studiano di far entrare nei confini dell'art. 517 del Codice di procedura i motivi del ricorso che, per la loro natura, dovrebbero sfuggire all'esame della Cassazione. E così talvolta accade che la medesima si acconcia ad una giurisprudenza che può apparire ed è onesta e lodevole, ma contraria al suo carattere ed al suo istituto.

Alcune Corti regolatrici poi si sono messe più risolutamente per questa via, e fu ricordato che quella di Torino annulla le sentenze nelle quali scorge un travisamento di fatto; per quella di Palermo è motivo di cassazione la mancata fede agli atti; per altre il vizio di motivazione è un mezzo per annullare i giudicati che reputano ingiusti nel merito. Questa condizione di cose non solo consiglia, ma rende necessaria la coesistenza, nell'interesse dei litiganti e della giustizia, di due magistrature supreme che conoscano una delle questioni di fatto, l'altra delle questioni di diritto.

Detto questo, non credo di dovermi intrattenere a lungo neppure per dimostrare come il nostro disegno di legge dia al problema una soluzione pratica ed utile, tanto più che molti oratori, quasi tutti, ne parlarono, non solo difen-

dendo tale soluzione, ma alcuni anche, ad esempio gli onorevoli Gualtieri e Girardini, chiedendo che le Corti di revisione diventassero l'istituto di ultima istanza, secondo il sistema austriaco, ossia fossero Corti supreme di diritto e di fatto. Tanto è il favore che ha trovato questa istituzione, la quale, come ben ricordarono gli onorevoli Pozzi, Finocchiaro-Aprile ed altri oratori, ci riconduce alle più pure tradizioni giudiziarie italiane che ispirarono la costituzione della Repubblica Italiana del 1802, ricordata dall'onorevole Pozzi, e le disposizioni della siciliana del 1812, lette qui l'altro ieri dall'onorevole Finocchiaro-Aprile. Io potrei soggiungere che nel primo congresso giuridico italiano si domandò che la terza istanza fosse restituita alle nostre istituzioni giudiziarie, tanto ne erano ancora vivi il ricordo e il desiderio. Ma, o sia la novità della risoluzione che fa coesistere le due magistrature supreme, ossia perchè, nelle questioni tecniche e dottrinali, non è facile il consenso delle opinioni, queste si manifestarono discordi sopra alcuni punti. Da una parte, vi è chi, al pari degli onorevoli Girardini e Gualtieri, vorrebbe surrogare l'una istituzione con l'altra o meglio fonderle in una, ciò che ripugna alle origini e alla essenza dell'una e dell'altra. Vi sono coloro, e ricordo tra essi gli onorevoli Galluppi e Fani, che le ammettono entrambe così come sono proposte nel disegno di legge, ma vorrebbero escludere dalla cognizione della Corte di revisione le doppie conformi. Sopra questa diversità di vedute si è discusso abbastanza nella relazione e disputato da vari oratori, perchè reputi opportuno e utile aggiungere altre considerazioni. E così ometto anche di parlare delle altre osservazioni che si riferiscono alle modalità dei due istituti perchè queste osservazioni troveranno sede opportuna nella discussione in seconda lettura. La stessa considerazione non vale, e quindi non mi permette di astenermi dall'esaminare altre obiezioni ed altre critiche che toccano l'essenza stessa dei due istituti.

L'onorevole Sacchi e l'onorevole Gianturco che fanno convergere soprattutto contro di esse l'addebito di prolungare le liti, suggeriscono modificazioni, che, secondo l'opinione loro, gioverebbero a semplificare i giudizi: prima tra esse quella di stabilire, abbandonando l'idea della Corte di revisione, la Cassazione unica, ma con quattro sezioni regionali.

Parecchi nostri colleghi, e mi pare anche l'onor. Fortis, così acutamente pratico nelle sue

osservazioni, dimostrarono quali sarebbero gli inconvenienti che deriverebbero dal mantenere le cinque Corti regionali. Esse avrebbero per effetto di prolungare l'inconveniente grave di leggi interpretate ed applicate contemporaneamente in modo contraddittorio per i cittadini di uno stesso Stato. Poichè, se è vero che anche un'unica Corte regolatrice muta talvolta la sua giurisprudenza, queste mutazioni non sono limitate nei loro effetti ad una sola regione; nè sono un male, poichè, ove non degenerino in eccesso, giovano a impedire che la giurisprudenza sia condannata alla immobilità.

Inoltre, l'espedito di mutare le altre quattro Corti di cassazione in altrettante sezioni della Cassazione unica non sarebbe praticamente utile, nè attuabile. Anzitutto, tale simbolica unità non servirebbe a togliere la diuturna varietà dei giudicati che anzi perdurerebbe, poichè la giurisprudenza è in gran parte il prodotto dei bisogni, degli studi e della cultura dei grandi centri in cui quelle magistrature si trovano, sicchè indubbiamente subiscono l'influenza dell'ambiente locale giuridico e sociale. Ma si osserva che resterebbe il correttivo nel rimedio del ricorso alle sezioni unite in Roma. È ciò che avviene anche oggidì e con quanto vantaggio del prestigio delle altre quattro Corti, lo ha già notato e dimostrato con esempi istruttivi lo stesso onorevole Gianturco.

Queste sezioni regionali sarebbero in condizioni anche peggiori. Peggio che mutilate non potrebbero avere il prestigio e la dignità, godere la fiducia onde il magistrato supremo deve essere circondato. Esse non sarebbero certo quali noi le vogliamo, nè raggiungerebbero l'altezza alla quale porta la Cassazione il disegno di legge, le cui norme convergono a farne un consesso in cui si raccolgano i più eminenti giuristi di ogni contrada d'Italia, ciascuno dei quali vi porti il contributo del sapere, dei progressi, delle correnti scientifiche, delle quali parlava l'onorevole Alessio, e che si elaborano nei vari centri della cultura nazionale; cosicchè, col concorso degli studi e della dottrina di tutti, la giurisprudenza sia l'espressione del progresso, e formi l'unità del diritto, fondamento primo dell'unità morale della nazione.

Ora questo concetto alto, al quale deve rispondere la Cassazione restituita al suo vero istituto, resterebbe menomato e rimpicciolito con le sezioni regionali, magistrature *minorum gentium* senza decoro e per giunta senza affari, poichè, ricondotta la Cassazione alle sue origini, chiamata a pronunziare solo sulle vio-

lazioni di legge, gli affari che essa verrebbe chiamata a risolvere si ridurrebbero a minime proporzioni.

Ma ritorno all'obiezione più grave, cioè a quella che la coesistenza dei due istituti influirebbe a prolungare le liti. A parte che l'istituto della revisione risponde ad un alto concetto di giustizia, come fu dimostrato, è certo che una gran parte delle controversie, limitato come sarebbe l'ufficio della Cassazione a non conoscere che della violazione di legge, finiranno nelle Corti di revisione; poichè i due istituti non sono posti in contrapposto l'uno dell'altro, ma l'azione loro si svolge in certa qual guisa parallela per i diversi motivi su cui sono chiamati a pronunziare.

È stato osservato dall'onorevole Gianturco che col non aver posto, per adire la Corte di revisione, alcun limite di valore nè di motivi, si darà maggior alimento allo spirito litigioso delle nostre popolazioni. Questo esiste pur troppo e posso insieme con lui deplorarlo vivamente; ma non convengo che vi possa influire in alcun modo il numero delle magistrature. Lo stesso onorevole Gianturco ne aveva in mano la prova preconstituita nei documenti statistici da lui ricordati, i quali sono anche uniti alla relazione ministeriale. Risulta, infatti, che nel ventennio 1875-95, si ebbe una media di liti del 23,11 per ogni mille abitanti nell'Italia settentrionale; del 74,58, nel napoletano; dell'83,45 nella Sicilia; del 132,11, nella Sardegna. E in tutte queste regioni funzionano le identiche magistrature. Bisogna quindi cercare la ragione dello spirito litigioso che tormenta specialmente alcune contrade in altre cause: o nella povertà, o nell'indole più o meno remissiva, o nel maggiore o minore sviluppo di civiltà delle diverse popolazioni.

Non può influire neppure, come fu anche detto, il non essersi posti limiti di valore o di motivi. I primi sarebbero stati ingiusti, poichè il legislatore non può considerare con criteri diversi le ragioni del povero, che difende la sua modesta fortuna, e quelle del ricco che litiga per valori cospicui. Inoltre, la voluta limitazione de' motivi sta nelle disposizioni del disegno di legge, che non ammette domande o eccezioni nuove, nè che si deducano nuove prove: e questi sono limiti insormontabili. Se intorno a tali disposizioni rimanesse alcuna delle incertezze accennate da vari oratori, sarà il caso di provvedere con opportuni emendamenti nell'esame del disegno di

di legge in seconda lettura. Però questo non può essere un ostacolo ad accettare il nuovo istituto, nè una ragione per disconoscerne la bontà e l'utilità e non può del pari esserlo, come bene osservò l'onorevole Fortis, il bisogno di modificare, per attuarlo, alcune norme del codice processuale. Se fosse altrimenti, si dovrebbe rinunciare a qualunque riforma del sistema giudiziario. E non aggiungo altro. Solo credo opportuno accennare alle domande rivoltemi dall'onorevole Pozzi e dall'onorevole Gianturco intorno alle norme della revocazione, al dubbio se questo istituto resti, non ostante l'istituzione delle Corti di revisione. Ora è facile intendere che questa è materia da esaminare e risolvere in sede di coordinamento.

L'onorevole Sacchi avrebbe preferito che si fosse proposto di modificare il codice di procedura civile, togliendo la facoltà di ritenere la causa quando si riforma in appello una sentenza definitiva; e ciò suggerì come mezzo di rendere più celeri i giudizi. Fu risposto e posto in chiaro da alcuni colleghi, che questo espediente produrrebbe effetti contrari.

Il vantaggio che si vorrebbe invano conseguire con tali spedienti, lo si ottiene, all'opposto, in gran parte, per effetto del nostro sistema. Invero, secondo notò l'onorevole Gianturco, la procedura ha ora il grave inconveniente di aprire l'adito a ricominciare la causa con nuove prove e nuove deduzioni, dopo l'annullamento d'una sentenza di appello. A tale inconveniente offrirebbe indubbiamente rimedio efficace la Corte di revisione, poichè, in seguito all'annullamento, la causa torna davanti alla medesima a processo chiuso; e quindi il rinvio non segnerà l'inizio di una nuova fase della lite, e l'interminabile serie di lungaggini, deplorate dall'onorevole Gianturco, verrebbe a scomparire o scemerebbe di molto.

Ma egli, inoltre, vorrebbe che risolvessimo un'altra questione, quella, cioè, della quasi trasformazione dell'istituto della Cassazione, col dare al magistrato supremo la facoltà di applicare in alcuni casi il diritto al fatto e di pronunciare come magistrato del merito; vorrebbe cioè che risolvessimo una delle più ardue questioni del nostro dritto giudiziario.

Non intendo trattare tale questione incidentalmente, poichè non riuscirei a esaminarla con la voluta ampiezza; mi limito, quindi, a poche osservazioni, tanto più che se ne potrà meglio discutere nel deliberare sopra le singole disposizioni del disegno di legge. Ed anzitutto è facile osservare che la gran maggioranza

dei giuristi è d'accordo nell'accettare il magistrato supremo quale è secondo il disegno di legge, che lo vuole unicamente giudice di diritto, cui senza contraddizione non si potrebbero dare attribuzioni ed uffici pertinenti al magistrato del merito.

La questione, inoltre, non può guardarsi nel solo aspetto, quasi ristretto, dell'interesse dei litiganti e della più sollecita definizione delle contestazioni giudiziarie. Invero, se si vuole che la cassazione spieghi funzioni puramente negative, è perchè in tal modo essa corrisponde al concetto vero delle guarentigie che l'ordine giudiziario deve offrire ai diritti dei cittadini e si evita che il potere diventi arbitrario e tirannico. Il potere giudiziario è indipendente, ma con le regole e i confini determinati nella legge. Il magistrato non deve dar conto delle sue decisioni, ma trova un freno nel sindacato di altri magistrati, costituiti per impedire che trasmodi nell'uso della podestà di giudicare che gli è affidata. Il sindacato dei legittimi gravami, che esiste per i giudici del merito, mancherebbe per il magistrato supremo, il cui giudicato non è sottoposto a censura, se il legislatore non provvedesse perchè il potere del magistrato, che occupa il più alto grado nella gerarchia giudiziaria, trovi a sua volta un correttivo se sconfini ed esorbiti; ed ha perciò stabilito il rinvio della sentenza da lui annullata ad un altro collegio. Così, con questo armonico congegno, con questa distribuzione di funzioni si evitano gli arbitrî e spesso i possibili errori e insieme si giova al progresso della giurisprudenza col frequente conflitto tra le Corti del merito e la Corte regolatrice nelle questioni controverse di interpretazione della legge. Questo freno diventerà molto più efficace e maggiore quando sia esercitato da magistrati quasi eguali di anzianità e di grado con quelli della Corte suprema, quando venga esercitato cioè dalle Corti di revisione.

La via lunga che mi sospinge vieta di addentrarmi in altri particolari. Basta aver posto in evidenza che il sistema della collegialità, nei limiti assegnatigli e nei suoi vari istituti, integra quello del giudice unico, non prolunga i litigi, ma giova meglio alla causa della verità e del diritto sia coll'ammettere il riesame del fatto quando si denunzino errori in base unicamente alle eccezioni e alle prove esaminate in appello, sia con la Cassazione, restituita alle sue funzioni di suprema regolatrice e interprete della legge.

Ed ora conviene che mi studi di dissipare i dubbi sorti intorno ad un altro punto sostanziale cioè intorno agli effetti finanziari e alla pratica attuazione del piano organico, della riforma. L'onorevole Gianturco, che si fermò sopra tale dubbio, avrebbe dato invano il contributo del suo ingegno e della sua parola a favore di tanta parte di essa, ove riuscisse a trasfondere in altri la sua sfiducia sull'efficacia del nuovo ordinamento a conseguire il fine dell'ideata diminuzione dei magistrati. Egli si è fatto così non solo l'eco dello scetticismo degli increduli, da lui ricordati, ma ai medesimi diede l'aiuto dei suoi argomenti, perchè i pochi altri che furono di opinione identica, mi pare gli onorevoli Cimorelli e Ferrero di Cambiano, si espressero in termini vaghi e generici.

Conosco la cagione e le origini di questa incredulità e dei giudizi pronunziati qui e fuori di qui in conferenze e pubblicazioni intorno al nuovo organico del personale. Negli allegati alla relazione ministeriale, figurano alcuni prospetti, dai quali apparisce che ciascun magistrato giudicante nei collegio di prima istanza fa, in media, ogni anno 58 sentenze civili e 86 penali e 39 civili e 67 penali nelle Corti di appello. Questi dati furono pubblicati per dimostrare quanto le difettose circoscrizioni ed altre ragioni influiscano a che il lavoro sia scarso e di gran lunga minore di quello che dovrebbe essere. Invece, precisamente sulla base di quelle medie si fondarono le previsioni sulla quantità del personale che potrebbe occorrere anche per l'attuazione del nuovo ordinamento. E così, esagerandola, si è giunti ad un preventivo di spesa di 25 milioni. Ma è invece da altre basi e da altri calcoli che bisogna partire se si vogliono fare previsioni approssimativamente esatte.

La Camera, e non occorre lo dichiarare, può essere sicura che non abbiamo proceduto in questi calcoli, nè abbiamo accettati i risultati di essi senza averli fatti prima oggetto di minuziosi, lunghi e diligenti studi, che furono anzi compiuti da una commissione di eminenti magistrati, ai quali abbiamo aggiunto uno dei più competenti in materia, il direttore generale della statistica giudiziaria. Certamente, l'onorevole Gianturco, il quale aveva preparato un disegno di legge, col quale si sopprimevano le Corti d'appello, si creavano i tribunali provinciali, si portava la competenza dei pretori a lire tremila, lasciando al giudice unico presso le sedi di circondario la più alta competenza ci-

vile e tutta la competenza in materia penale, poteva ottenere, con tali mutazioni di competenza e soppressioni, appena una limitata diminuzione di personale.

Ma evidentemente non si potrebbe argomentare da ciò che identici debbano essere gli effetti di un piano organico, in molte parti sostanzialmente diverso, specialmente nell'assetto delle magistrature di prima istanza e di appello.

L'onorevole Caratti, ad eliminare qualunque incertezza, avrebbe voluto che si fossero presentate alla Camera le tabelle del nuovo organico. Non avremmo certo aspettato eccitamenti a farlo, se ciò fosse stato possibile.

Ma che non lo sia lo dimostra la legge del 1890 ed apparisce dai molteplici progetti, presentati prima e dopo, nell'intento di modificare gli ordinamenti preesistenti o di provvedere ad una riduzione degli organici delle preture e dei collegi giudiziari.

A nessuno venne allora in mente che si potesse *a priori* concretare una pianta del personale; ma fu chiesta, sempre, e data nelle leggi la facoltà di formarla entro un congruo periodo di tempo. Il sistema stabilito dalla legge del 1890, per effetto del quale le tabelle definitive si dovevano compiere entro tre anni, fu anzi previdente e opportuno. Infatti, occorre, per compilarle, un'intero triennio dall'attuazione della riforma, e fu necessario il lavoro indefesso di una commissione autorevole di pratici e di magistrati.

Eppure tra i progetti anteriori e il presente esiste notevole differenza: poichè questo è indubbiamente più ampio e più radicale. Come si potrebbe, ad esempio, dire, fin da oggi, se ad una sede di tribunale di prima istanza si debbano assegnare dodici pretori invece di quindici, quarantacinque invece di cinquanta? E come si potrebbero determinare gli effetti, che, rispetto alla pianta d'ogni singolo collegio, eserciterà la riduzione del numero dei votanti? Voler stabilire tutto ciò a priori produrrebbe l'unico effetto di sollevare non giustificati clamori, vani malcontenti, inutili dispute, perchè potrebbe accadere che l'esperienza consigliasse a mutare domani quanto oggi avessimo stabilito in base a calcoli non confortati dall'esperienza.

Tanto è vero che sarebbe arrischiato fare supposizioni aprioristiche, che dagli stessi prospetti statistici, allegati al disegno di legge, si trassero deduzioni opposte a quelle che ne sono logica conseguenza. Infatti, l'esame di essi in relazione alle circoscrizioni odierne, alla

ripartizione degli affari tra i vari collegi, alla media delle sentenze pronunziate dai singoli magistrati, è, come poc' anzi notai, la più eloquente dimostrazione della eccessiva quantità di questi. Invece, fondandosi sull'unico e quindi fallace criterio delle medie, quei prospetti servirono a fomentare l'opinione che, se non occorre aumentarli, quanto meno non sia possibile diminuirli!

Ma se non è facile nè possibile concretare le piante organiche col numero preciso dei magistrati, che si dovrebbero assegnare ad ogni ufficio giudiziario, e meno ancora determinare fin d'ora il personale di ogni singola sede, è però consentito, in base a calcoli di approssimazione e di probabilità, fare previsioni fondate sulla possibile riduzione del personale. Anzitutto, non può cader dubbio che esso debba essere minore per effetto della sostituzione nel giudizio in prima istanza del magistrato singolo al collegiale, dello scemato numero dei votanti nei collegi giudiziari, della soppressione dei giudici collaterali nelle Corti d'assise e del nuovo assetto delle preture.

Non è sopra i dati statistici desunti dall'ordinamento giudiziario odierno che si possono fondare previsioni anche approssimativamente esatte; e lo dimostrano i calcoli dai quali l'onorevole Gianturco dedusse che occorreranno 180 consiglieri nelle Corti di revisione. Egli, infatti, ragionando del lavoro eventuale di questa magistratura, ha dimenticato l'influenza che può esercitare la coesistenza di essa con la Corte di cassazione; ha dimenticato che le sentenze impugnate per violazione e falsa applicazione di legge sono quasi la metà delle sentenze contro le quali si ricorre oggidì, e che si denunciano anche per gli altri motivi indicati nell'art. 517 del codice di procedura penale. Ciò conferma quanto ho detto poc' anzi, che non si può astrarre da tutto il complesso ordinamento della riforma del quale tien conto la relazione ministeriale dove accenna agli effetti di esso circa al numero dei magistrati. Uno di tali effetti, e non degli ultimi, è quello di correggere, in certa qual guisa, col nuovo assetto delle giurisdizioni e delle competenze, il difetto delle circoscrizioni, a cagione del quale, insieme con pochi uffici sovracarichi d'affari, esiste un numero notevole di collegi giudiziari e di preture che ne hanno pochissimi. E del lavoro fecondo degli uni e dello scarso degli altri, si ha la prova nel fatto che molti giudici pronunciarono parecchie centinaia di sentenze, mentre altri ne pronunciarono pochissime, sicchè può dirsi che

trascorsero l'anno pressochè inoperosi. Inoltre conviene considerare che si miglioreranno i magistrati e le loro condizioni economiche, in modo che si potrà pretendere che ciascuno dedichi all'adempimento del proprio ufficio tutta la sua attività e tutto il suo tempo. Ora, se, con la guida di questi criteri, si esaminasse il numero complessivo delle sentenze profferite dai nostri tribunali collegiali, tornerebbe facile persuadersi, che con la sostituzione ad essi del giudice unico, basterà, per gli affari che si trattano in prima istanza, un numero di giudici di gran lunga inferiore; tanto che si può prevedere possibile ridurlo almeno di seicento. — Nè sembrano esagerate queste previsioni. Quando si trattò in Francia di modificare le tabelle organiche dei collegi giudiziari, il guardasigilli Dufaure calcolava che il tempo necessario per la discussione e la decisione d'ogni affare civile potesse calcolarsi in tre ore, e un terzo per gli affari penali. Il senatore Beranger, competentissimo nella materia, in un notevole documento parlamentare, dimostrò che ogni sezione di tribunale può pronunziare da 400 a 450 sentenze civili e da 1000 a 1200 penali, confortando la sua tesi con dati statistici, dai quali apparisce che nel tribunale di Parigi, dove, come è noto, per gli alti stipendi, vanno in promozione i migliori giudici, ciascuna sezione pronunziava in media 1500 sentenze.

Se si potesse procedere in base a tali criteri, la riduzione potrebbe riuscire anche più larga di quella da noi prevista. Ma essa non si può ottenere solo in raffronto al personale odierno dei tribunali, sostituiti dal giudice unico; poichè vi concorre anche l'ordinamento delle preture, e anzitutto con le 248 che sono nelle sedi degli odierni tribunali di circondario, in parecchi dei quali ogni giudice, appunto per la scarsità degli affari, è chiamato a pronunziare appena una diecina di sentenze.

Ora in tali sedi, per la unificata competenza, è evidente che non vi sarà più ragione di mantenere uno o più pretori per le cause che sono decise da questi; e quindi si può fare in tali uffici una larga falciatura. Inoltre, l'aggruppamento delle preture, che fanno scarsi affari, permette di dare ad esse un solo titolare, dal quale dipenderanno i vice pretori delle sedi mantenute o delle sezioni che le condizioni speciali dei luoghi consigliassero di stabilire; poichè è questo uno dei vantaggi notevoli del disegno di legge: facilitare la riduzione di personale rendendo migliore in pari tempo

l'amministrazione della giustizia nei piccoli mandamenti.

Non mi trattengo, poichè sono intuitivi, a calcolare gli effetti del limitato numero dei votanti nei collegi giudiziari, delle disposizioni che consentono la specializzazione desiderata da tanti, dando la facoltà di incaricare uno o più giudici esclusivamente di tutti gli affari civili, altri degli affari penali; coefficienti, tutti, anche questi, della voluta riduzione del personale. Non mi fermo neppure a maggiori particolari per non annoiare la Camera e perchè spero d'aver dimostrato che sono infondati i dubbi e i timori sugli effetti dell'ordinamento in ordine al numero dei magistrati.

Voci. Riposi, riposi!

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. No, vado avanti e dirò brevi parole sul Pubblico Ministero, l'altro istituto intorno al quale le opinioni furono tanto varie e forse più che per gli altri discordi; basta ricordare le più notevoli.

Alcuni vorrebbero restituito il Pubblico Ministero quale era idealmente concepito nel nostro ordinamento giudiziario, cioè posto sotto l'azione diretta e la vigilanza del potere esecutivo; e questi sono rari, tanto che il più accentuato tra essi, l'onorevole Lucchini, rimase in sulle prime quasi solo.

Altri, con l'onorevole Girardi, lo vogliono indipendente da quel potere, ma anche distinto dalla magistratura, sicchè costituisca un organismo a sè, sotto un'unica direzione per dargli unità di indirizzo e perchè vi sia chi possa eccitarlo in caso di inazione e correggerne i travimenti e gli errori, senza però violentare la coscienza dei singoli funzionari quando devono conchiudere in giudizio.

Anche parecchi tra quelli che si accostano al concetto della proposta ministeriale, esprimono l'opinione che convenga emendarla in guisa da rendere il Pubblico Ministero più fortemente costituito e disciplinato.

Non credo di seguire gli oratori nella larga e dotta discussione svoltasi sopra questo argomento. La tesi sostenuta specialmente dall'onorevole Lucchini con istancabile pertinacia e con frequenti interruzioni agli oratori contrari, tale tesi fu da questi così validamente confutata, che io reputo inutile aggiungervi alcunchè di mio. Non farei se non ripetere argomenti svolti con tanto magistero ed efficacia di parola dai colleghi, tra i quali l'onorevole Mazza, che non ebbi ancora occasione di nominare e che diede così valido appoggio

alle nostre proposte. Essi furono sinceri interpreti del pensiero scientifico e della coscienza giuridica nazionale, che si ribellarono costantemente al concetto del Pubblico Ministero reso mancipio del potere esecutivo, strumento degli ordini e dei voleri del Governo e che potrebbe portare la politica nella magistratura, quella politica che è della giustizia perversa e corruttrice.

Ma, pur respingendo questo sistema, gli altri che accetterebbero l'ufficio della pubblica accusa indipendente ed autonomo, mi sembra che non escludano, anzi riconoscano opportuna una tal quale ingerenza del potere esecutivo, poichè ammettono che questo possa essere chiamato a rispondere dell'inazione o dell'azione del Pubblico Ministero. Il disegno di legge non segue nè l'uno nè l'altro sistema. Esso compie l'evoluzione progressiva anche di questo istituto, che di fatto cessò di essere quale realmente lo vorrebbe l'ordinamento giudiziario del 1865, e nel quale portò una radicale riforma la legge che confuse le due carriere della magistratura giudicante e requirente. Infatti l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario non ebbe che rare applicazioni; e quante volte sorse il dubbio di inframmettenze governative, l'opinione pubblica insorse, ostile sempre all'intervento del potere esecutivo nell'amministrazione della giustizia. Ed è naturale che si trovi inaccettabile ed assurda un'organizzazione, per effetto della quale le intelligenze e le coscienze dei funzionari del Pubblico Ministero, sarebbero senza iniziativa propria, soggette ai voleri dell'autorità politica responsabile dell'opera loro, ubbidienti sempre ai voleri del Governo, giusti od ingiusti che fossero, perchè dal Governo dipenderebbero le loro sorti. Ed è non meno strano concepire la responsabilità del guardasigilli costretto a vigilare, a provvedere sopra centinaia di migliaia di processi, senza avere elementi sicuri di prova per decidere se sia bene o male trascurata, promossa o condotta l'azione penale.

La seconda opinione alla quale ho accennato, si fonda sopra una distinzione, che è della scuola francese, la quale ha considerato le funzioni del Pubblico Ministero sotto il doppio punto di vista, di organo della società e di organo della legge. Come organo della società, dovrebbe essere sorvegliato e diretto ed, occorrendo, eccitato a promuovere l'azione penale, quando ne sia richiesto dal Governo, e quindi non del tutto sottratto alla direzione di questo, perchè questo, come vorrebbe l'onorevole Ales-

sio, possa render conto della sua azione al potere legislativo.

D'altra parte, si ammette che al Pubblico Ministero, quale organo della legge, siano aumentate le garanzie di indipendenza. E così avverrebbe quello sdoppiamento della coscienza, di cui parlò un illustre scrittore. Il funzionario del Pubblico Ministero, come organo della società, può essere costretto a fare il processo, a chiedere il rinvio al giudizio e a domandare l'arresto di un cittadino anche se egli lo reputi innocente; ma, quando giunge l'ora decisiva in cui si deve nel giudizio concludere per l'assoluzione o per la condanna, allora si ammette che la coscienza dell'organo della legge insorga e ammonisca il magistrato che deve ed è libero di riconoscere l'innocenza, di chiedere l'assoluzione, di proclamare che il processo fu una vessazione, un'ingiustizia.

Il disegno di legge taglia corto a queste contraddizioni e si ispira ai principi affermati da Corti di Cassazione e di appello nei loro elaborati pareri sul progetto di riforma del codice di procedura penale e insieme risponde al voto della Camera espresso in un ordine del giorno, votato dopo una memoranda discussione. Questa Assemblea fin d'allora invitò il Governo « a presentare un disegno di legge perchè siano affidate al Pubblico Ministero funzioni conformi all'interesse della giustizia e sia presso l'ordine giudiziario il rappresentante libero della società e della legge ». Tale lo costituisce l'ordinamento che abbiamo proposto, il quale pone il Pubblico Ministero in condizione di compiere le sue funzioni giudiziarie con la necessaria indipendenza e nell'esclusivo interesse della migliore amministrazione della giustizia, ed offre i vantaggi posti in luce da numerosi colleghi, e sui quali non importa che io ritorni. Solo osservo che logicamente non si può uscire o dall'uno o dall'altro sistema: si deve o accettare quello che vuole asservito il Pubblico Ministero al potere esecutivo o l'altro che lo circonda delle garanzie necessarie a un istituto, che compie, nell'esercizio della sua azione penale, una vera e propria funzione giudiziaria.

Ma all'attuazione data a questo sistema nel progetto di legge, l'onor. Girardi ed altri fanno critiche degne d'esame. L'on. Girardi dubita che il Pubblico Ministero, così come lo costituiamo, resti indebolito, isolato, senza unità di direzione, che la temporaneità dell'ufficio tolga autorità ed efficacia alla sua azione. Ora a me pare che

il disegno di legge, tranne che si voglia tornare al concetto della dipendenza dal potere esecutivo, provveda in modo che, se non m'inganno, elimina questi timori e questi pericoli. L'essere il funzionario del Pubblico Ministero designato dalla magistratura, da cui si stacca per compiere una funzione speciale, non lo lascia isolato, non distrugge l'unità d'azione o l'organizzazione necessaria perchè quest'azione si espliciti in tutto il suo vigore. Parte d'un ordine restituito alla sua dignità di terzo potere dello Stato, trova nel corpo cui appartiene la forza necessaria per esercitare con fermezza le sue funzioni nell'interesse della società e della legge. Rispetto all'organizzazione, nulla v'è di mutato da quello ch'essa è oggidi; poichè in ogni distretto di Corte d'appello resterà il Procuratore Generale capo dell'ufficio del Pubblico Ministero, il quale designa i funzionari che debbono, nel distretto della Corte, essere incaricati dell'ufficio di promuovere l'azione penale e rispondono dell'opera loro davanti a lui.

Se si parla del pericolo, del caso in cui egli possa rimanere inerte quando si tratti di perseguire i delinquenti, io risponderò, che, come ricordavano parecchi oratori, vi è un pericolo maggiore: quello della sua azione e della sua inerzia fatte strumento di ragioni e di motivi politici. Del resto, se egli e i funzionari da lui dipendenti venissero meno, per biasimevole negligenza o per altri motivi inconfessabili, all'adempimento dei loro doveri, in questo caso, come giustamente notava l'altro ieri l'onorevole Ferri, provvede efficacemente il disegno di legge, con le norme rigide e severe che colpiscono e reprimono il magistrato, quando fallisce all'onesto adempimento del suo dovere, per debolezza o per qualsiasi altra cagione men che plausibile. Quindi non manca l'unità d'indirizzo, ed esistono le garanzie invocate e volute.

Se questo fosse il momento opportuno per fermarsi a discutere di maggiori garanzie e di maggiori cautele per far sì che l'azione del Pubblico Ministero diventi anche più efficace, direi che ne potremmo avere una di cui ci offre esempio il codice di istruzione criminale francese, secondo il quale la Corte d'appello è investita del potere di ordinare che si proceda per fatti o contro persone non comprese nella requisitoria del Pubblico Ministero. Anche c'è il progetto approvato nel 1884, col quale si dà facoltà alla Corte di ordinare un procedimento.

Lucchini Luigi. In Francia è abbandonato.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. No. Se si esamina l'ordinamento giudiziario francese e lo si pone in relazione con le disposizioni del codice anzidetto, si vede chiaramente che la legislazione francese considera l'azione penale come un istituto essenzialmente giudiziario ed è ben lontana dal porre l'esercizio sotto l'esclusiva sorveglianza e responsabilità del potere esecutivo.

E torno alle critiche.

Si è detto che la promiscuità delle funzioni della magistratura giudicante e del Pubblico Ministero perturba l'una e l'altra; anche perchè, secondo l'opinione dell'onorevole Alessio, non è facile improvvisare nel magistrato l'oratore battagliero e facendo necessario alla sbarra penale. È facile prevedere, che, nella pratica, sarà evitata la temuta confusione. Il magistrato designato per le sue tendenze e le attitudini del suo ingegno all'ufficio della pubblica accusa, potrà e sarà di certo riconfermato, come avviene oggidì per i giudici incaricati dell'istruzione penale, i quali vi durano a lungo. Invece, se falliscono alla prova, non mancano altri uffici della magistratura, dove l'opera loro potrà riuscire egualmente proficua. Questa era l'opinione di due eminenti magistrati, il Mirabelli e il Conforti, ricordati a questo proposito dall'onorevole Flli Astolfone, i quali in tal modo conciliavano l'indipendenza del magistrato con l'amovibilità dalla missione speciale. E del resto il passaggio dall'una all'altra carriera avviene anche oggi, e talvolta per ragioni che rendono sospetta l'indipendenza del magistrato, o per necessità di promozione.

Invece, col sistema del disegno di legge, nulla essendovi da guadagnare col passaggio dall'uno all'altro ufficio, ciascuno preferirà continuare in quello che meglio corrisponda al suo genio e alle sue attitudini, nell'ufficio in cui eccella o riesca meglio. E così si contribuisce anche a quella divisione e specializzazione del lavoro, giustamente desiderata da alcuni oratori.

Resta la seconda obiezione, sulla quale ha, sopra tutti, insistito l'onorevole Alessio. Mi è anche qui facile la risposta. Non è esatto che si debbano improvvisare i funzionari del Pubblico Ministero. Infatti, i giovani magistrati, durante il periodo del tirocinio, sono chiamati e si educano anche ad esercitare le funzioni della pubblica accusa. E come oggi gli aggiunti che rivelano maggiori attitudini a tale ufficio, sono nominati nel Pubblico Ministero, così vi saranno chiamati quando raggiungano il grado di pretore

e successivamente vi resteranno nei gradi più elevati. In tal modo, anzi, si avrà, per scegliere preferire i più idonei, quella latitudine che non era e non sarebbe consentita con le due carriere distinte; questa fu anzi non ultima delle considerazioni, le quali consigliarono fonderle e ad unificarle. Una lunga esperienza aveva dimostrato che non tutti gli ammessi al Pubblico Ministero riuscivano, che al spesso, col volgere degli anni, diventavano inadatti; sicchè la pubblica accusa rimaneva in necessità di cose affidata a funzionari non idonei ad esercitarla con efficacia, a tener alto il prestigio, a mantenerne rispettata l'autorità. Col dare alla magistratura la facoltà della designazione e della riconferma o no, che o ha il ministro, si toglie tale inconveniente. In tre il passaggio dall'uno all'altro ufficio non è più in balia del potere esecutivo, che potrebbe usarne per allontanare o premiare il funzionario indocile o docile. La revoca della nomina è decisa dai suoi pari, da coloro che vedono all'opera e lo giudicano giorno per giorno, ora per ora.

Non dispero che queste osservazioni valga a far tacere le dissenzienti opinioni, purchè si voglia astrarre dal Pubblico Ministero odierno trascinato dall'indole dell'istituto a essere sempre ed a qualunque costo niente altro che acrobata. Giova pensare che l'esercizio dell'azione sarà affidato a chi dalla dignità e dalla serietà imparziale del magistrato, dalla coscienza della sua piena responsabilità non può non attingere l'energia ed il vigore ed insieme la equanimità indispensabili a compiere l'alta e delicata funzione di rappresentante della società e della legge.

Se a meglio raggiungere questo intento ostassero alcune delle norme del disegno di legge, noi non ci rifiuteremmo ad emendarle; consentiremmo di correggere i difetti che eventualmente esistessero; però non vorrei sembrasse un difetto della nostra proposta l'essere nuova, l'essere meglio che una imitazione altrui, un'istituzione esclusivamente nostra.

Giunto a questo punto, potrei dire degli argomenti contrari ai punti fondamentali della riforma, resta solo quello che si riferisce a una delle norme tutelari che regolano il giovane a rendere efficaci le guarantee della magistratura. Nulla dirò di queste, sulle quali tale e tanta la concordia che l'animo si rassicura e si conforta nello spettacolo dell'unanime approvazione data ai concetti che le informano del pari che all'aumento degli stipendi: q

e quelle due capisaldi della riforma. Quindi accennerò soltanto ai dubbi espressi intorno alla norma che conferisce all'anzianità il diritto per i tramutamenti e le promozioni. Alcuni oratori, mi pare l'onorevole Daneo d'accordo con l'onorevole Lucchini, temono che tale diritto, riserbato solamente agli anziani, diventi causa ed eccitamento alla inoperosità ed alla infingardaggine.

Non credo a questo pericolo. Anzitutto, come fu notato da altri oratori, la promozione per merito distinto sarà di per sé incoraggiamento allo zelo operoso di chi ami così acquistare titoli per conseguire con preferenza i gradi superiori. Inoltre, il disegno di legge provvede, come del resto fu già notato, con un rigido sistema disciplinare, che dà il mezzo efficace di privare i neghittosi e gli immeritevoli non solo del vantaggio derivante dall'anzianità, ma anche di allontanare dalla magistratura gli indegni, stabilendo così il modo di compiere l'eliminazione, desiderata dall'onorevole Luzzatto Riccardo.

Questo sistema misto di pene e di ricompense premunisce contro il pericolo accennato dall'onorevole Lucchini. Ma se anche alcuno potesse immeritamente raggiungere il grado superiore, tale inconveniente non si può considerarlo giustamente se non mettendolo a raffronto con quelli gravissimi che nascerebbero da qualunque altro sistema. Ora, non occorre ricordare alla Camera quanto nuoccia alla indipendenza della magistratura quella che fu chiamata la febbre delle promozioni, che si manifesta con l'impazienza ed il desiderio intenso di conseguire i posti e le sedi migliori e più ambite, aspettate con ansia continua e spesso sperate dal favore o dal beneplacito altrui. Nessuno ignora che la promozione e il tramutamento costituiscono il pensiero, l'ansia continua, il tormento di tutti i giorni di non pochi magistrati, i quali vi aspirano per soddisfazione dell'amor proprio di fronte ai colleghi e per i vantaggi economici e morali che vi sono congiunti. Ridotti i gradi a due soltanto, questa febbre scemerà di molto; ma resterebbe, sebbene attenuata, se per ascendere da uno ad altro grado si dovessero introdurre criteri, i quali lasciassero socchiusa la porta agli arbitri, ai favori, a pareri di commissioni, fonte perenne di intrighi, umiliazioni, debolezze, e sospetti, che menomano la dignità e il prestigio del magistrato.

Quindi, tra il pericolo che alcuno possa sfuggire alle sanzioni della legge o non senta

altamente dei suoi doveri e quello che aprirebbe di nuovo la via ai favori, ai sospetti ed agli arbitri, io credo che non si possa esitare nella scelta.

La via lunga percorsa e il desiderio di non abusare ancora dell'attenzione della Camera mi consigliano a tacere intorno ad altre osservazioni e proposte che, sebbene degne di nota, pure rientrano tra quelle che si potranno esaminare in sede più opportuna, nella seconda lettura. Ma devo ancora indugiarmi, sebbene col proposito di farlo con studio di brevità, intorno alle disposizioni transitorie, che diedero occasione a dispute sulla inamovibilità dei magistrati e sulle facoltà chieste dal Governo per l'attuazione della legge. Gli onorevoli Daneo, Fili Astolfone e pochissimi altri, si mostrarono impensieriti dal timore che l'inamovibilità sia menomata od offesa con le disposizioni che regolano la disponibilità e il collocamento a riposo dei magistrati nel periodo transitorio. E ad essi fece eco l'altro ieri l'onorevole Del Balzo, indotto a parlare per un fatto personale.

Al disegno di legge, che pur afferma il principio della inamovibilità senza limitazione alcuna, secondo lo spirito dello Statuto, si muove la censura di violarlo, perchè, si dice, lascia i magistrati, durante tre anni, nella incertezza ed in balia del potere esecutivo; e tanto ciò parve grave ad alcuno che volle rinforzare la censura con l'invettiva condita di sali più o meno attici.

Non raccolgo quest'invettiva pensando che la colpa è del Royer Collard, perchè il ricordo qui evocato quasi a giustificarla, e la lettura delle proteste colle quali egli insorse contro le leggi della Restaurazione, che voleva epurare la magistratura per fini politici, hanno indubbiamente influito a far immaginare che ci proponessimo di offendere un principio inviolabile. Se quel ricordo rimase senz'eco in una memorabile discussione nella Assemblea francese, quando Waldek-Rousseau, fra gli applausi delle sinistre repubblicane, rivendicava allo Stato il diritto di sospendere l'inamovibilità per allontanare i giudici che avevano reso servigi nei giorni della reazione, quel ricordo è proprio inutile ed inopportuno nella discussione odierna; poichè nulla ha di comune con le disposizioni del nostro disegno di legge, le quali sono calcate sull'orma di noti precedenti legislativi e parlamentari. Se, infatti, alcuno volesse prendersi vaghezza di esaminare tutte le proposte di legge sull'ordinamento giudiziario presentate da vari guardasigilli, quali il De Falco, il Vigliani, il Taiani, il Costa ed altri, potrebbe

convincersi che le nostre non fanno che applicare il principio per cui, quando sia necessaria, nell'interesse del pubblico servizio, una riduzione del personale per soppressione di uffici o di sedi, i funzionari, con certe norme determinate, possono essere posti in disponibilità, e, dopo il periodo della disponibilità, collocati a riposo. Non si propone quindi nulla che si discosti sostanzialmente da questi precedenti o da norme sancite nelle leggi anteriori di riforma giudiziaria.

È quindi evidentemente lungi da noi il pensiero di sospendere la inamovibilità dei magistrati; e difatti con le disposizioni transitorie non la si sospende. Ma se occorresse anche chiarire qualche dubbio, a me pare non ci sarà difficoltà che esso sia sciolto nell'esame che si farà del disegno di legge in seconda lettura. (*Benissimo*).

Certamente, e sarebbe vano negarlo, il disegno di legge non riesce a disciplinare il periodo transitorio, evitando le scosse e i perturbamenti, inevitabili in ogni innovazione, che trasformi sostanzialmente qualunque ordinamento. Ma posso soggiungere che nulla si è trascurato per renderli meno gravi ed attenuarli; ed a ciò mirano soprattutto le disposizioni transitorie studiate con cura minuziosa e diligente. Esse si danno pensiero anzitutto e provvedono affinché in ogni ufficio giudiziario non soffra interruzione od inciampi la regolare amministrazione della giustizia; e a questo riguardo, mi è grato constatarlo, non fu espressa alcuna delle apprensioni manifestate per la sorte dei magistrati. Rispetto a questi, però, posso affermare che le apprensioni non sono fondate, poichè, con l'attuazione della riforma, non cessano dall'ufficio, non è sospesa la garanzia dell'inamovibilità di cui oggi godono, ma incomincia a decorrere il triennio per i pretori ai quali è estesa; non sono alterate le condizioni di carriera; non è scemato lo stipendio. Naturalmente, la soppressione dei posti trae con sé la graduale riduzione del numero dei magistrati; ma la necessaria eliminazione non giustifica le paure di quelle liste di proscrizione, alle quali ha fatto volgere il pensiero l'allarmante parola di epurazione. La riduzione delle piante organiche non impone l'allontanamento dei magistrati inamovibili; poichè se, per effetto di essa, alcuni possono rimanere fuori ruolo, non ne consegue il loro immediato collocamento a riposo o la dispensa dal servizio, ma solo che siano posti nello stato di disponibilità per un biennio con l'intero stipendio; nè è escluso che, durante la disponibilità, rien-

trino in servizio. Se alcuni dovessero rimanere fuori, non potranno essere che i meno anziani, secondo la norma costante, la quale costituisce una specie di *jus receptum* di tutte le riforme, e nel caso nostro anche i meno buoni: e ciò in armonia coi fini della legge. Questa selezione però non deve far nascere il timore di arbitrî o di ingiustizie, poichè ad evitarli giova la disposizione la quale precisa i casi di demerito, nelle condanne disciplinari, nei ripetuti tramutamenti di punizione per biasimevole condotta, nel giudizio di incapacità regolarmente pronunziato: cagioni di eliminazione, le quali debbono risalire a data anteriore a quella della presentazione del disegno di legge. Ora non può sembrare nè essere ingiusto che tali magistrati siano posposti ai colleghi meno anziani, nè che cessino di appartenere all'ordine giudiziario nel momento in cui si provvede ad elevare la condizione morale ed intellettuale di esso e a far sì che sia chiuso agli incapaci e agli indegni.

Con identici criteri di equità e di giustizia si regola la sorte dei magistrati amovibili, poichè la loro esclusione dal ruolo organico è temperata dalle condizioni di età e di durata di servizio, che garantiscono ad essi il diritto alla pensione; ossia si dà ai medesimi più di quanto loro concede la legge vigente.

Ma, soprattutto, la disposizione, per effetto della quale i magistrati possono cambiare ufficio o funzione senza nulla perdere dei gradi, dello stipendio e dei diritti della carriera, e il lungo termine per la graduale applicazione dei nuovi organici, sono coefficienti che influiscono ad evitare un'immediata riduzione numerosa e violenta. Basti ricordare che la media annuale dei posti che si rendono vacanti è di 140 circa, per scorgere che la selezione si compirà in modo quasi normale col beneficio del tempo.

Credo di aver detto già abbastanza sopra questo argomento. — Mi resta a parlare di quello che si riferisce alla delegazione dei poteri, che, soprattutto all'onorevole Gianturco, sembra arbitraria ed eccessiva. Nessun dubbio che, concedendola, si dà una grande prova di fiducia. E sebbene tanto l'onorevole Gianturco quanto altri oratori, con pensiero cortese, abbiano dichiarato la più illimitata fiducia verso di noi, pure non l'avremmo chiesta, nè per noi nè per lasciare ai nostri successori una tormentosa eredità, se non fosse imposta da quelle ragioni di inevitabile necessità poste in evidenza dall'onorevole Fortis. Due soli modi si affaccerebbero ovvii per evitarla:

o discutere le disposizioni di coordinamento delle leggi processuali insieme col sistema giudiziario, o proporle dopo ed aspettare ad attuarle fino a quando il Parlamento non deliberi sulle medesime: due modi conducenti ad un unico effetto negativo. Ed è perciò che l'esperienza consiglia, e non si è mai esitato a delegare al Governo la facoltà di compiere con la calma e con lo studio, ed entro il tempo necessario, le norme di attuazione e di coordinamento. Ma se tale delegazione di poteri si vorrà circondarla di maggiori garanzie, circoscriverla in confini più limitati nel tempo e nell'estensione, qualunque proposta in questo senso ci avrà consenzienti, purchè non sia d'inciampo alla facile e pronta attuazione della riforma. Se è prudente e previdente non concedere molto facilmente tali facoltà, non lo è meno l'evitare di chiederle e soprattutto di assumere per noi, ed eventualmente anche per altri, una responsabilità che non sia imposta da un sentimento di dovere indeclinabile.

E mi affretto alla conclusione, sebbene mi si affaccino alla mente altri argomenti certo non immeritevoli, anch'essi, di essere trattati. Ma la stanchezza mia, maggiore anche di quella dei colleghi, che non debbo oltre punire della loro cortese attenzione, mi costringe a chiudere questa polemica, tanto più che dovremo riaprirla a scadenza non lontana; se il voto della Camera sarà quale me lo auguro. In questa fidente previsione, rinunzio, sebbene mal volentieri, a parlare del migliore reclutamento dei giudici, che l'onorevole Lucchini vorrebbe fatto sul tipo inglese, del *referendum* proposto dall'onorevole Ferri, del magistrato elettivo a cui si volgono le speranze per l'avvenire dell'onorevole Luzzatto Riccardo e di qualche altro. Dirò solo ai medesimi, senza discutere del merito delle loro proposte, che i loro *desiderati* mi confortano sempre più nell'opinione che la riforma, nei confini in cui è contenuta, risponde al suo fine di raggiungere tutti i miglioramenti possibili, consentiti dalla condizione reale del paese e dalle nostre istituzioni giudiziarie. Il tipo del giudice vagheggiato dall'onorevole Lucchini, adottato dove sono poche centinaia di magistrati, è praticamente inattuabile dove la necessità impone di reclutarli a migliaia e di averli sparsi in una vasta estensione e in sedi remote e lontane. Il *referendum* per la sindacatura dell'opera di questi magistrati, oltre gli inciampi pratici, renderebbe vana la garanzia dell'indipendenza del corpo giudiziario, la quale sarebbe menomata, ove i

giudici fossero costretti a procacciarsi il favore o a temere degli artefici più o meno disinteressati ed onesti delle correnti della pubblica opinione locale. E tale indipendenza e insieme questa imparzialità verrebbero meno col giudice elettivo, di cui pochi Stati fanno un esperimento che non incoraggia ad imitarli. L'elettività fu adottata per sottrarre la nomina del magistrato al beneplacito e all'arbitrio del potere esecutivo. Ma questo scopo è ugualmente raggiunto con le norme del disegno di legge, per effetto delle quali gli uffici della magistratura sono di diritto serbati ai più meritevoli e ai più degni. Tale modo di reclutamento si ispira ad uno spirito indubbiamente democratico, ed è arra sicura di una giustizia serena ed imparziale, quale deve garantirla ogni ordinamento giudiziario, dominato dal pensiero che esso è il primo dovere dei Governi, il supremo bene dei popoli.

Queste speranze e questa fiducia non sono egualmente da tutti divise. Nella presente discussione si è invero da taluno espresso il dubbio che il nuovo ordinamento non riesca a darci una magistratura che si accosti alle altezze alle quali volgiamo lo sguardo. Certamente eccederebbe i confini d'ogni legittimo orgoglio chi presumesse di far sorgere da una riforma, anche la più idealmente perfetta, migliaia di magistrati, eredi della gloria dei sommi giuriconsulti, che, in questa Roma, furono maestri alle genti, o di quelli che rifulsero negli Studii di tante illustri nostre città, e neppure della pleiade luminosa dei magistrati che onorarono la toga nella seconda metà del secolo decimonono. Ma non crediamo di meritare il rimprovero di soverchia presunzione, se abbiamo fede che, trasfondendo nuova vita e nuovo sangue nel corpo giudiziario, ricollocandolo alto per dignità, e per decoro di condizioni economiche, restituendo alla magistratura il posto che le spetta fra le più alte istituzioni dello Stato, esso ritorni il centro luminoso da cui gli ingegni più valorosi irradiano la luce del loro sapere: sicchè la giurisprudenza dia il potente suo contributo al progresso indefinito del diritto.

Dubitarne sarebbe dubitare d'uno dei doni privilegiati della nostra gente, dubitare dell'ingegno italiano.

Del resto le magistrature che gli annali giudiziari mostrano circondate dalla estimazione dei cittadini e additano ad esempio tra le più colte, indipendenti, coscienziose e rispettate, rammentano pochi nomi che valgano a vincere l'oblio del tempo.

La magistratura inglese cancella il ricordo del più dotto ma insieme del più corrotto dei suoi giuristi col nome integro e glorioso del Mansfield; la magistratura federale americana che ebbe in un secolo un solo giudice accusato davanti il Senato, può additare i nomi celebri di Mansfield e Storj.

Ma, se i cittadini di quei paesi liberi sono orgogliosi degli uomini ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia e li reputano tali da reggere al confronto della storica grandezza dei parlamenti francesi, che richiamano alla memoria i nomi di Montesquieu e del cancelliere D'Aguesseau, lo attribuiscono alla bontà ed alla saldezza dei propri ordinamenti. Mai si illusero, e sarebbe vano sperare che le leggi e qualunque norma del diritto scritto valgano a far sì che una generazione e un istituto raccolgano a schiere coloro che illuminano e guidano il progresso nel tempo e nello spazio. Lo dicono gli esempi di casa nostra. I grandi giuriconsulti, i responsi sapienti dei quali sono raccolti nei volumi del *Codice* e del *Digesto*, appartengono ad epoche diverse e lontane. I maestri delle scuole italiche ci lasciarono un ricco retaggio, che è lavoro di secoli. Accursio interpreta il classico diritto, mezzo secolo dopo che Irnerio aveva diffuso i suoi alti insegnamenti. I critici Bartolo e Baldo diffondono la loro dottrina di glossatori a lunga distanza di tempo l'uno dall'altro. Da Alberico Gentile a D. A. Azuni, che dà legge al diritto marittimo, passa il tempo che corre dal XIV.^o al XVIII.^o secolo. Ma, con essi e dopo, non mancarono forti ingegni mercè i quali la storia della cultura giuridica non soffre soluzione di continuità fino agli ultimi giorni.

La tradizione del diritto non è, come fu detto, spenta nelle Università italiane. E la nostra proposta di legge mira ad attrarre da esso e a raccogliere nella magistratura le intelligenze più elette, i caratteri meglio temprati. Se tutti non saranno di egual valore, l'esempio degli ottimi servirà agli altri di incitamento a onorarla con operosità, zelo, intelligenza e disinteresse, perchè operi rispettata e stimata e in qualunque evento stia al suo seggio impavida e serena tra l'agitarsi delle passioni, saldo presidio della sicurezza sociale.

Questo noi domandiamo; e il parlamento italiano avrà reso alla Patria il massimo dei servizi formando un ordine del quale ognuno, a qualunque condizione sociale, a qualunque partito appartenga, parafrasando il vecchio motto. possa ripe-

tere: per la libertà nostra e per la vostra, per i diritti di ciascuno e di tutti. (*Bravo! Approvazioni ed applausi; numerose congratulazioni*).

Voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. È inutile che gridino. Prima di tutto prendano i loro posti.

Si chiede la chiusura?

Voci. Sì, sì, chiusura!

Presidente. Dunque, poichè è chiesta la chiusura, la metterò a partito, riservando la facoltà di parlare ai proponenti degli ordini del giorno, i quali sono iscritti a parlare nella discussione generale, ed i cui ordini del giorno siano appoggiati da 30 deputati.

Coloro che sono d'avviso di chiudere la discussione sono pregati di alzarsi.

(*La Camera approva la chiusura della discussione*).

Veniamo allo svolgimento degli ordini del giorno che hanno diritto di essere svolti.

L'onorevole Stelluti Scala ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera, accettando i criteri fondamentali che ispirano la riforma dell'ordinamento giudiziario, passa alla seconda lettura del disegno di legge ».

Onorevole Stelluti Scala, intende di svolgere il suo ordine del giorno?

Stelluti Scala. Gli argomenti che hanno ispirato il mio ordine del giorno sono stati accennati e svolti almeno da 50 precedenti oratori.

Riservandomi di accennare a qualche argomento singolare nella discussione degli articoli, io do, credo, il buon esempio di rinunciare a parlare. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Tripepi aveva proposto quest'ordine del giorno:

« La Camera, deliberando di istituire in ciascuna provincia i tribunali d'appello anche nelle materie civili passa alla seconda lettura ».

Ma l'onorevole Tripepi vi ha rinunciato.

L'onorevole Guerci propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera non approva che il principio dell'inamovibilità dei magistrati sia ancora di più esteso e passa alla seconda lettura ».

Chiedo se quest'ordine del giorno è appoggiato da 30 deputati.

(È appoggiato).

L'onorevole Guerci ha facoltà di svolgerlo.

Guerci. Per quelle stesse ragioni che inducono l'amico Stelluti Scala a tacere, io devo parlare; perchè non ho sentito, dei 50 oratori, nessuno che avesse le mie idee. (*Si ride.*)

La Camera, che pazientò, per un mese,

ascoltando le argomentazioni dei luminari del foro e del diritto, pazienti ancora ascoltando la parola di un profano, che ragiona con delle idee semplici che non hanno bisogno di preparazione filosofica, nè tanto meno giuridica: con quelle idee semplici che si raccolgono dal nostro popolino, che del criterio ne ha da vendere all'Europa ed anche all'America.

Non mi si dica che qui bisogna discorrere soltanto di quelle cose che si conoscono profondamente; perchè, se fosse così, in due giorni si sbrigherebbero i bilanci, e in una settimana si fabbricherebbero tante leggi sociali da servire per un secolo. No: qui si deve discorrere di quello che interessa il Paese, tanto più se vi si portano convinzioni lealmente sentite.

E questa è veramente una legge che interessa il paese; perchè il bisogno di una riforma giudiziaria è sentito da tutti. È così vero che corrono, per le piazze, dei proverbi che plasmano la situazione; fra i tanti ne cito uno: la legge è uguale per tutti, meno che per quelli che hanno ragione.

Se discutessi l'ordinamento tecnico, mi parrebbe d'offendere la giusta suscettibilità del Presidente del Consiglio, di cui riconosco la indiscutibile competenza; tanto più che, a lume di naso, mi pare che sia logico. Si tratta di diminuire i tribunali...

Voci. No no.

Guerci. Le competenze dei tribunali.

Voci. No

Guerci. Come no?... sicuro! è il numero dei magistrati giudicanti. Vi può essere di meglio? In epoca di epidemia il sanitario valente deve diminuire le cause e i centri dell'infezione. Un giudice invece di tre; ma vi par poco? Nelle condizioni presenti, sessanta volte su cento, meglio se giudicasse il cancelliere.

Le mie rispettose considerazioni le porto sulla selezione, che è conseguenza immediata di questa legge; e sulla inamovibilità della sede del magistrato, che ne è parte essenziale. I criteri per la selezione, voi dovrete chiederli alla vostra burocrazia; ebbene, non esito ad affermare, che per molte cause, tutte deleterie, e per giunta anche concomitanti, quei criteri sono diversi da quelli che stabilisce la pubblica opinione. Mi si può dire: di chi è la ragione? In questo caso, per me, l'opinione pubblica, rappresenta la voce di Dio. Cercherò dimostrarlo con dei fatti raccolti dalla mia personale esperienza.

Ho visto dei pretorini tutti arzilli, con delle apparenze severe, che nei paesi erano come il fumo negli occhi, e che nei mandamenti, più che della giustizia, erano preoccupati a fare i galli della Checca; solo perchè, di tanto in tanto, andavano, tutti rugiadosi, dal procuratore del Re, arrivare a giudici di carriera. Ne ho visti altri, poveri scarpaccioni bonari, stimati da tutti, indipendenti come i gatti di campagna, morire, come suol dirsi, alla catena.

Conosco dei giudici che si fanno fabbricare le sentenze da avvocati valenti; per cui sono segnati ottimi a pieni voti, sui registri del Ministero.

È partito, da Parma, un avvocato, avviandosi per la magistratura; egli era il terrore dei ladruncoli di campagna per la paura che glielo mettessero a difenderli di ufficio; (*ilarità*) è ritornato, dopo 15 anni, consigliere di appello. Immaginatevi la meraviglia dei miei concittadini! Come esempio della sua sapienza, dirò, che dovendo decidere dello statuto di una modesta Cassa rurale laica, egli la respinse, perchè non eravi accennato ai Sindaci; ignorando che l'articolo 221 della legge sulla cooperazione agraria, della quale mi sono tanto interessato, dice tassativamente: che quando lo statuto non dice nulla in proposito, provvede la Cooperativa. Quel consigliere è inamovibile, e, a maggior gloria, in questi giorni, gli capitò la naturale promozione di classe.

Ma v'è di peggio: accenno ad un fatto che ha commosso l'opinione pubblica, nella mia provincia, e in quella limitrofa di Reggio, accaduto in questi giorni. In una polemica, fra un giornale liberale di Parma ed un altro conservatore, un Tizio stampò in questo ultimo, che contro il direttore Dall'Ara, del giornale liberale, gravava un fatto indecoroso; quello d'aver stampato, una novella che tentava di infamare l'onore di una fanciulla, alla quale egli doveva essere legato, se non altro, dal sentimento della riconoscenza. Viene la querela, e subito dopo l'udienza. La sala è zeppa di preti, e di tutto quanto c'è di più nero. Entrano i tre Salomoni, e s'incomincia il dibattito.

Un Caio di Reggio, molto combattuto, politicamente, dal Dall'Ara, afferma che quella novella accennava ad una signorina X, perchè tutte le congetture collimavano per farlo supporre; su lo stesso tono depongono altri quattro. Tutto un mondo afferma che, in Reggio, città di provincia, quest'accusa non fu nè raccolta

nè propalata: l'afferma Prampolini: l'afferma il capo della polizia: un prete conoscutissimo ed onestissimo. Due letterati, di prim'ordine, dimostrano che la novella è una creazione poetica, fantastica, dove non c'è nulla che tocchi il pudore nè la riputazione di alcuno.

Per le risultanze, il Pubblico Ministero, domanda, per il querelato, 10 mesi di reclusione. Un avvocato, d'altra provincia, fuori dei partiti, trova un'infinità d'argomentazioni per difendere il cliente; esclude, però, recisamente, che nella novella si accennasse ad una determinata persona, e battezza il Dall'Ara un perfetto gentiluomo.

Il Tribunale si ritira; e i preti ridono. Come ridevano i preti! pareva avessero l'ispirazione dallo Spirito Santo.

Rientrano i Salomoni e sentite cosa sentenziano: « l'intenzione del querelato era assolutamente di diffamare; però egli ha raggiunto la prova; perchè Roberta, della novella, « è buona, incolta, poco intelligente, paga delle cose mediocri, amante di una vita modesta, « senza scatti e senza voli; priva di stranezze « geniali e amante di una vita come conduce « la maggioranza degli uomini; tale appunto « è il carattere della signora X ».

Presidente. Onorevole Guerci, la prego di stare all'argomento.

Guerci. Quello che dico è importante per le conseguenze...

Presidente. Ma è un fatto estraneo allo argomento.

Guerci. Lo giudicherà in seguito.

Presidente. Ella porta degli argomenti che si riferiscono a casi speciali.

Guerci. Non leggo la sentenza; leggo la motivazione.

Presidente. Ma non porti argomenti estranei. Che cosa vuole, che la Camera si occupi di un pettegolezzo?

Guerci. Non sono pettegolezzi; sono sentenze di magistrati dichiarati ottimi e promovibili. *(Rumori)*.

Ma come? non si possono forse leggere le sentenze? *(Interruzioni)*.

Presidente. Onorevole Guerci..

Guerci. Ebbene signor presidente, godo di questi rumori della Camera, che sono la più solenne disapprovazione per quei magistrati. *(Approvazioni all'estrema sinistra. Commenti e rumori a destra)*.

Presidente. Sarà un fatto speciale, onorevole Guerci, ma ella non può generalizzare le conseguenze attribuendole a tutta la magistratura,

che ella non ha il diritto di intaccare. *(Bene)*.

Guerci. Si afferma che la novella accenna ad una signora X, estranea al dibattito; si calunnia e questo giudizio è pubblicato nei giornali e distribuito a migliaia di copie.

Presidente. Ma è un fatto isolato.

Guerci. Questa sentenza è pubblicata a migliaia di copie ed è distribuita nella vicina Reggio; e, quella brava signora, esempio di madre e di sposa guarda i suoi figli trepidante, dalla tema che, un giorno, scovando il responso di questi imparziali, ella debba ingiustamente arrossire.

Presidente. Onorevole Guerci, è inutile che ella porti questo nella discussione della riforma giudiziaria. Io non metto in dubbio le sue asserzioni. Ma non è la questione di cui la Camera deve occuparsi.

Guerci. La cosa è serissima tanto più se si pensa che i magistrati che motivarono questa sentenza, ... *(Rumori a destra. Conversazioni)*.

Presidente. Ella si prefigge uno scopo nobilissimo, ma la Camera non può occuparsi di questi particolari.

Guerci. Ma la Camera non rumoreggia; la Camera ascolta.

Presidente. Ma io debbo richiamarla all'argomento.

Guerci. Se si pensa che due di questi magistrati sono dichiarati ottimi, e l'altro buono a pieni voti; e che di questi fatti chi sa quanti ne potrebbero portar qui gli avvocati eserciti, giustamente si dubita tanto della selezione, quanto della inamovibilità della magistratura, conseguenza immediata di questa legge, e si è spinti ad interrogare la pubblica opinione; vale a dire a domandare il giudice al suffragio, come appunto è scritto nel patto di Roma che raccoglie il pensiero comune della democrazia Italiana.

Preveggo le obiezioni. Mi si può dire, che l'eletto del ministro è sempre un'emanazione della sovranità popolare. Accetto la tesi e domando: perchè per la giustizia amministrativa, che è pure un ramo della giustizia universale, si sentì il bisogno di ricorrere all'elemento elettivo, per assicurare l'indipendenza del magistrato? Perchè, la quarta sezione si sentì il bisogno di rinnovarla per turno? Quale altra ragione se non questa; che si è ricorsi al suffragio per controllare l'esercizio della sovranità? Se questo principio vale per la giustizia amministrativa, perchè non deve valere per la giustizia punitiva e per la giustizia civile? Sa-

rebbe facile applicare il principio, poichè, mantenendo questo progettato ordinamento tecnico, è facile raggiungere lo scopo, domandando, al suffragio, la nomina dei giudici di prima e di seconda istanza, e, fra questi eletti, scelga il ministro, i componenti le Corti di revisione e di Cassazione.

Io non sono giurista, ma un ragionamento logico e semplice mi fa domandare: come? se il potere legislativo, che fa le leggi, ha insito il diritto, di richiamare e di punire i trasgressori ed i negligenti alle medesime, deve anche avere quello di richiamare i trasgressori e negligenti nel farle osservare. Come? un giudice respinge una Cassa rurale, per un imperdonabile ignoranza di legge, ed io non debbo avere il diritto di chiederne conto? anzi vederlo conservato al suo posto, e promosso per anzianità? E a chi debbo chiedere conto, se non a voi, ministro, rappresentante del potere ed emanazione del suffragio popolare? E voi, cosa mi potete rispondere, se, l'indipendenza del magistrato, vi toglie qualsiasi libertà di azione? Ah! la mia è forse una teorica giacobina? Ma nel diritto del Parlamento di domandare, e in voi il dovere di rispondere e di provvedere; e, magari, per questo, cadere costituzionalmente, sta tutta la garanzia; poichè il Parlamento non bisogna giudicarlo pei mali che ne esagerano i candidati bocciati, e gli aspiranti, senza probabilità, alla deputazione, ma per quelli che evita; qui sta la sua forza, la sua benefica potenza. (*Bravo Bene!*). Ed è proprio l'indipendenza, che manca al giudice per elevare l'istituzione della magistratura?

Guardiamola un pò in faccia questa ipotesi, senza pregiudizi e senza tema di offendere i nostri vecchi principi del diritto. Cominciamo a dire che il Governo non vince mai una causa (*Si ride*); che l'applicazione della legge sulle opere pie, nell'interesse dei poveri, trova la maggiore resistenza nella magistratura. (*Commenti*). È la verità.

Si sono rivolte interrogazioni, al ministro dei lavori pubblici, domandando perchè non si fanno valere i diritti dello Stato contro le società ferroviarie; e si ebbero risposte intenzionali, tanto da far capire alla Camera, quello che non si poteva dire: cioè, perchè i giudici danno sempre torto al Governo.

Rubini. Questo attesta la indipendenza dei giudici. (*Commenti — Interruzioni.*)

Guerci. Qualche cos'altro, attesta. Siccome si perdevano tutte le liti, contro gli intraprenditori, si introdusse nei capitolati l'obbligo

degli arbitrati; e siccome, anche questi, davano luogo a litigi, si dovette venire alle transazioni o rovinose o vergognose. (*Commenti.*)

Una volta si diceva che le sentenze reazionarie erano ispirate dal Governo; oggi v'è il così detto Governo liberale, e le sentenze reazionarie si succedono come prima. (*Commenti — Ilarità.*) Il che vuol dire: che il Governo lealmente non ha fatto mai sentire la sua influenza: che la magistratura ha obbedito, spontaneamente, ai suoi istinti: che se, il Governo, avesse fatto pesare, onestamente, la sua azione, avvantaggiava enormemente l'erario, ne guadagnava l'ordine, e i cosiddetti sovversivi non sarebbero così numerosi. (*Commenti.*)

Ed è davanti a questi fatti indiscutibili, che si crede di elevare la magistratura con delle garanzie di indipendenza, e tra queste anche l'inamovibilità dalla sede con l'intendimento nobilissimo di togliere ogni sospetto? Colleghi, il sospetto è come il malessere, per toglierlo bisogna rimuoverne le cause. Per togliere il sospetto bisogna dare la fede nella magistratura, e con questa legge non ci si dà; perchè il popolo ragiona; ei si domanda, per prima cosa, che se un magistrato per essere onesto ha bisogno di garanzie, ha un'anima sospetta. Tanto più se lo domanda, inquantochè egli vi addita, con orgoglio, e senza prevenzione di parte i magistrati modello; e che ve li additi senza prevenzione di parte, vi citerò esempi che conosco, tralasciando di dire di coloro che, presentemente, onorano la magistratura della mia città, appunto per non parere adulatore; ma vi dirò come a Parma si ricorda con reverenza, il Triani religiosissimo; l'Alpi conservatore liberale; il primo che onora la Corte di cassazione, il secondo il Consiglio di Stato.

Ho letto che ai tempi di Napoleone il grande, non si concepiva il magistrato indipendente, nelle controversie tra individuo e lo Stato; si temette, e giustamente, che le nozioni di diritto, radicate nel passato, potessero contrariare la finalità che, allora, si proponeva lo Stato. Ebbene, in nessun momento, fu più rispettata e stimata la magistratura del contenzioso francese.

Con questo ricordo storico, vi prego di considerare il presente, che, ad ogni giorno che passa, si presenta vario, difficile, intrigato, tanto nell'ordine economico, quanto in quello dell'idea. Oggi, un anno di distanza, come modificazione d'ambiente, risponde a dieci anni, di mezzo secolo fa: il Parlamento d'oggi, non ha nulla

di comune col Parlamento di tre anni fa, all'epoca dell'ostruzionismo; gli uomini più ortodossi di qualunque parte della Camera, sentirono la necessità di smussare gli angoli e di cercare una formula pacificatrice; lo stesso Principe partecipa a questo movimento. Per questo la missione dello Stato resta perfettamente definita: mai, come in questo momento, si sentì il bisogno che esso abbia una missione moderatrice e conciliatrice. Le funzioni dello Stato sono l'amministrazione e la giustizia. L'amministrazione voi la potete trascinare, guidare, per gli intendimenti che voi vi proponete: col creare, per la giustizia, una casta chiusa, indipendente, immobile, passiva, voi create, allo Stato, un ostacolo insormontabile, per raggiungere le sue finalità. Coi vostri criteri di elezione del magistrato, non potete, logicamente, decretargli l'indipendenza; perchè, il ministro, è il solo responsabile della magistratura, davanti al Parlamento; e quindi deve avere della facoltà, che il Parlamento controlla; della facoltà, appunto, che garantiscono l'onesta ed efficace applicazione della legge.

Volete il magistrato, indipendente? Allora domandatelo al suffragio; in questo solo caso la logica acconsente di dargli quell'indipendenza, che garantisce l'ordine e la verità.

Onorevole Presidente del Consiglio, io non dubito del di Lei alto senno, dubito del di Lei cuore. Deve ricordare i dolori che le procurò, nella sua Brescia, la gente nera e partigiana, che non sente nemmeno l'orgoglio di averla concittadino. Ella, per vendetta, l'ultima volta che fu al potere, fece la legge sulle congrue, per cui portò le medesime a 900 franchi, ed abbonò il 15 per cento le spese di culto. Ha visto il compenso? Appena biadati non potendo colpire lei, si sferrano contro il divorzio! (*Si ride*).

Che il destino le risparmi un altro disinganno, che temo le prepari la presente legge. (*ilarità — Bravo!*)

Presidente. L'ultima parte di molti ordini del giorno con cui si dichiara di passare alla seconda lettura è superflua, in quanto che la votazione degli ordini del giorno può avvenire soltanto sul loro contenuto, e la formula sacramentale del passaggio o no alla seconda lettura, forma oggetto di votazione speciale.

Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Spirito Francesco:

« La Camera convinta che un savio ordinamento giudiziario debba essere ispirato a

principi e metodi quanto più è possibile uniformi per l'amministrazione della giustizia penale e civile passa alla seconda lettura ».

È presente l'onorevole Spirito Francesco? (*Non è presente.*) Allora decade.

Viene quello dell'onorevole Berio:

« La Camera riconoscendo nelle linee generali del disegno di legge in esame una lodevole riforma dell'attuale ordinamento giudiziario ed una efficace garanzia per la indipendenza della magistratura, riserva alla seconda lettura ogni opportuno emendamento ».

Domando se quest'ordine del giorno è secondato da 30 deputati.

(*È secondato.*)

Essendo secondato, l'onorevole Berio ha facoltà di svolgerlo.

Berio. Onorevoli colleghi; trent'anni di esercizio dell'avvocatura mi conferiscono competenza per giudicare della riforma proposta col disegno di legge in esame: e poichè è la più importante discussa alla Camera dacchè vi appartengo, credo di adempiere ad un dovere, esprimendo brevissimamente la mia opinione su di essa. Allorchè lessi, per la prima volta, il disegno di legge pubblicato nel giornale *La Tribuna*, l'impressione che ne provai fu tale che mi ispirò un vivo desiderio di telegrafare all'onorevole Presidente del Consiglio ed all'onorevole ministro di grazia e giustizia, i miei rallegramenti per l'opera loro.

Non lo feci, perchè all'infuori dell'adempimento del mio dovere, provo molta riluttanza a mettermi in evidenza. Ho però difesa la proposta riforma, nanti il collegio degli avvocati di Genova. Si disse che la difesi blandamente; la verità è che, a quell'importante consesso manifestai quanto, per brevissima sintesi, accennerò in oggi, concludendo che trattasi di una veramente nobile e grande riforma.

La discussione per tanti giorni seguita in quest'Aula, e nella quale eminenti oratori hanno esaminato il disegno di legge sotto ogni possibile punto di vista, mi mette ora nella necessità di abbreviare l'esposizione delle ragioni con le quali intendevo di dimostrare la convenienza della proposta riforma. Esaminerò soltanto i punti i più salienti del disegno di legge, omettendo, con scrupoloso dovere, ogni ripetizione; il che, come comprendete, ridurrà il mio discorso ai minimi termini.

Una delle principali obiezioni, mosse alla riforma di cui trattasi (non solo in quest'Aula, ma anche fuori, davanti al Paese), è stata questa: che la riforma è ispirata principalmente

al concetto di rispettare gl'interessi locali, mentre a diminuire il numero dei magistrati e migliorarne il trattamento sarebbe bastato la soppressione di una buona parte dei 160 e più tribunali d'Italia, di quelli cioè che non hanno sufficiente lavoro, nè perciò ragione di esistere. Questo rimprovero venne dagli oratori che mi hanno preceduto, dimostrato privo di fondamento; ed oggi ancora l'egregio ministro ha accennato le ragioni che consigliarono il rispetto alle circoscrizioni attuali dei collegi giudiziari. Io, quindi, nulla aggiungerò; soltanto vi prego di permettermi un'osservazione che credo non sia stata ancora fatta.

È dovere imprescindibile del legislatore preoccuparsi non solo delle disposizioni meglio adeguate per ottenere che le leggi corrispondano al loro scopo, ma anche, e specialmente, degli effetti che le leggi stesse possono, sotto altri rapporti, produrre nel Paese. Questa parte dei doveri del legislatore fu saviamente osservata nel disegno di legge che ci vien proposto.

Sappiamo tutti che il nostro Paese è straordinariamente gravato di imposte; e verità non meno certa è che la soppressione di 40 o 50 collegi giudiziari si risolverebbe in un intollerabile aumento di spesa a carico dei contribuenti dei circondari che fossero soppressi, ed in una vera rovina per le città sedi del tribunale, le quali inoltre dovrebbero perdere gli altri istituti che dallo stesso dipendono. Ora vi pare che sarebbe nata bene una riforma che avesse per immediata conseguenza di danneggiare e disgustare almeno una quarta parte della popolazione d'Italia? Pare a me che basti accennare a questo pericolo, colla possibilità cioè di danni gravissimi per una gran parte del nostro Paese, per dare al Governo ampia lode di aver conservata l'esistenza dei collegi giudiziari nelle attuali sedi, molte delle quali hanno nobili tradizioni storiche e fecero continui sacrifici per continuare ad essere, nel rispettivo circondario, faci (come accennava l'altro giorno l'onorevole Gianturco) di civiltà, le quali sarebbe dannoso per la Nazione offuscare o distruggere.

Una parola per ciò che riflette il giudice unico. Nella materia civile fu quasi unanime il consenso di quanti hanno parlato in questa Aula sulla convenienza del giudice unico in primo grado, ed io mancherei alla promessa fattavi se volessi ripetere meno bene quanto già brillantemente si è detto. Invece per il giudice unico in materia penale avrei dovuto svolgere alcune considerazioni a giustificazione dell'opi-

nione mia che in questa parte il disegno di legge abbia bisogno di modificazione. Ma le dichiarazioni oggi fatte a questo riguardo dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, lasciano il campo aperto a tale modificazione per quando si procederà alla seconda lettura, e mi dispensano dalla maggior parte delle osservazioni che avrei dovuto fare.

Mi permetteranno però l'illustre Presidente del Consiglio ed il ministro di grazia e giustizia che io accenni ad uno solo degli argomenti che avrei fatto valere, il quale mi sembra abbia molta importanza; e che debbo qui accennare affinché ne sia tenuto conto dalla Commissione che dovrà ora riferire sul disegno di legge.

L'ordinamento giudiziario vigente stabilisce perfetta parità di giurisdizione tanto per le cause civili quanto per i provvedimenti penali, per gli averi cioè come per l'onore e la libertà dei cittadini.

Il nuovo ordinamento invece crea tre gradi di piena cognizione in materia civile, cioè: giudice unico di primo grado, Corte d'appello e Corte di revisione, e due gradi solo in materia penale.

Aggiungasi che anche attualmente se la cognizione del giudice per le cause civili è completa in ogni grado perchè il giudizio ha sempre luogo su gli atti e documenti scritti e il giudice ha presenti tutte le ragioni delle parti tanto in fatto quanto in diritto, nei giudizi penali invece le vere risultanze della causa non si hanno che nel giudizio di primo grado, nel quale si sentono le prime pubbliche dichiarazioni degli accusati, le testimonianze orali l'apprezzamento delle quali dipende sovente dalla loro spontaneità, dal modo in cui sono fatte e da infinite altre circostanze, hanno luogo i contraddittori fra l'accusato ed i testi, le discussioni dei periti, i confronti, le visite locali, ecc. ecc., atti tutti di istruttoria dallo svolgimento dei quali, colla suprema garanzia della pubblicità e della oralità, si forma la convinzione dei giudici.

Ora di tutto ciò non si ha che un pallido riflesso in appello, dacchè i verbali dei dibattimenti, quando pur fossero scrupolosamente stenografati, mancherebbero sempre dell'elemento importantissimo di convinzione che emana dalla oralità delle testimonianze, dei contraddittori, ecc., mentre poi, per giunta, detti verbali sono quasi sempre del colore delle sentenze, essendo praticamente inattuabile il rimedio dell'articolo 517 codice procedura pe-

nale per aver verbali di udienza possibilmente esatti.

Se adunque, anche nella parità assoluta di giurisdizione, che l'ordinamento attuale stabilisce per il giudizio penale e per il civile, si verifica stante la natura stessa delle cose, che il penale nel secondo grado di cognizione si svolge necessariamente in condizioni meno buone che il giudizio civile, vedano gli onorevoli ministri proponenti che cosa avverrebbe secondo l'ordinamento proposto, nel quale, mentre si creano tre gradi di piena cognizione per le cause civili, si toglie la collegialità in primo grado per i procedimenti penali. Evidentemente la libertà e l'onore dei cittadini sarebbero, senza confronto, meno tutelati della proprietà.

Io comprendo i motivi per i quali la revisione venne limitata ai giudizi civili essendo di sommo interesse pubblico la definizione più pronta dei procedimenti penali, ma questa è una ragione di più per non affidare in prima istanza ad un giudice unico, la decisione sull'onore e sulla libertà dei cittadini. Richiamo al riguardo la vostra attenzione sul procedimento recentemente svoltosi a Torino, nel quale quel tribunale ha pronunciato per 55 accusati un complesso di pene che raggiunge quattro secoli e mezzo di reclusione.

Parvi ammissibile, onorevoli colleghi, che simili decisioni possano essere deferite ad un giudice solo?

Cottafavi. Sicuro!

Berio. No, l'umanità rifugge dal deferire ad un solo uomo, per quanto degno magistrato egli sia, il compito di pronunciare condanne che importano la morte civile di un cittadino, e dal far dipendere *dalli apprezzamenti di questo unico giudice* la condanna o l'assoluzione.

Il giudice stesso, non potrebbe non sentire l'enorme peso che graverebbe su di lui e sarebbe necessariamente tratto ad una indulgenza che non sarebbe nell'interesse della giustizia.

Poche parole per quanto concerne le Camere di consiglio. L'illustre Presidente del Consiglio.....

Zanardelli, presidente del Consiglio. Ma se ne parlerà nella seconda lettura.

Berio. Aderisco completamente, e mi riserbo quindi alla seconda lettura le osservazioni che potrebbero migliorare alcune disposizioni del disegno di legge. Sono intanto lieto di rilevare che l'illustre Presidente del Consiglio e l'onorevole ministro di grazia e giustizia

guideranno sicuramente al porto questa riforma acquistando con ciò un nuovo e grande titolo alla gratitudine della nazione. E se, onorevole Presidente del Consiglio, per accogliere quelle proposte che la Camera crederà utili a migliorare questa legge, sarà necessario di eccedere in qualche parte il preventivo di spesa fissato nel disegno, non esitate a chiedere tale eccedenza.

Il popolo italiano ben sa come l'onore, la libertà, gli averi dei cittadini, le conquiste tutte della civiltà abbiano la loro principale garanzia nell'azione dell'autorità giudiziaria, e qualunque spesa indispensabile per mantenere tale azione all'altezza del suo compito sarà concessa con gratitudine, purchè si arrivi ad ispirare nell'animo di ciascuno la tranquillità e la calma che nascono dal sapere che contro le violazioni dei nostri diritti, contro qualsiasi prepotenza possiamo dire a noi stessi: *vade dal giudice*, con la sicurezza di avere da lui quella giustizia che è l'aspirazione suprema del popolo italiano. (*Bene! Congratulazioni!*)

Presidente. L'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, che è il seguente:

« La Camera, approvando il concetto informatore del presente disegno di legge il quale consente utili ed opportune modificazioni, delibera il passaggio alla seconda lettura.

Cavagnari. »

è già stato svolto.

Così pure è stato svolto il seguente ordine del giorno degli onorevoli Camera ed altri

« La Camera, poichè in un ordinamento giudiziario di popolo libero e civile deve essere scolpito il principio di una giustizia pronta, sollecita e non dispendiosa; ritiene che l'appello in materia penale e civile per rispondere a così alti fini debba essere giudicato nelle sedi degli attuali tribunali circondariali.

Camera, De Amicis, Bovi, Visocchi, Merello, De Giorgio, Finardi, Capaldo, Licata, Sanfilippo Rizzone, Evangelista Rizza, Alfonso Farinet, Giovanelli, Pellicani Di Scalea, Parlapiano, Marescalchi Gravina, A. Micheli, Murmura, Libertini Gesualdo, Sini baldi, Pinchia, Leone, D'Alife Frascara Giacinto, Cimorelli Mango, Ventura, Galluppi, Vienna, De Luca P. A., Costa-Zencoglio, Aguglia, Battelli, Di Palma Bertarelli, Tedesco, Anzani, Rc

mano A., Giunti, Bergamasco, Raccuini, Maraini, De Cesare, Vagliasindi, Lucca Piero, Majorana, Di Canneto, Pozzato, Ferraris Maggiorino, Vitale, Valle Gregorio, Lagasi, Cimati, Pantano, Credaro, Perla, Aprile, Guicciardini, Pivano, Gaetani Di Laurenzana, Corrado, Mirto-Seggio, Calissano, Chiappero. »

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Salandra, che leggo:

« La Camera, approvando gl'intendimenti della riforma giudiziaria, preso atto della dichiarazione del Governo ch'essa debba effettuarsi senza alcun perturbamento o spostamento di tradizioni, di abitudini e d'interessi locali, segnatamente in quanto alle sedi delle attuali magistrature, agli ordini di competenze ed al numero degli organi giudiziari e dei centri forensi;

« convinta che il disegno di legge possa modificarsi nel senso di lasciare integra l'attuale giurisdizione dei tribunali circondariali;

« passa alla seconda lettura.

Salandra. »

Domando se questo ordine del giorno è secondato.

(È secondato).

Dò facoltà di parlare all'onorevole Salandra, per svolgere il suo ordine del giorno.

Salandra. Onorevoli colleghi, dopo l'ampio svolgimento che opportunamente si è lasciato a questa discussione, credo che agli oratori dell'ultima ora dovrebbe applicarsi il precetto del poeta: « Parla e sii breve ed arguto. » Io non so essere arguto, ma in compenso sarò brevissimo e mi limiterò strettamente a dar ragione del mio ordine del giorno.

Innanzi tutto è bene rilevare come quasi tutti gli oratori abbiano ammessa la maturità del problema e la necessità della riforma giudiziaria, ed abbiano dato lode al Governo di averla proposta. Tutti abbiamo ammirato l'assiduità e la giovanile energia del Presidente del Consiglio nell'assistere a questa lunga discussione. Certamente, oltre la grande competenza e gli studi antichi su questo argomento, a lui si è imposta la considerazione che non vi è più alto compito per lo Stato italiano di quello di assicurare, di migliorare il funzionamento della giustizia; poichè i popoli anche più che il benessere e che la stessa libertà vogliono la giustizia accessibile, sicura ed uguale per tutti.

Tutti dunque siamo concordi negli intendimenti della riforma giudiziaria. Nè faccia meraviglia ad alcuno che questa lode al Governo venga dai banchi dell'opposizione parlamentare, perchè la giustizia è al di là, vale a dire al disopra, dei partiti. Ciascuno, rimanendo politicamente al suo posto, deve sentire il dovere di collaborare col Governo nell'opera che esso ha il merito di avere iniziato. (*Bravo! Approvazioni!*) Però la concordia negli intendimenti non esclude qualche ragionevole dissenso nei mezzi. Questi dissensi sono stati esposti largamente dagli oratori che mi hanno preceduto, ed io mi guarderò bene dal ripeterli. Accennerò soltanto a qualche punto, su cui avrei fermata la mia attenzione, se avessi parlato durante la prima parte della discussione.

A me, per esempio, non pare abbastanza dimostrata la sufficienza del piano finanziario della riforma. E certamente occorrerà di esaminarlo a fondo; perchè sarebbe una grande e dolorosa disillusione, se ai magistrati non fosse, con sicurezza ed a scadenza non lontana, assicurato quel miglioramento economico che è uno degli scopi precipui della riforma giudiziaria.

Certo l'ordinamento dei giudizi di prima e seconda istanza merita pure di essere riesaminato, e l'onorevole guardasigilli, nel suo chiaro e perspicuo discorso di oggi, ha ammesso che la Commissione possa ritornare sopra alcuni punti essenziali in questo argomento. Certo dovrà novellamente discutersi sull'istituto della revisione, sul modo di organizzarlo e sui suoi rapporti colla Cassazione.

Ritengo altresì (e mi pare che l'onorevole guardasigilli lo abbia ammesso) che si possano rivedere le disposizioni transitorie, eliminandovi quel tanto di facoltà veramente eccessive, che per esse sarebbero date, non a questo o a quel Governo, ma a qualunque Governo per un lasso di tempo abbastanza lungo.

Su questi ed altri argomenti dovrà certamente fare un ponderato studio la Commissione che noi nomineremo. Poichè non è ammissibile che qualche frutto non dia la larga discussione a cui hanno partecipato uomini competentissimi e che dei risultati di essa non si debba tener conto da coloro che elaboreranno il disegno di legge e lo presenteranno alla Camera.

L'onorevole presidente della Camera ha dichiarato che gli ordini del giorno possono essere messi a partito, dopo la votazione per il passaggio alla seconda lettura. Io non so

quali sieno le intenzioni del Governo, ma ritengo che sia meglio da parte nostra di non insistere nel volere una deliberazione precisa sopra qualsiasi punto del disegno di legge.

Tutte le proposte di modificazioni e di emendamenti, debbono, a mio credere, essere rinviate alla Commissione. Quindi io fin da ora dichiaro che non insisterò per la votazione del mio ordine del giorno. D'altra parte non avrei alcuna ragione d'insistere, potendo con molta soddisfazione constatare che, nel pigliare atto delle dichiarazioni del Governo, fui quasi dotato di spirito profetico, le dichiarazioni del Governo essendo state conformi a quelle che io avevo formulate nel mio ordine del giorno.

Ma non mi credete più ministeriale di quello che oggi sono, supponendo che mi fosse stata largita qualche confidenza. Il mio ordine del giorno si riferiva alle dichiarazioni fatte dal Governo nella sua relazione, e ne riproduceva le parole. L'onorevole guardasigilli le ha confermate ed io ne lo ringrazio.

Il mio ordine del giorno si riduce a due punti. Il primo è di rispettare e di mantenere, per quanto si può, integra la giurisdizione dei tribunali circondariali. E l'onorevole guardasigilli ha ammesso che saranno studiati temperamenti per lasciare nelle sedi degli attuali tribunali circondariali la cognizione degli appelli civili e penali. Di questi temperamenti se ne possono escogitare parecchi; alcuni sono stati proposti; la commissione sceglierà certo il più adatto. Ma oramai quella dei tribunali circondariali parmi sia una causa vinta, per dirla in linguaggio giudiziario.

Un'altra questione, sulla quale sarà meno facile il consenso di tutti, è quella della inalterabilità delle attuali circoscrizioni; ma questo mi pare un caposaldo della riforma, senza del quale noi non potremo andare avanti. Vi è senza dubbio una viva agitazione d'interessi locali i quali sono sensibilissimi a tutto ciò che si attiene all'ordinamento giudiziario.

Questi interessi si possono dividere in due grandi categorie; senza intenzione sgarbata per nessuno e per seguitare ad usare il linguaggio giudiziario, dirò che alcuni di questi interessi *certant de damno vitando*, come i tribunali circondariali, altri *de lucro captando*, perchè vogliono qualche cosa che non hanno, *absit iniuria verbo*, (per seguitare a parlare latino) e, purtroppo, volendo qualche cosa che non hanno devono togliere qualche cosa a coloro che l'hanno, Perciò il valore morale e giuridico

di questi interessi contendenti, (se si può parlare di valore giuridico in sede *de lege condenda*) è assai diverso e il legislatore non può trattarli alla medesima stregua.

Il legislatore opera saviamente attenendosi per quanto può al principio del rispetto ai legittimi interessi costituiti. Sono interessi locali, sia pure, ma non sono interessi di una classe nè di un ceto di persone; sono interessi di intere città, di intere contrade, interessi onesti che si affermano alla luce del sole, che noi difendiamo senza avere ragione di vergognarcene perchè sono degni della nostra tutela e della nostra considerazione.

Io quindi dò lode al Governo di essersi messo su questo terreno nella sua relazione, e al guardasigilli d'esservi rimasto nel suo discorso di oggi.

Questo è l'unico modo, egli lo ha detto ed io lo ripeto, nel quale noi potremo arrivare in fondo alla riforma giudiziaria. Guai se complichiamo la questione della riforma giudiziaria con la questione delle circoscrizioni! Pensate che cosa succederebbe. Nessuno vuol perdere niente, per cominciare; ma ci sono degli egregi colleghi nostri che vogliono delle sezioni di Corte d'appello in ogni capoluogo di provincia; e vi è un'altra serie che accenna a volere il giudice con piena competenza nei capoluoghi di circondario amministrativo; altri allora diranno: o perchè in ogni pretura non vi deve essere il giudice con competenza piena? Eppoi vi sono altri che già dicono: vi ricordate che avete abolite delle preture? noi vogliamo che risorgano, sono voti già espressi; e per contentare tutti quanti che cosa dovrete fare? Evidentemente stabilire che i magistrati devono essere innumerevoli, eppoi che debbono essere onorari; perchè altrimenti i conti della riforma non tornerebbero mai.

Stiamo in conclusione sul terreno saldo della inalterabilità delle attuali circoscrizioni, rinviando una possibile revisione di esse ad un altro momento.

Su questo punto io ho voluto invocare dichiarazioni esplicite dal Governo. Esse gioveranno assai a dissipare le illusioni, a calmare le paure, a pacificare gli animi. Perciò le ho invocate; e son lieto di averle avute dal guardasigilli. Di queste dichiarazioni io nuovamente prendo atto. Sono certo che anche il presidente del Consiglio le vorrà confermare. Quando saranno da lui confermate, noi potremo procedere, senza pressione da nessuna parte, senza incagli fastidiosi, serena-

mente ed obiettivamente, senza perturbamenti ed eccitamenti locali, od elettorali di qualunque genere, al riesame del disegno di legge, concorrendo tutti nell'opera iniziata dal Governo col nobile scopo, non dirò di rendere perfetti, ma di migliorare i giudici, i giudizi e i giudicati.

Io non ho altro da dire. *(Bene! Bravo!)*

Presidente. Segue ora l'ordine del giorno dell'onorevole Falcioni.

« La Camera, approvando i criteri fondamentali del disegno di legge sull'Ordinamento Giudiziario, invita il Governo ad estendere le facoltà conciliative in materia civile e commerciale ai Tribunali di 1^a istanza ed alle Corti d'Appello, e passa alla seconda lettura. »

Chiedo se quest'ordine del giorno è secondato.

(È secondato.)

L'onorevole Falcioni ha facoltà di svolgerlo.

Falcioni. Io premetterò una dichiarazione, la quale forse sarà accolta con un grande compiacimento. Non v'infleggo un discorso: dirò brevissime parole ad esplicazione dell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare e che si compone di due parti. Con la prima parte io intendo di dichiarare che approvo completamente i criteri fondamentali del disegno di legge, e siccome di questo argomento generico già parecchi degli oratori assai bene hanno parlato, io rinunzio volentieri a svolgere l'ordine del giorno. Unicamente mi permetto di accennare (a maggior conforto del disegno e più specialmente a maggior conforto della relazione che lo precede) ad una piccola inesattezza.

Siccome colui che ha scritto la relazione ha lamentato che un illustre giureconsulto italiano, il Mattiolo, fosse fra i pochi che non approvano il concetto del giudice unico (e questo è scritto a chiare note nella relazione che precede il disegno di legge) io ci tengo a dichiarare alla Camera ed al ministro come il professor Mattiolo nella sua ultima edizione del trattato di diritto giudiziario ha appunto, diremo, sconfessato la sua precedente convinzione, ammettendo egli stesso, questo oratore dalla calda parola (come è definito nella relazione) il giudice unico.

E vengo alla seconda parte con due parole. La seconda parte del mio ordine del giorno tende ad invitare il Governo ad estendere le facoltà conciliative in primo grado

ai giudici di secondo grado. A questo riguardo io mi permetto unicamente di ricordare alla Camera come l'intendimento mio sia intendimento di tutte le Nazioni più civilizzate; più evolute certo sono le Nazioni che hanno introdotto questo principio di diritto giudiziario.

Per non estendermi in indicazioni inutili ricorderò come la Svizzera, e più specialmente il cantone di Ginevra ha accolto questo principio che è un principio eminentemente liberale, ed è essenzialmente, eminentemente popolare, in quanto che, col principio cui ho fatto accenno, si dà facoltà alle parti ed al giudice di troncare la lite, di conciliarla prima ancora che la medesima nasca ed anche quando la medesima è sorta già lascia prevedere quale sarà la fine della lite stessa. Non solo abbiamo il codice svizzero, ma anche il regolamento di procedura civile per l'Impero Austriaco ha accettato di già codesto nostro convincimento ed anche il codice tedesco. Ultimamente poi abbiamo il disegno di legge belga, recentissimo, il quale tende appunto ad estendere le facoltà conciliative non solo al giudice di primo grado ma anche ai giudici d'appello. E siccome nel disposto, se non vado errato, dell'art. 219 del codice di procedura civile si dà facoltà attualmente al pretore di conciliare le parti quando lo creda, anzi più che una facoltà è un dovere imposto al pretore, e siccome anche oggi diamo il nome di pretori ai giudici che andranno a sostituire i tribunali, io intendo (questa è una preghiera che rivolgo al ministro e al Presidente del Consiglio) che quella facoltà la quale, come dico, più che facoltà è un dovere imposto al pretore, sia estesa al nuovo pretore con funzione di giudice di primo grado ed anche in grado d'appello.

E così, svolto il mio ordine del giorno, io lo rimetto alla sapienza del ministro. *(Bene!)*

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Spirito Beniamino, del quale dò lettura.

« La Camera, approvando il concetto della riforma giudiziaria all'intento di elevare il prestigio dell'ordine giudiziario;

e convinta:

che conviene assicurare con disposizioni più precise e con criteri meno arbitrari il funzionamento della giustizia pretoriale nei singoli mandamenti, la giurisdizione dei pretori in penale ed in civile, ed anche la competenza territoriale dei medesimi nei centri più grandi;

che riesce grandemente oneroso per le parti il dover adire la Corte di appello anche per

controversie di tenuissimo valore, e danneggia e rallenta l'esercizio stesso della giustizia;

che non si può concedere funzioni all'avvocato dei poveri quando non esiste l'istituto dell'avvocatura, e dev'essere invece tenere impregiudicati la vigente legge sul gratuito patrocinio e le prerogative del Parlamento di discutere e deliberare sull'eventuale proposta di una simile istituzione, che mentre offenderebbe le più nobili tradizioni della curia italiana ed interessi importanti di cittadini e di classe, servirebbe a creare un nuovo organismo, oneroso per lo Stato, che per celerità ed attitudini nulla conferirebbe alla efficace tutela dei diritti dei poveri;

che la tabella dei magistrati, specie delle Corti di appello, è insufficiente alle esigenze del servizio, e conviene riportarla all'effettiva realtà delle cose, garantendo con adeguati fondi di stanziamento, i promessi stipendi;

afferma la necessità di opportune modifiche al disegno di legge, e passa alla seconda lettura. »

Domando se quest'ordine del giorno è secondato.

(È secondato)

Essendo secondato, l'onorevole Spirito Beniamino ha facoltà di svolgerlo.

Spirito Beniamino. Essendosi ormai troppo prolungata la discussione intorno al presente disegno di legge, farò brevissime osservazioni, e non su tutti i punti del mio ordine del giorno, ma unicamente su quelli che non sono stati obietto di discussione da parte dei precedenti oratori. Entro subito in argomento. Non posso approvare (mi permetta l'onorevole ministro di esprimere francamente il mio pensiero) il fatto di vedere incluso nel progetto, in una maniera equivoca per quanto generica, l'istituzione dell'avvocatura dei poveri, quando noi abbiamo una legge la quale oggi regola diversamente questa funzione. Non consento nel sistema, nè nella sostanza della proposta. Altri vi ha già detto come la presente legge verrebbe a modificare troppe altre leggi, e come debba preoccuparci la proposta che al coordinamento fra questa e le varie leggi e gli stessi Codici, debba provvedersi con semplice decreto Reale, e non con provvedimenti legislativi.

Ma nella specie vi è di peggio, perchè non solo si verrebbe ad abolire la legge attualmente vigente, ma addirittura noi verremmo a creare l'avvocatura dei poveri, ed a dare funzioni ad un organismo che non esiste, e che non sapremmo in che modo dovrebbe mai funzionare.

La legge sul gratuito patrocinio non sarò io che vorrò difenderla in tutta la sua estensione; evidentemente ha bisogno di essere emendata nel senso che risponda meglio alle attuali esigenze. Ma io credo che se essa presenta delle imperfezioni in pratica, tali imperfezioni dipendono più dalle persone che sono incaricate di eseguirla, che dalle sue disposizioni e dal concetto che l'informa. Io ritengo che con la istituzione dell'avvocatura dei poveri, sia che si faccia un organismo burocratico, sia che si ricorra ad apposito ufficio di avvocati, sia che si mettano dei magistrati a funzionare da avvocati dei poveri, la tutela dei poveri non sarebbe migliorata nè accresciuta, nè per sollecitudine, nè per più efficaci attitudini, mentre si verrebbe ad offendere le più gloriose tradizioni della curia italiana, che fu sempre premurosa della difesa dei miseri, e si danneggerebbe grandemente l'interesse di tutta una classe di avvocati e procuratori, che pur merita di essere protetta. Oltre a ciò noi avremmo un sensibile aggravio del bilancio.

Detto questo, io mi limito a chiedere che la questione dell'avvocatura dei poveri resti impregiudicata, anche perchè io non potrei approvare, come all'articolo 28 è detto, che l'avvocato dei poveri, che ignoriamo chi sarà e con quali funzioni, debba avere voce ed ingerenza per la promovibilità dei magistrati, e far parte della Commissione la quale deve decidere della carriera dei magistrati e del loro avvenire.

Passo ad una seconda serie di osservazioni, le quali riguardano l'attuabilità della legge ed il suo piano finanziario. E tanto più devo fermarmi su questo argomento in quanto che l'onorevole ministro guardasigilli, nel suo splendido discorso, ci ha detto che la riduzione del numero dei magistrati è il cardine su cui poggia l'attuale riforma, per la quale egli spera di poter nientemeno diminuire di 800 il numero dei pretori e di 500 quello dei giudici. L'onorevole Gianturco ebbe già a rilevare come i mezzi su cui si basa la legge siano insufficienti; ma egli non si preoccupò che della Corte di revisione, rilevando come per il solo funzionamento di queste Corti di revisione occorrerebbero da 150 a 180 magistrati (mi pare che così dicesse), con una spesa in più di due milioni. Ma io aggiungo ben altro. Se il disegno di legge suppone che i magistrati da 4 mila possano ridursi a 3 mila, a mio avviso e per un conto semplicissimo, codesta vagheggiata riduzione del numero dei

magistrati in proporzione così forte è pressochè una utopia. Di vero si legge nel progetto, e se non è detto espressamente, lo si legge facilmente fra le righe, che i magistrati d'appello sarebbero cinquecento, comprendendosi anche il personale per le cinque Corti di revisione. L'onorevole Gianturco riteneva che i magistrati per le Corti di revisione dovessero essere per lo meno 150. Io li limito a 100, e dico: ai 100 che dovete sottrarre per le Corti di revisione, dovete aggiungere 24 presidenti di appello, 24 procuratori generali (i dinieghi dell'onorevole Presidente del Consiglio non mi dissuadono, perchè se c'è la Corte d'appello non è possibile che non vi sieno il presidente, il procuratore generale ed altro); dunque seguiamo: trentadue presidenti di sezione, 89 presidenti di Corti d'assise, perchè le Corti d'assise attuali sono mantenute integralmente, ed in fine non meno di un centinaio di sostituti. Così si arriva ad un complesso di oltre 350 magistrati di appello, che non sono propriamente quelli che studiano le cause e fanno le sentenze. Dunque non restano che meno di 150 consiglieri che dovrebbero fare le sentenze d'appello; e domando io: possono 150 magistrati essere sufficienti per un lavoro di 24 Corti d'appello? Possono essi fare un lavoro semplicemente enorme, di cui, se mi permettono gli onorevoli colleghi, indicherò le principali cifre: 11,435 sentenze civili; 31,904 sentenze penali; affari diretti 2900; in totale abbiamo 46,231 tra sentenze ed affari.

E non parlo degli appelli dalle sentenze dei pretori mandamentali, chè da soli raggiungono la somma di circa 12 mila, perchè col temperamento che ha lasciato sperare il ministro guardasigilli essi saranno giudicati nei circondari, e non dalle Corti d'appello. Ad ogni modo avremo un totale di circa 50 mila cause che dovrebbe essere espletato da non più di 150 magistrati, ossia si avrebbe una proporzione di oltre 300 cause per ciascun magistrato. Io comprendo bene che ci sarà una distribuzione di lavoro, anche per il tempo, tra il civile e il penale, e le Corti di assise; ma così i consiglieri destinati a presiedere le Corti d'assise, come gli altri magistrati che fungeranno da Pubblico Ministero, non potrete averli sempre sotto mano per farli funzionare immediatamente da giudici nelle Corti d'appello. Comunque, resta sempre una sproporzione enorme, perchè per intelligente e sollecito che sia un magistrato non può fare annualmente più di 80 o 90 sentenze

civili, come un magistrato penale non può farne che 120 o 130 al massimo. Ed allora voi vedete che il numero dei consiglieri d'appello va elevato almeno ad 800 o 900 invece che lasciarlo a 500 come è stato previsto. Se ciò non si fa, le Corti di appello non potranno funzionare.

Passando ora ai tribunali, dalle statistiche medesime risulta che annualmente si devono decidere, tra civili e penali, ben 137 mila cause; dividete questo numero di cause per i giudici, tenendo conto che ciascuno non possa farne più di 90 o 100 in civile, e 150 in penale, e vi convincerete che avrete bisogno di non meno di 900 pretori. Aggiungendo 300 istruttori, e poi i procuratori del Re, e poi ancora gli aggiunti del Pubblico Ministero, si avrà che i pretori i quali debbono funzionare da magistrati giudicanti e come procuratori del Re, non possono essere meno di 1400 o 1500. A questa cifra aggiungendo quella per le Corti d'appello, si avrà che tra consiglieri e pretori occorrono circa 2500 magistrati.

Restano le preture in numero di 1549. In che modo provvederete alla giustizia in queste preture? Il guardasigilli ha invocata la disposizione che autorizza il concentramento delle preture. Nè in questa parte io avrei a sollevare obiezioni, perchè il concentramento delle preture di cui si parla è quello di cui all'articolo 9, che cioè nei grandi centri si può incaricare un pretore per la trattazione delle cause civili di diverse preture, ed egualmente far funzionare un pretore solo per le cause penali in una grande città.

Ma non è possibile che con questo unico mezzo l'onorevole Guardasigilli riesca all'agognata riduzione di 800 preture su 1549; più della metà? Il concentramento dell'articolo 9 potrà portare una economia di 50 pretori, di 100 se mai; ma non più.

È evidente dunque che occorreranno fondi ben superiori ai 17 milioni, di cui si parla nella legge; e se il Ministero vuole davvero la riforma, migliorando le condizioni dei magistrati ed assicurando il buon funzionamento della giustizia, è indispensabile che provveda ai fondi necessari per attuarla.

Ed ora ritorno ai pretori ed agli articoli 8 e 9 della legge che si propone.

A parte la questione se sia bene o male, e se sia legale il mutare la competenza territoriale per Decreto Reale anzichè per legge, come è detto all'articolo 9, io faccio rilevare alla Camera un'altra disposizione, quella del-

l'articolo 8, la quale per me è più grave di quella dell'articolo 9; essa può essere la fonte di tutta una serie di pericoli e d'arbitrî, perchè niente meno permette al Governo di tenere le preture sfornite dei loro titolari.

Infatti con l'articolo 8 si dice che il Governo può destinare il pretore di una pretura vicina ad amministrare giustizia nelle altre preture; ma in ciò può nascondersi un pericolo od un'insidia. Difatti quando voi vi troverete ad avere bisogno di magistrati e non potrete averli, perchè non avrete i mezzi per pagarli, siccome non potete impedire il funzionamento delle Corti d'appello, e nemmeno potete impedire il funzionamento delle preture nei circondari, sarete costretti a rifarvene sulle preture, e si correrà allora il rischio che di 1500 preture soltanto cinque o seicento saranno coperte dai loro titolari. Quali gli inconvenienti allora? Allora avrete preture rette da un semplice vice-pretore, e così verrà meno tutta la finalità della legge, perchè mentre il Ministero si è proposto lo scopo di assicurare una buona giustizia ai cittadini mettendo alla testa delle preture un magistrato esperto, di cui si è pur voluto elevare le condizioni morali ed economiche, invece si ricadrà nelle mani di un vice-pretore, il quale se è di carriera sarà un giovinotto poco esperto, e se sarà un vice-pretore onorario, un avvocato, sarà quello che meno potrà affidare per serenità, sapere ed esperienza nell'amministrazione della giustizia.

Quest'articolo 8 dunque costituisce un vero pericolo che, specie nelle preture rurali, renderà difficile, e scadente il funzionamento della giustizia stessa.

L'onorevole ministro guardasigilli e l'onorevole suo sottosegretario di Stato ben conoscono di un caso occorso a me, e di cui io ho dovuto intrattenermi, cioè della mancanza del titolare in una pretura delle nostre provincie meridionali.

Ivi si aspettava appunto che un pretore di un'altra pretura venisse ad amministrare la giustizia, e che cosa avveniva? Che per mesi e mesi in quella pretura mancò affatto l'amministrazione della giustizia: i detenuti, i quali dovevano essere interrogati e magari dovevano rispondere di un reato passibile della pena di due, di tre, di cinque giorni di reclusione, restavano sino a venti e trenta giorni senza essere interrogati! E ciò senza parlare di altri danni gravi e continui ai cittadini per la sospensione di tutte le loro vertenze, cui si trovarono necessariamente condannati

Ecco il pericolo al quale l'articolo 8 ci espone, quello cioè che il Governo non avendo i mezzi sufficienti per poter sopperire a tutto il funzionamento della giustizia, così come nella legge lo si è vagheggiato, delle due l'una: o ci darà Corti d'appello e tribunali sforniti di personale sufficiente, anemici, dove sarà resa gravosa e difficile l'amministrazione della giustizia; ovvero toglierà a molte preture il loro titolare, sicchè della pretura non resteranno che l'insegnà e forse appena appena il cancelliere. Questo è il maggior pericolo, con cui s'insidia alle nostre preture rurali, specie nel mezzogiorno, dove difettano strade e facili comunicazioni.

Ho creduto perciò mio dovere di elevare un grido d'allarme, perchè meglio sarebbe stato venire addirittura a proporre al Parlamento la riforma delle circoscrizioni.

Queste sono le mie osservazioni. Io credo che l'onorevole ministro guardasigilli e più di lui e come lui l'onorevole Presidente del Consiglio siano animati da intenzioni lodevolissime, sincerissime. Ma appunto perchè so che essi sono animati da tali intenzioni, io chiedo che essi tengano conto di questi rilievi che ho esposti con intendimenti affatto obiettivi, e consentano tutte le modificazioni che saranno riconosciute necessarie, perchè questa riforma rappresenti un atto di vera sincerità, e perchè le promesse che facciamo, sia ai cittadini, sia ai magistrati, ed a noi stessi ancora, possano essere mantenute e non debbano tradursi per tutti in una nuova ed amara delusione. (*Benissimo! Bravo! Congratulazioni*).

Presidente. L'onorevole Grippo dovrebbe svolgere ora il seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta della necessità di una riforma, che elevi la coltura e la dignità dell'ordine giudiziario e ne assicuri la indipendenza; riconoscendo, che la riforma stessa deve tener conto delle patrie tradizioni e di legittimi interessi delle popolazioni: approva i criteri informativi del progetto di legge. »

È presente l'onorevole Grippo?

(*Non è presente*).

Segue ora l'ordine del giorno dell'onorevole Villa, che è così formulato:

« La Camera fa plauso ai concetti ai quali s'informa il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario ».

L'onorevole Villa ha facoltà di svolgerlo.

(*Segni di attenzione*).

Villa. Onorevoli colleghi. Io comprendo benissimo che in questo momento la discussione è ormai esaurita e che il miglior partito è quello

adottato poc'anzi dal mio amico Stelluti Scala, quello cioè di riferirsi unicamente alla formula del proprio ordine del giorno. E il mio ordine del giorno vi dirà subito che io faccio plauso ai principî ai quali si informa questo disegno di legge sull'ordinamento giudiziario. Ho certamente qualche riserva a fare, ma le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Guardasigilli mi affidano che anche di queste riserve io potrò avere piena soddisfazione allorquando discuteremo in seconda lettura.

Io mi permetto però di dire che se v'è disegno di legge che debba essere accolto con la maggior concordia di voti, è certamente questo. Tutti lo hanno riconosciuto; si viene con questo progetto ad adempiere ad una promessa ripetutamente fatta al Paese. La questione risale a più di 40 anni fa, quando per la prima volta si è messo in dubbio la inamovibilità della magistratura e venne un ministro che con un articolo di regolamento credette di poterla sopprimere; una delle principali garanzie dell'indipendenza del magistrato.

D'allora in poi non c'è stato Guardasigilli che non abbia avuto il suo progettino di legge senza mai aver avuto la fortuna di condurlo in porto. Bastava che si accennasse a voler promuovere la discussione perchè insorgessero interessi locali e contrarietà di opinioni autorevoli e convinte che reclamavano il rispetto di vecchie tradizioni. Io dò lode al Guardasigilli e al Presidente del Consiglio di avere avuto il coraggio di affrontare questa questione, sciogliendosi da ogni inciampo di antichi ordinamenti. Per me il merito essenziale di questo progetto consiste in ciò, che esso vi presenta un sistema organico di garanzie che imprimono una nuova e più vigorosa consistenza al potere giudiziario. Garanzie che lo Stato chiede a chi vuole aspirare all'alto onore di essere ascritto nell'ordine giudiziario, garanzie che lo Stato concede alla magistratura medesima. (*Benissimo!*).

Le garanzie che lo Stato richiede, sono garanzie di coltura giuridica, di onestà e di moralità. Delineate già nel progetto di legge del 1890, tali garanzie ricevono completa attuazione nel disegno attuale. Sopra ciò una parola sola: io desidero che coloro i quali aspirano a questo sacerdozio della giustizia vi portino certamente una coltura giuridica eminente, ma non è in questo che io faccio consistere essenzialmente il merito del magistrato. (*Bravo! Bene!*). Io voglio che lo Stato esiga soprattutto dai magistrati elevatezza di carattere, criterio

sano e corretto e quell'alta moralità che non deve patire assolutamente il menomo sospetto (*Benissimo! Bravo!*).

Queste sono le garanzie che lo Stato deve richiedere a chi si inizia nella magistratura. (*Bene!*).

Per parte dello Stato è necessario che esso assicuri al magistrato un'assoluta indipendenza e perciò l'inamovibilità, non solo, ma che egli non abbia nulla da chiedere nè da sperare dal Governo. Questo concetto può parere ardito: non più promozioni o trasferimenti che siano determinati dall'arbitrio per meriti o per demeriti; noi dobbiamo eliminare assolutamente qualunque elemento possa trarre il magistrato a gettarsi nella lizza dei postulanti, o dei sollecitatori.

Noi dobbiamo assolutamente mettere i magistrati al coperto da tutte quelle ambizioni a cui oggi la scelta per merito può dar luogo.

Merito! Ma io domando: quando voi avete eletto il magistrato, e gli avete data l'alta funzione di applicare la legge, con che diritto scenderete a giudicare dell'opera sua? Con quale criterio giudicherete del merito delle sue sentenze che devono essere il portato della sua coscienza? Questo merito non può trarlo per avventura dai suoi studi giuridici, perchè, lo ripeto, se è vero che noi dobbiamo esigere una coltura giuridica, non è però nella coltura giuridica che sta essenzialmente la prestantia del magistrato. D'onde questo merito? Dal maggior numero delle sentenze? No; dalla migliore forma delle sentenze medesime? Neppure. Io non vado al sospetto dell'onorevole Guerci, no certo, ma tutto ciò non basta a determinare il valore di un giudice. Ma quella Commissione medesima istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, quando fa le sue categorie, quando vuol distinguere i buoni dagli ottimi e fa ancora delle graduazioni al di sopra degli ottimi, a quali criteri s'ispira? Io l'ho chiesto qualche volta ai magistrati che formavano appunto parte di quella Commissione; ho voluto informarmi su i metodi che si erano adottati, ebbene ho saputo che ordinariamente i suoi giudizi erano fatti dalle relazioni che fanno i capi di collegio, relazioni le quali purtroppo non rispondono sempre alla verità.....

Una voce. Sono uomini.

Villa. ma sono uomini, precisamente, quindi il sospetto di facili condiscendenze non sempre giustificate e non sempre giustificabili e quindi alti guai e lagnanze, ciò che pone il magistrato in una triste posizione.

Quando voi avete riconosciuto che colui che aspira all'ufficio di magistrato, è degno di essere investito delle alte sue funzioni, cessa da quel punto ogni ulteriore ingerenza del potere politico.

Entrato nell'arringo della magistratura, il giudice non deve più temere del suo stato. Il suo compito è di giudicare secondo la legge e la verità: nessuno può vantare meriti speciali che lo distinguano tra i suoi pari, perchè tutti non fanno che ubbidire alla propria coscienza. Cessa così ogni gara, ogni competizione di concorrenti, sempre indegna del carattere che deve avere il magistrato. Di ciò dunque e prima di tutto io mi felicito.

Ma anche di un'altra cosa, di quell'altra riforma cioè del giudice singolare, io mi felicito; e non perchè con la scelta del giudice singolare io possa credere che si abbiano a verificare tutti quei vantaggi finanziari dei quali si è parlato, ma mi felicito di ciò per quelle ragioni specialmente a cui ha poco fa accennato l'onorevole Falcioni.

Io sento tutto il bene che nel primo stadio del giudizio, il giudice può fare mettendosi in contatto diretto con le parti, interrogandole, istruendo la causa, realizzando quell'ideale al quale s'ispirava da principio l'istituto del giudice di pace.

Egli s'intendeva, per così dire, posto alle porte delle aule della giustizia per cercare d'impedire che i litiganti vi entrassero, per cercare, in una parola, che prima che si aprisse una contesa, venisse la buona parola del magistrato a cercar modo di tranquillare gli animi, di assopire le liti, di definire la controversia in modo amichevole. Quindi, mentre applaudo, ripeto, al giudice singolo, desidero che al giudice singolo, anche quando risiede nel circondario, sieno date non solo queste facoltà, ma sieno imposti questi doveri.

L'istituto del giudice singolo, del resto, è diretto essenzialmente a formare la prima virtù del magistrato, quella cioè di sentire tutte le responsabilità che egli assume, quando promette di essere l'organo vivente della legge. Questo istituto afferma nella responsabilità del magistrato, l'alto mandato che la legge gli affida, lo mette innanzi al Paese nella pienezza di quella autorità a cui deve aver diritto, e che noi dobbiamo cercare in ogni modo che rimanga ferma ed imperturbata.

Il giudice singolo non è nuovo in Italia, lo abbiamo già nel pretore; ma il giudice singolo, come io lo intendo e come il progetto

di legge lo designa, è quello che risponde assolutamente al primo e sostanziale requisito del magistrato, che è quello di rendere giustizia senza guardare in faccia a nessuno e senza poter sfuggire alla responsabilità morale della sua coscienza. Diranno: ma non esponete voi questo giudice a delle condizioni molto gravi, molto serie, molto difficili, di fronte ai litiganti, di fronte a coloro ai quali deve precisamente prestare l'opera sua? Non lo credo, perchè l'opinione pubblica lo sorreggerà. Egli è circondato da una aureola tale, che nessuno oserà di ribellarsi alla sua autorità, ed alle disposizioni che egli avrà dato.

Detto ciò, non rimangono che particolarità di minor conto, sopra le quali sarà facile di discutere e di intendersi in seconda lettura.

C'è però una grossa questione, una grossa questione nella quale sono dolente di non poter essere dell'opinione manifestata dall'onorevole guardasigilli, e sopra alla quale spero ancora che l'onorevole Presidente del Consiglio vorrà metterci in condizione di poter studiare un temperamento, che valga a conciliare le diverse opinioni.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Purchè ci sia l'indipendenza.

Villa. Purchè ci sia l'indipendenza, è quello a cui voleva venire. Ella ha indovinato proprio il mio pensiero.

Il Pubblico Ministero, lo sappiamo tutti, è colui che richiede l'applicazione della legge. Ora non è possibile confondere i due uffici; l'ufficio di chi accusa a quello di chi giudica. Affidare entrambi gli uffici al magistrato stesso, quantunque siano adempiuti alternativamente, è confondere i due istituti (*Interruzione a bassa voce*). È naturale, è la persona che accusa e giudica ad un tempo. Con che criterio si richiede l'applicazione della legge?

Certo con un criterio diverso da quello di colui che giudica. Il Pubblico Ministero rappresenta la società offesa che invoca la tutela della legge contro il maleficio. I criteri con cui si interpetra, sono assolutamente in relazione al grande ufficio che esso rappresenta, alla difesa della società per la quale appunto è istituito. Il giudice invece non si preoccupa che di una cosa sola, ed è di giudicare, se la lamentata offesa sussista e di colpire il vero maleficio, con quel criterio sano, sereno, onesto con cui devono essere apprezzati i rispettivi diritti ed interessi.

Si dirà: che il Pubblico Ministero dipende dal potere esecutivo, e che questa dipendenza

può in certi casi essere pericolosa. Mi permetto, anzitutto, di osservare che, secondo il sistema designato dal progetto in discussione, il Pubblico Ministero non ha più quell'ufficio disciplinare che poteva esercitare, fino ad un certo punto, una influenza sopra i magistrati.

Lucchini Luigi. Questo si deve abolire.

Villa. È abolito. Io ho interpretato il disegno di legge in questo senso.

Lucchini Luigi. E poi, l'azione disciplinare dovete togliere.

Villa. Il Pubblico Ministero non avrà più l'azione disciplinare che oggi esercita e per la quale si poteva temere che esso potesse anche agire indirettamente sopra la coscienza del giudice. Ma non basta; il Pubblico Ministero sebbene debba dipendere disciplinarmente dal Governo, esercita funzioni chiaramente determinate dalla legge ed è nell'esercizio della medesima pienamente indipendente. La storia del nostro Paese ci dà degli esempi di questa coraggiosa indipendenza, contro le pretese influenze che hanno potuto forse partire dal potere esecutivo. Ricordo, fra gli altri, a titolo di onore, il procuratore generale Borgnini. (*Benissimo!*) E ricordo con quale ferezza egli respinse indebite ingerenze e le pressioni che si tentavano sopra di lui. (*Interruzioni*).

Lucchini Luigi. Sono mosche bianche!

Voci. E gli altri? Ed il Nelli?

Villa. Lo so che ce ne sono stati degli altri. E ci sono stati tempi terribili; tempi nei quali il potere esecutivo si serviva di questa facoltà, per trasportare, niente meno, magistrati da un capo all'altro della penisola. So che un ministro trasportò un intero tribunale: presidente, giudici e pubblico ministero. (*Commenti*).

Una voce a sinistra. Ma si fece il processo Lobbia, e si trovarono magistrati...

Aguglia. Si trovò Nelli che non volle fare la requisitoria. (*Altre interruzioni*).

Villa. Anche sotto quei Ministeri, c'erano uomini di fiera indipendenza, che respingevano qualunque imposizione. Ma se si vuole ricorrere ad un funzionario il quale rappresenti l'azione pubblica, bisogna necessariamente ricorrervi facendo salvi questi principi e cercando di separare, per quanto è possibile, questo magistrato da quello il quale deve pronunziare la sentenza. Due sistemi sono in presenza: quello della delegazione fatta dalla magistratura stessa, e quello del potere esecutivo. Ora, dichiaro francamente che il primo non è possibile, senza gravi inconvenienti,

anche pel modo con cui dovrebbe funzionare.

Il ministro guardasigilli, poc' anzi, si faceva carico di una difficoltà che si era sollevata relativamente all'unità di direzione che deve essere impressa all'azione del Pubblico Ministero; e ci faceva osservare che questa direzione spetta al Procuratore generale, in ogni distretto di Corte di appello, il quale nominerà i suoi rappresentanti presso le varie sedi di tribunale. E sta bene. Si potrà per tal modo ottenere un'unità di azione in ciascun distretto di Corte di appello. Ma, onorevole ministro, le basta questo? No; bisogna che questa unità si spieghi eguale in tutti i distretti. Ma l'applicazione della legge, deve essere richiesta in modo uniforme dello Stato, la legge deve essere una per tutti e in tutti i distretti; ora, chi manterrà questa unità? Ho sentito dire che sarà il Procuratore generale presso la Corte di cassazione; ma ciò non può assolutamente essere poichè ciò non è nelle sue mansioni.

Lucchini Luigi. Ma egli è fuori della magistratura giudicante.

Villa. Sicuro; egli deve dire il suo avviso sopra i ricorsi che vengono mandati alla Corte di Cassazione, ma egli non ha funzioni attive, mentre qui ci debbono essere funzioni attive le quali debbono estendersi sopra tutto il territorio dello Stato. Che si direbbe se in un distretto di appello si credesse di poter proporre un'azione penale per un dato delitto, mentre in un altro ciò non si credesse opportuno?

Lucchini Luigi. E per i reati di stampa?

Villa. Per i reati di stampa, non solo ma anche per i reati comuni. Dunque ci vuole un istituto il quale stenda le sue ramificazioni sopra tutto il territorio dello Stato e che a lui faccia capo tutto il vasto lavoro di difesa, tutta l'opera di vigilanza che la società reclama ad ogni momento e che si esercita per mezzo della polizia giudiziaria. Deve esserci un istituto il quale sia regolato sotto la diretta responsabilità di un funzionario, del quale il ministro guardasigilli debba rispondere dinanzi al Parlamento. (*Benissimo!*)

È dottrina antiliberale quella che scioglie il Procuratore Generale dalla responsabilità politica del ministro guardasigilli; ciò è impossibile e non si può ammettere, perchè il Parlamento deve avere il diritto di chiedere al guardasigilli conto rigoroso del modo con cui si procede nell'applicazione della legge. Nè

si dica che il Governo può per mire politiche perseguire taluno per reati i quali forse non sussistono; no, a parte l'indipendenza che noi dobbiamo assicurare anche a questo magistrato, a parte il controllo che si esercita dal Parlamento, la legge può determinare norme rigorose e metodi severi per la retta esplicazione dell'azione penale che gli è affidata.

Quindi io rivolgo di nuovo la parola all'onorevole Presidente del Consiglio e gli dico: cerchiamo di ordinare questo istituto in modo da renderlo indipendente da ogni e qualunque estranea influenza, soprattutto da ogni influenza politica, ma non abbandoniamo il concetto che questo strumento faccia capo al ministro guardasigilli, il quale quantunque ministro costituzionale, non può spingere la sua azione politica fino al punto da contraddire le disposizioni della legge, ma deve vigilare e deve spingere anzi ogni sua attività a questo alto ufficio di bene sociale rispondendone dinanzi al Paese e dinanzi al Parlamento. (*Benissimo!*)

Detto ciò, io non ho nulla da aggiungere tranne che questo: che mi allieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole guardasigilli; che mi allieto che il Presidente del Consiglio abbia potuto attuare qui dinanzi al Parlamento quei concetti da lui splendidamente svolti nel suo discorso al Congresso giuridico di Torino. Io ricordo quel discorso e ricordo anche che i principî che egli accennava in quel discorso erano anche più radicali di quelli che non siano oggi stati accolti dal presente disegno di legge; però è ben naturale che sedendo su quei banchi, si abbia a tener conto anche di qualche prudente riserva determinata da ragione di opportunità. Quando si è nel campo teorico, dinanzi ad un Congresso di giuristi allora si può con più sicura coscienza affermare principî in un campo più astratto e senza quelle eccezioni che possono essere consigliate da tradizioni e da opinioni sempre rispettabili, fra queste eccezioni che vorrei concretate avvi per esempio quella di stabilire che anche per merito possano essere stabilite alcune promozioni... (*Commenti.*) sì, per un decimo. Da questa proposta spero che il Governo voglia recedere, perchè, lo ripeto, sarà molto difficile che si possa fissare un criterio esatto e preciso per determinare questo merito.

Detto ciò, io chiedo scusa ai miei egregi colleghi...

Voci. No! no!

Villa. di aver abusato della loro benevolenza in questo ultimo quarto d'ora. Io credo

che oramai bisogna unire le forze, e fare che la legge abbia la maggior concordia di voti, perchè è legge organica, è legge che intende a riordinare uno dei congegni più delicati dei nostri istituti costituzionali. Noi diamo oggi una amministrazione organica a uno dei poteri dello Stato, (perchè tale è la magistratura) il quale non solo deve essere custode fedele della legge nei rapporti privati, ma è custode fedele della legge anche nei rapporti politici. È ad essa, che noi domandiamo la limitazione dei poteri, delle giurisdizioni, delle competenze, è da essa che noi sentiamo di dover ripetere la tutela massima di quel grande beneficio, che ci è assicurato dallo Statuto, la libertà politica. (*Bravo!*)

Quindi io invito i miei colleghi a voler rinviare ogni questione alla seconda lettura, votando oggi con piena e sicura coscienza questo disegno di legge, che segna nella storia legislativa d'Italia un punto, degno della massima considerazione dei popoli civili, e che dovrà essere onore specialmente del nostro Presidente del Consiglio e del suo degno collaboratore. (*Vivissime approvazioni. Moltissimi deputati si congratulano coll'oratore.*)

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Abignente.

Voci. A domani, domani!

Presidente. È inutile, la Camera comprende la situazione!

« La Camera, convinta della necessità di una riforma giudiziaria; dichiara di passare alla seconda lettura ».

Onorevole Abignente, il suo ordine del giorno vuole essere modificato, perchè il passaggio alla seconda lettura è indipendente dall'ordine del giorno.

Abignente. Sta bene, lo modificherò!

Presidente. Domando se quest'ordine del giorno è secondato.

(*E' secondato.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente per svolgere il suo ordine del giorno.

Abignente. Raccoglio l'invito dell'onorevole Villa e sarò più che breve, brevissimo. Poco fortunato in questa discussione perchè colpito due volte da malattia, ho perduto il turno, auguro invece a questa riforma giudiziaria tutte le fortune!

Molti hanno creduto che questa discussione sia eccessivamente protratta, che sia diventata accademica, e taluno ha perfino creduto che non fosse stato opportuno preferire il sistema delle tre letture.

Io voglio su ciò presentare una sola os

servazione riassuntiva alla Camera, e cioè che la forma delle tre letture e la lunga discussione sono testimoni della concordia del Parlamento italiano nel desiderio di una riforma giudiziaria e della maturità assoluta del problema, che qualche rarissimo oratore ha osato contestare. È una riforma oramai dibattuta da circa quarant'anni, cioè dal 1865, a cominciare dagli studi del De Falco per finire agli ultimi del progetto attuale. Se non è matura dopo un terzo di secolo una riforma, così discussa, così voluta, così desiderata, quando mai un popolo potrà ottenere riforme organiche quali la presente? Io ricordo che l'onorevole Mancini aspirava ad una riforma giudiziaria e delineava nella tornata del 20 maggio 1875 la figura dell'uomo di Stato, cui augurava la fortuna di compiere in porto una così grande opera e, la delineava con tali vivaci colori, e con tali gravi parole inveiva contro gl'interessi particolari e le correnti e le esigenze parlamentari, le quali tentassero ostacolarne l'opera, che per noi possono rappresentare un monito ed uno stimolo.

L'uomo di Stato intraveduto da Pasquale Stanislao Mancini è Giuseppe Zanardelli, che volle compiere una fra le sue giornate più onorevoli della sua vita politica con questa riforma che il popolo italiano sente e desidera. Ora mi limiterò ad accennare a talune idee che mi paiono sostanziali.

Assicurata l'indipendenza della magistratura e la sua posizione economica (cardini del disegno di legge) non è possibile ammettere una riforma completa senza che il magistrato sia sottratto completamente all'influenza delle passioni politiche. Io non insisterò ora, insisterò in seconda lettura sull'incompatibilità delle funzioni giudiziarie con le funzioni amministrative e politiche; ed insisterò ancora sulla necessità di perfezionare il congegno creato per l'ingresso nella magistratura, temperandolo con diritti quesiti da altri Corpi dello Stato, diritti che è necessità salvaguardare.

Un'ultima osservazione. Il Parlamento deve riflettere all'importanza politica del voto attuale. Se per avventura la riforma giudiziaria non fosse portata ora a buon fine, io riterrei quel giorno un giorno disastroso. È così attesa, e da così lungo tempo desiderata la riforma stessa, che nessun altro partito politico potrà sognare ed osare di riportare il problema alla Camera laddove questo disegno di legge naufragasse. Quindi è interesse di tutti i partiti e di tutti gli uomini politici

che questa riforma tocchi oggi il porto. Se ciò non fosse, se avessero a prevalere correnti partigiane od interessi meschini sul fine altissimo che questo disegno si propone, io riterrei assolutamente chiusa questa partita, riterrei assolutamente impossibile di poterne più discorrere; con quanto disdoro e con quanto discredito degli ordini parlamentari, lascio a voi il considerare!

È adunque debito d'onore di tutti i partiti e di tutti gli uomini politici di condurla in porto.

Da tutte le parti della Camera, dall'onorevole Di Rudini, che due volte nei discorsi della Corona fece promettere la riforma giudiziaria, all'onorevole Sonnino che nel *quid agendum* dichiarò la necessità ed urgenza di essa, dall'onorevole Ferri all'onorevole Sacchi, dall'onorevole Villa all'onorevole Barzilai, dall'onorevole Gianturco all'onorevole Fortis, da tutte le parti della Camera tutti hanno ritenuto urgente la riforma. Ora non basta avere tutti noi consentito; ma bisogna che tutti, da oggi in poi, con costanza e con fermezza miriamo a raggiungere il fine, ad aiutare il Governo in questo santo e nobile scopo.

Con questo mio desiderio, con questo augurio chiudo il mio dire (*Bravo*).

Presidente. L'onorevole Di Stefano ha il seguente ordine del giorno:

« La Camera convinta della urgente necessità di rialzare la dignità ed il prestigio della magistratura, di assicurarne la indipendenza e di migliorarne, sensibilmente le condizioni economiche;

riconoscendo che i criteri informatori del disegno di legge rispondono a tale urgente bisogno;

che la istituzione del giudice unico in prima istanza varrà a temperare il carattere del magistrato, imponendogli un alto sentimento di responsabilità dei suoi atti e servirà a costituire una magistratura conscia dei suoi doveri, illuminata, dotta e degna dell'altissimo mandato che le è affidato;

che la istituzione delle Corti di revisione, mentre assicura ai litiganti, un riesame completo del fatto e del diritto, giova a ricondurre alla sua vera essenza l'istituto della Cassazione; pur riserbandosi d'introdurre nel disegno presentato gli opportuni emendamenti in rapporto alla competenza ed alle attribuzioni dei vari ordini di magistrature, delibera di passare alla seconda lettura »

È presente l'onorevole Di Stefano?

(*Non è presente*).

Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Majorana, che è il seguente:

« La Camera, ritenendo che per la più rapida, retta ed efficace amministrazione della giustizia sia indispensabile conservare l'attuale giurisdizione dei tribunali circondariali ed istituire sezioni di pretura in tutti gli antichi capoluoghi di mandamento, passa alla seconda lettura »

Domando se questo ordine del giorno è secondato.

(*È secondato*).

Dò facoltà di parlare all'onorevole Majorana per svolgere questo suo ordine del giorno.

Majorana. Al punto in cui è giunta questa lunga, troppo lunga discussione, io non avrei certamente la melanconia di fare un discorso. Del resto il mio ordine del giorno è molto chiaro e semplice e le ragioni che lo hanno ispirato sono state svolte da altri oratori, assai meglio che io non potrei fare. Mi limito, quindi, ad una rapidissima dichiarazione di voto che divido in tre parti.

In primo luogo approvo i concetti fondamentali del disegno di legge. In secondo luogo, prendo atto ben volentieri di quello che l'onorevole ministro Guardasigilli ha detto oggi, specialmente in riguardo all'oggetto speciale del mio ordine del giorno, ossia nei tribunali circondariali. In terzo luogo, sono sicuro che in seconda lettura si potrà emendare il disegno di legge di tutti quei vizi e difetti, da cui, trattandosi di argomento così vasto e complesso, la sua prima redazione non poteva non essere affetta.

Con questa fiducia dichiaro che voterò il passaggio alla seconda lettura, convinto che in questa potremo di molto migliorare il progetto, in modo da fargli raggiungere le sue alte finalità.

(*Bravo! Approvazioni vivissime. Congratulazioni*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente Si dia lettura delle domande d'interrogazione pervenute al banco della presidenza.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'Interno sulla brutalità degli agenti

di polizia nella Commemorazione delle cinque giornate di Milano.

Turati.

Il sottoscritto interroga il Ministro della Pubblica Istruzione sulla comunicazione ufficiosa del 18 corrente relativa alla vendita di libri fatta al Ministero dall'editore Battei di Parma, anche allo scopo di sentire se e quali provvedimenti intenda di prendere in confronto di quei funzionari che abbiano per avventura dimenticati i doveri della correttezza nell'esercizio del loro mandato.

Albertelli.

Il sottoscritto interroga il Ministro dell'Interno sulle ragioni dell'arresto del signor Goetz, avvenuto a Napoli, e per sapere come giustifichi la presenza di funzionari esteri all'arresto ed alla perquisizione.

Riccardo Luzzatto.

Il sottoscritto interroga il Ministro dell'Interno sulle ragioni degli arresti di cittadini russi avvenuti recentemente a Napoli.

Lollini.

I sottoscritti interrogano il Ministro della Marina domandando quale probabilità possa avere l'attuazione di un progetto di trasmissione elettrica per l'Arsenale di Spezia, derivata da impianto idraulico sull'appennino Parmense.

Guerci - Basetti.

Il sottoscritto interroga il Ministro dei Lavori Pubblici per sapere se e come intende provvedere ai danneggiati della Frana di Corniglio in Provincia di Parma.

Guerci.

Il sottoscritto interroga il Ministro dell'Interno per conoscere il suo pensiero intorno alla attuale costituzione del Consiglio Superiore di Sanità del Regno nei riguardi di una sua modificazione, meglio rispondente alle sue funzioni, e più in armonia con i progressi e con le esigenze della scienza medica.

Santini.

Il sottoscritto interroga il Ministro di Grazia e Giustizia, per sapere se non crede finalmente giunto il momento di rendere la libertà ai condannati Figlinesi, colpiti dalle condanne dei tribunali militari in seguito alla proclamazione dello stato di assedio in Toscana.

Pescetti.

I sottoscritti interrogano i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Interni per cono-

scere le ragioni che fanno indugiare il Governo nel presentare la legge di abolizione del domicilio coatto tante volte promessa e richiesta da ragioni di giustizia e di decoro nazionale.

Pescetti, Ferri, Rondani, Nofri, Varazzani, Lollini, Chiesa, Costa, Cabrini, Sichel, Albertelli, Noè, Bossi, Montemartini, Todeschini, Morgari, Bissolati, Bertesi, Catanzaro e Turati.

Il sottoscritto interroga il Ministro della Pubblica Istruzione intorno all'edizione purgata dell'opera: *I doveri dell'uomo* di Giuseppe Mazzini.

Carlo Del Balzo.

Il sottoscritto interroga il Ministro della Pubblica Istruzione su alcune omissioni inesplicabili contenute nel programma dell'escursione in Sicilia e nel Golfo di Napoli, cui sono invitati i componenti del prossimo Congresso Storico.

Socci.

Il sottoscritto interroga gli onorevoli Ministri della Guerra e della Pubblica Istruzione in ordine alla progettata demolizione di parte della Rocca dei Bojardi a Scandiano.

Cottafavi.

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo il loro turno di presentazione.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interpellanza.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro dell'Interno per sapere se, oltre all'applicazione delle Circolari 10 maggio 1897 e 15 luglio 1899, intende provvedere con apposito disegno di legge alla profilassi e cura della tubercolosi, con speciale riguardo all'impianto dei sanatori popolari.

Licata

Il sottoscritto interpella gli onorevoli ministri del Tesoro e della Pubblica Istruzione intorno alla nuova fase assunta dalla questione degli assegni fatti alle università siciliane dal Dittatore Giuseppe Garibaldi.

Majorana.

Il sottoscritto interpella l'onorevole Ministro del Tesoro per sapere se adotta la teoria,

recentemente manifestata in nome del suo Ministero a proposito della questione per gli assegni alle Università Siciliane, secondo la quale teoria i decreti emanati in virtù dei poteri di Giuseppe Garibaldi come dittatore in Sicilia, non hanno alcuna efficacia se non sono stati riconosciuti e ratificati da una legge posteriore.

Orlando.

Presidente. Diranno poi gli onorevoli ministri se e quando intendono di rispondere a queste interpellanze.

Sull'ordine del giorno.

Presidente. Essendo stata distribuita la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Poli, questa relazione sarà iscritta nell'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta termina alle ore 18.40.

Ordine del giorno della seduta di domani :

1. Interrogazioni.
2. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Poli per bancarotta semplice e formazione di bilanci fraudolenti di società commerciali. (309).
3. *Seguito della prima lettura del disegno di legge :*
Ordinamento giudiziario. (294)
Discussione dei disegni di legge :
4. Sulle case popolari. (134)
5. Della riforma agraria. (147)
6. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza. (105)
7. Modificazioni al libro I, titolo V capo X, del Codice civile relative al divorzio. (182)
8. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (*Urgenza*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma, 1903 — Tip. della Camera dei Deputati.